Senato
della Repubblica

Indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina

Volume II

indagini conoscitive

Atti dell'indagine conoscitiva svolta dalla 3ª commissione permanente del Senato (affari esteri, emigrazione)

n. 26
aprile 2008
XV legislatura

Senato
della Repubblica

Indagini conoscitive

n. 26

Senato
della Repubblica

Indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina

Volume II

Atti dell'indagine conoscitiva svolta
dalla 3ª commissione permanente del Senato (affari
esteri, emigrazione)

Indagini conoscitive

n. 26
aprile 2008

XV legislatura

La presente pubblicazione è stata curata dall'Ufficio di segreteria della 3ª commissione permanente del Senato Affari esteri, emigrazione (consiglieri parlamentari Marco D'Agostini e Serena Pugliese; coadiutori parlamentari Alessandra Carletti e Glauco Chiyaki) con la collaborazione del Servizio Studi (consigliere parlamentare Angela Mattiello).

Gli aspetti editoriali sono stati curati
dall'Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell'archivio e delle pubblicazioni del Senato.

Le pubblicazioni del Senato
possono essere richieste alla Libreria del Senato
- per posta: via della Maddalena 27, 00186 Roma
- per posta elettronica: libreria@senato.it
- per telefono: n. 0667062505
- per fax: n. 0667063398

© 2008 - Senato della Repubblica

INDICE GENERALE

VOLUME I

PRESENTAZIONE . . . . . Pag. XIII

GLI ATTI DELL'INDAGINE

DOCUMENTO CONCLUSIVO *(DOC. XVII, N. 8)* . . . . . » 1

1. RESOCONTO SOMMARIO RELATIVO ALLA PROCEDURA DI INDAGINE

1.1. Seduta di mercoledì 17 gennaio 2007 (approvazione della proposta di indagine conoscitiva) . . . . » 21

2. RESOCONTI STENOGRAFICI

2.1. *Seduta di giovedì 15 marzo 2007* (Audizione del vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli) . . . . . » 27

2.2. *Seduta antimeridiana di giovedì 13 dicembre 2007* (Audizione del consulente esterno dell'*Inspection Panel* della *World Bank*, dottor Eduardo Abbott) . » 52

2.3. *Seduta pomeridiana di giovedì 13 dicembre 2007* (Audizione dei rappresentanti dell'ANCE, della Confcooperative e della Lega delle Cooperative). » 61

2.4. *Seduta antimeridiana del 18 dicembre 2007* (Audizione dei rappresentanti del SNDMAE) . . . . . » 79

2.5. *Seduta del 19 dicembre 2007* (Audizione del Direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, ministro plenipotenziario Alain Giorgio Maria Economides) . . . . . » 101

2.6. *Seduta del 9 gennaio 2008* (Audizione del sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Cento) . . . . . » 119

2.7. *Seduta antimeridiana del 15 gennaio 2008* (Audizione del Presidente del *Development Assistance Committee* (DAC) dell'OCSE Richard Manning) » 141

2.8. *Seduta del 16 gennaio 2008* (Audizione dei rappresentanti di CGIL, CISL e UIL) . . . . . Pag. 163

2.9. *Seduta del 22 gennaio 2008* (Audizione del Direttore generale per lo sviluppo della Commissione europea, dottor Stefano Manservisi) . . . . . » 187

2.10. *Seduta del 13 febbraio 2008* (Esame del documento conclusivo e rinvio) . . . . . » 223

2.11. *Seduta del 20 febbraio 2008* (Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio) . . . . . » 235

2.12. *Seduta del 26 febbraio 2008* (Seguito dell'esame e approvazione del documento conclusivo *Doc*. XVII, n. 8) . . . . . » 243

2.13. Schema di documento conclusivo proposto dal relatore nella seduta del 13 febbraio 2008 . . . . . » 251

3. Documentazione depositata ad integrazione delle audizioni o elaborata per l'indagine conoscitiva

3.1. *Inspection Panel* della *World Bank*, documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta antimeridiana del 13 dicembre 2007 . » 265

3.2. Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 2007 . . . . . » 415

3.3. Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Legacoop), documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta pomeridiana del 13 dicembre 2007 . . . . . » 453

3.4. Sindacato nazionale dipendenti Ministero affari esteri (SNDMAE), documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 2007 . . . . . » 519

3.5. Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta del 19 dicembre 2007 . . . . . » 539

3.6. Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, documentazione presentata ad integrazione dell'audizione svolta nella seduta del 19 dicembre 2007 . . . . . » 547

3.7. Ministero dell'economia e delle finanze, documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta del 9 gennaio 2008 . . . . . » 681

3.8. *Development Assistance Committee* dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC), documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta antimeridiana del 15 gennaio 2008. . . . . Pag. 697

3.9. Direzione generale per lo sviluppo della Commissione europea, documentazione depositata in occasione dell'audizione svolta nella seduta antimeridiana del 22 gennaio 2008 . . . . . » 793

3.10. Coordinamento di iniziative popolari di solidarietà internazionale (CIPSI), documentazione depositata il 7 febbraio 2008. . . . . » 939

3.11. Coordinamento delle organizzazioni non governative per la cooperazione internazionale allo sviluppo (COCIS), documentazione depositata il 7 febbraio 2008 . . . . . » 977

3.12. Unione delle Province d'Italia (UPI), documentazione depositata il 7 febbraio 2008 . . . . . » 1001

3.13. Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), documentazione depositata l'8 febbraio 2008 . . . » 1023

3.14. Associazione ONG italiane, documentazione depositata l'8 febbraio 2008 . . . . . » 1033

3.15. Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, documentazione depositata il 18 febbraio 2008 » 1041

3.16. Confindustria, documentazione depositata il 19 febbraio 2008 . . . . . » 1049

4. Sintesi dei principali argomenti delle audizioni

4.1. Filosofia di fondo e opportunità della riforma . . . » 1058

4.2. Competenze del Ministro degli affari esteri, competenze del Ministero dell'economia e delle finanze, ruolo del Comitato interministeriale . . . . . » 1060

4.3. Programmazione degli interventi di cooperazione . » 1062

4.4. Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi. Risorse finanziarie, gestione fuori bilancio, contabilità speciale . . . . . » 1063

4.5. Rapporto spese/interventi . . . . . » 1064

4.6. Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale . . . . . » 1065

4.7. Modalità dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) » 1068

4.8. Organismi esecutori e modalità di esecuzione degli interventi di cooperazione . . . . . » 1069

4.9. Cooperazione decentrata e partecipazione della società civile . . . . . Pag. 1070
4.9.1. Ruolo dei soggetti istituzionali: regioni, enti territoriali . . . . . » 1070
4.9.2. Ruolo dei soggetti privati: imprese, associazioni di volontariato, ONG. . . . . » 1071
4.10. Interventi di enti e organizzazioni internazionali . » 1074

VOLUME II

ATTI RELATIVI ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE CONCERNENTI LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

(A.S. n. 83, n. 517, n. 1260, n. 1398, n. 1537, n. 1599 e n. 1641 e petizione n. 508 ad essi attinente)

1. Resoconti Sommari

1.1. *Seduta di giovedì 25 gennaio 2007* (Congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 83, n. 185 e n. 517 e rinvio) . . . . . » 3
1.2. *Seduta di mercoledì 7 febbraio 2007* (Esame del disegno di legge n. 1260, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 185 e 517 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 185 e 517, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1260 e rinvio) . . . . . » 5
1.3. *Seduta di martedì 17 aprile 2007* (Esame del disegno di legge n. 1398, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517 e 1260 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517 e 1260, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio) . . . . . » 7
1.4. *Seduta di martedì 29 maggio 2007* (Esame del disegno di legge n. 1537, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e 1398 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e 1398, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1537 e rinvio) . . . . . » 9

1.5. *Seduta di mercoledì 30 maggio 2007* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto) . . . . . Pag. 21

1.6. *Seduta di giovedì 21 giugno 2007* (Esame del disegno di legge n. 1599, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398 e 1537 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398 e 1537, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1599 e rinvio) . . . . . » 25

1.7. *Seduta di martedì 17 luglio 2007* (Esame del disegno di legge n. 1641, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537 e 1599 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537 e 1599, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1641 e rinvio) . . . » 27

1.8. *Seduta di mercoledì 3 ottobre 2007* (Sull'esame dei disegni di legge n. 83, n. 517, n. 1260, n. 1398, n. 1537, n. 1599 e n. 1641 in materia di cooperazione allo sviluppo) . . . . . » 31

1.9. *Seduta di mercoledì 5 dicembre 2007* (Seguito dell'esame congiunto e rinvio) . . . . . » 33

1.10. *Prospetto delle sedute del Comitato ristretto* . . . . » 39

2. Disegni di legge, petizione e testo unificato proposto dal relatore

2.1. Disegno di legge n. 83. . . . . » 43

2.2. Disegno di legge n. 517. . . . . » 79

2.3. Disegno di legge n. 1260. . . . . » 109

2.4. Disegno di legge n. 1398. . . . . » 145

2.5. Disegno di legge n. 1537. . . . . » 191

2.6. Disegno di legge n. 1599. . . . . » 209

2.7. Disegno di legge n. 1641. . . . . » 237

2.8. Petizione n. 508. . . . . » 257

2.9 Testo unificato proposto dal relatore il 5 dicembre 2007. . . . . » 261

3. Pareri resi dalle commissioni in sede consultiva

3.1 Parere reso dalla 9ª Commissione il 16 gennaio 2008. . . . . » 279

4. Indice della documentazione predisposta dal servizio studi

Avvertenza . . . . . Pag. 283

4.1. Cooperazione allo sviluppo: i disegni di legge presso il Senato (AA.SS. nn. 1537, 83, 517, 1260, 1398, 1599 e 1641) . . . . . » 285

4.2. Sistema di cooperazione allo sviluppo di Regno Unito, Francia e Germania . . . . . » 291

4.3. Cooperazione allo sviluppo. La legge n. 49 del 1987 e il testo unificato del relatore . . . . . » 297

VOLUME II

1. RESOCONTI SOMMARI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 25 gennaio 2007

23ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan, Francesc Vendrell, accompagnato dall'ambasciatore d'Italia a Kabul Sequi e dal ministro plenipotenziario Della Croce.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(185) ***MORSELLI e ALLEGRINI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attivita'di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(Congiunzione dell'esame dei disegni di legge n. 83, n. 185 e n. 517 e rinvio)

In relazione ai disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo in titolo, su proposta del presidente DINI, la Commissione conviene di disporne l'esame congiunto rinviandone l'illustrazione attesa l'immi-

nente presentazione al Parlamento di un provvedimento di iniziativa governativa e l'assegnazione alla Commissione di ulteriori provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,20.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 7 febbraio 2007

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

indi del Vice Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(185) ***MORSELLI e ALLEGRINI. – Riforma della politica di cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(Esame del disegno di legge n. 1260, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 185 e 517 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 185 e 517, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1260 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 gennaio scorso.

In relazione ai disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo in titolo il presidente DINI propone di disporre l'esame congiunto del disegno di legge n. 1260, d'iniziativa del senatore Pianetta ed altri, con i disegni di legge n. 83, 185 e 517, già all'ordine del giorno, e di rinviarne la discussione attesa l'imminente presentazione al Parlamento di un provvedimento di iniziativa governativa e l'assegnazione alla Commissione di ulteriori provvedimenti di iniziativa parlamentare. Avverte inoltre che essendo stato preannunciato il ritiro del disegno di legge n. 185, ove

confermato, il disegno di legge sarà naturalmente cancellato dall'ordine del giorno.

Il senatore ANDREOTTI *(Misto)* sottolinea l'utilità di acquisire agli atti, ai fini dell'esame dei disegni di legge in titolo, il testo unificato predisposto dal relatore Boco in ordine all'esame dei vari provvedimenti in materia di cooperazione allo sviluppo presentati in Senato nella XIII legislatura.

Il senatore MORSELLI *(AN)*, proponente del disegno di legge n. 185, ne conferma l'imminente ritiro e, rilevando come da diverse legislature sia stato avviato senza mai concludersi l'*iter* di provvedimenti di riforma della disciplina relativa alla cooperazione allo sviluppo, sottolinea l'opportunità di procedere intanto con l'effettivo esame dei disegni di legge già iscritti all'ordine del giorno salvo estendere la discussione anche a quello di iniziativa governativa qualora lo stesso dovesse essere formalizzato.

Il presidente DINI ricorda come già nella XIII legislatura l'esame dei provvedimenti in materia di cooperazione allo sviluppo si sia arenato non per via dei ritardi del Governo ma piuttosto perché l'impianto dell'iniziativa legislativa allora sottoposta al Parlamento dall'Esecutivo fu talmente stravolto da indurre lo stesso a ritirare il disegno di legge. Per quanto concerne la situazione attuale non ritiene che la formalizzazione del disegno di legge di iniziativa governativa richieda tempi lunghi in quanto risulta che il Consiglio dei Ministri ha già approvato in via preliminare uno schema di legge delega che è stato sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni. Si riserva tuttavia di valutare la richiesta del senatore Morselli e di formulare al riguardo una specifica proposta sul prosieguo dell'*iter*.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 17 aprile 2007

38ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(1398) ***MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(Esame del disegno di legge n. 1398, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517 e 1260, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1398 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

In relazione ai disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo in titolo il presidente DINI propone di disporre l'esame congiunto del disegno di legge n. 1398, d'iniziativa del senatore Martone ed altri, con i disegni di legge n. 83, 517 e 1260, già all'ordine del giorno, e di

rinviarne la discussione attesa l'imminente presentazione al Parlamento di un provvedimento di iniziativa governativa e la possibile assegnazione alla Commissione di ulteriori provvedimenti di iniziativa parlamentare.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 29 maggio 2007

45ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(1398) ***MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(1537) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(Esame del disegno di legge n. 1537, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e 1398 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260 e 1398, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1537 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 aprile scorso.

Su proposta del presidente DINI, che ricorda che sono già iscritti all'ordine del giorno della Commissione da diverse settimane i disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo di iniziativa parlamentare nn. 83, 517, 1260 e 1398 la Commissione conviene di disporne l'esame congiunto con il disegno di legge n. 1537 presentato dal Governo

Il relatore TONINI *(Aut)* riferisce sui provvedimenti in titolo sottolineando in primo luogo l'urgenza di una riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, avvertita da tempo nel Paese e tra le

forze politiche, come dimostrano i tentativi intrapresi in Parlamento, peraltro senza successo, sia nella XIII che nella XIV legislatura. Rilevando come la prima sistemazione organica del settore disposta con la legge n. 49 del 1987 sia stata scossa da sollecitazioni quali l'ampliamento delle competenze riconosciute in materia dell'Unione europea, in particolare con il Trattato di Maastricht del 1992, nonché dalle vicende giudiziarie oggetto dell'attività di un'apposita Commissione parlamentare d'inchiesta nella XII legislatura, ricorda come sia emersa in quella temperie la proposta di affidare i progetti di cooperazione ad un'agenzia esterna, mantenendo alla struttura amministrativa statale il coordinamento, la decisione e la negoziazione.

Ripercorre quindi gli interventi legislativi che hanno eroso il regime di specialità disegnato dalla legge n. 49 – con riferimento alla riduzione delle fattispecie per cui è ammissibile il ricorso alla trattativa privata, alla soppressione del fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo abilitato alla gestione fuori bilancio e del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, le cui funzioni di indirizzo e programmazione sono state ricondotte al CIPE – e ricorda come nelle ultime due precedenti legislature non si sia riusciti a raggiungere la conclusione dell'esame dei provvedimenti di revisione organica che pure ha impegnato il Parlamento. In particolare, nella XIII legislatura il Senato approvò il testo unificato licenziato dalla Commissione esteri su proposta del relatore Boco, approvato anche, peraltro con incisive modifiche, dalla Commissione esteri della Camera senza tuttavia ricevere l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento prima della fine della legislatura.

Frattanto, gli impegni assunti a livello internazionale a raggiungere obiettivi condivisi e perseguiti dai paesi del Nord del Mondo (a cominciare dal dimezzamento, entro il 2015, secondo la Dichiarazione del Millennio del 2000, della percentuale della popolazione mondiale in condizioni di povertà; e a tal fine, l'accrescimento delle risorse e finanziarie e tecniche per la cooperazione, come previsto dal Consensus di Monterrey del 2002; nonché l'adozione di strategie comuni di aiuto allo sviluppo in sede di Unione europea e di Comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE) sollecitavano ulteriormente la modifica dell'assetto normativo italiano in materia di cooperazione allo sviluppo.

Nella XIV legislatura venivano presentati in Senato otto disegni di legge, ma i lavori del Comitato ristretto istituito nell'ambito della Commissione esteri si chiudevano senza l'adozione di un testo unificato. Dal raffronto dei progetti di riforma presentati allora, emergeva già come uno dei profili centrali e maggiormente dibattuti fosse la collocazione operativa della cooperazione, se posta entro una apposita Agenzia, o in un Ente per la cooperazione allo sviluppo ovvero in apposito dipartimento nell'ambito della Presidenza del Consiglio o ancora, mantenuta all'amministrazione degli affari esteri. Nel disegno di legge dell'allora presidente della Commissione esteri, il senatore Fiorello Provera, (Atto Senato n. 1881 della XIV legislatura, poi assunto a testo base per i lavori del Comitato ristretto ai fini di un testo unificato) trovava posto l'affermazione

del principio dello «slegamento» dell'aiuto pubblico italiano allo sviluppo (ossia la previsione che i finanziamenti destinati ai paesi in via di sviluppo non siano vincolati all'acquisizione di beni e servizi di origine italiana). Elementi di connotazione erano il riferimento a una programmazione politica su base triennale della cooperazione, ma soprattutto la conduzione di quest'ultima a livello gestionale da parte di una istituenda Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (che l'Atto Senato n. 38 Boco della XIII legislatura definiva nella natura giuridica quale «ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato», dotato di «autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale»), con disciplina delle procedure di affidamento delle puntuali iniziative. Disposizioni specifiche avevano ad oggetto la cooperazione non governativa e quella decentrata. Il testo Provera contemplava, inoltre, l'istituzione di un'apposita Commissione bicamerale, quale sede parlamentare preposta all'indirizzo e al controllo della cooperazione. I lavori del Comitato ristretto non registravano il consenso necessario a procedere, in particolare proprio sulla gestione della cooperazione e specificamente sull'Agenzia, né sulla commissione bicamerale.

Evidenzia quindi come i Parlamenti ed i governi che si sono succeduti in questi anni non siano riusciti a corrispondere alle attese di una incisiva ed organica riforma della legge n. 49 e come, al contrario, alla mancata innovazione legislativa si sia affiancata in questi anni la progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione internazionale, o quanto meno la crescita del divario tra gli impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale e quelli effettivamente onorati. Si è così prodotta una spirale regressiva tra riduzione delle risorse ed obsolescenza della strumentazione istituzionale, ove l'una ha sostenuto ed accelerato l'altra. In particolare, il ritardo nella riforma legislativa ha rappresentato un alibi al rinvio dell'impegno finanziario, con risultati complessivamente negativi anche in termini di credibilità internazionale dell'Italia.

L'oratore sottolinea pertanto come non sia sufficiente semplicemente un nuovo intervento normativo bensì serva una «legge nuova», ovvero una disciplina impostata su principi nuovi, idonei ad affrontare il radicale mutamento del contesto nel quale la cooperazione internazionale si trova ad operare. Il passaggio di secolo, dal Novecento al Duemila, ha aperto infatti uno scenario inedito, segnato dal venir meno dei due bipolarismi che avevano contraddistinto il Ventesimo secolo. Da una parte, quello Est-Ovest, travolto dal crollo del muro di Berlino e sostituito da una breve stagione di unipolarismo, di supremazia incontrastata della superpotenza americana, che sta oggi cedendo il passo, sotto i colpi delle guerre asimmetriche e del fallimento dell'unilateralismo, ad un nuovo e per ora disordinato multipolarismo. Dall'altra, il bipolarismo Nord-Sud, sconvolto dall'emergere, dal Terzo Mondo, di nuovi protagonisti dell'economia e della politica globale, come la Cina, l'India, il Brasile e di vaste aree di instabilità e di inquietudine, a cominciare dal mondo arabo-islamico e dall'Africa sub-sahariana. Dietro la crisi dei bipolarismi del Novecento, si è fatta strada, in altri termini, col cambio di secolo, una realtà nuova, segnata

dalla globalizzazione e dall'interdipendenza, nella loro duplice faccia, da un lato di straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo e, dall'altro, di insostenibilità, innanzi tutto ambientale, dello sviluppo stesso, almeno nella sua attuale configurazione, con la conseguente necessità di ricercare nuovi modelli e di sviluppare nuove forme di *governance* globale.

Le politiche di cooperazione internazionale devono quindi fare i conti con questo radicale mutamento di scenario superando una visione della cooperazione, da un lato, come forma di risarcimento delle colpe del passato coloniale delle potenze europee, e, dall'altro, come forma di mantenimento, più o meno surrettizio, di aree di influenza da parte delle stesse potenze, ovvero come modalità di sostegno del riscatto dei continenti segnati dall'indebita espropriazione di risorse e saperi. Tre modalità diverse di declinare il paradigma dell'«aiuto allo sviluppo», inteso prevalentemente, se non esclusivamente, come trasferimento di risorse, materiali o immateriali, da contesti sviluppati a contesti cosiddetti «in via di sviluppo». Si tratta di modalità a loro volta variamente interpretate da tre diverse tipologie di attori: le grandi agenzie umanitarie, che si sono venute formando in questi anni, specializzate nel seguire le emergenze internazionali; lo strutturarsi della cooperazione governativa come manifestazione di interesse verso aree sulle quali esercitare influenza politica ed economica; il grande, variegato e multiforme mondo delle organizzazioni non governative.

Da tempo è avviato, all'interno delle più avvertite esperienze di cooperazione internazionale, un lavoro di profondo ripensamento del significato della cooperazione stessa, l'elaborazione di un nuovo paradigma, che superi le angustie intrinseche al concetto stesso di «aiuto allo sviluppo», incapace di interrogarsi in modo adeguato sul rapporto con le culture e i saperi locali, sulla sostenibilità e la riproducibilità dei modelli che si vanno a proporre, sull'economicismo usato per descrivere i paesi impoveriti, a partire dai parametri tradizionali con i quali misuriamo le nostre società, e che finisce per ridurre i territori e i popoli beneficiari della cooperazione in una posizione prevalentemente passiva. Un profondo ripensamento che prende le mosse dalla constatazione che la povertà è presente e manifesta in ogni paese del mondo, così come, viceversa, ogni paese è intrinsecamente ricco di culture e saperi oltre che di risorse materiali, di cui le comunità locali devono riappropriarsi mettendole a disposizione di processi di autogoverno, soprattutto locale.

La nuova legge, per essere davvero una «legge nuova» deve essere orientata nella direzione di questo necessario «salto di paradigma», volto ad affermare la centralità del principio di *ownership* (centrato sull'assunzione di responsabilità da parte dei destinatari degli interventi di solidarietà internazionale), ad attivare politiche strutturali nei paesi cooperanti e ad individuare i settori prioritari in cui impegnare il proprio sforzo e i contributi per l'autosviluppo. E volto quindi a spostare l'attenzione verso le relazioni, il partenariato, l'azione dei territori, il riconoscimento dei nuovi soggetti (Università, associazioni, imprese, nuove cittadinanze),

come presupposto per una migliore destinazione delle risorse italiane per la cooperazione internazionale.

Il nuovo paradigma deve investire la cooperazione italiana in tutte le sue diverse dimensioni: da quelle più spiccatamente di politica estera, sia bilaterale che multilaterale (attraverso il sostegno ai programmi europei e del sistema delle Nazioni Unite), sia gli interventi in situazioni di emergenza, sia la cooperazione non governativa, l'attivazione della cooperazione decentrata, le partnership territoriali, la cooperazione di comunità. Tutto questo comporta un aggiornamento ed un riorientamento dell'attività di cooperazione, attraverso modalità di coinvolgimento, da una parte, delle comunità e dei territori coi quali si stabiliscono relazioni di partenariato, affinché essi diventino attori protagonisti e responsabili di uno sviluppo autocentrato, in grado di valorizzare l'unicità dei loro prodotti e di riprodurre e autosostenere produzioni e servizi che vengono avviati attraverso programmi regionali di cooperazione; e dall'altra parte, affinché le comunità italiane interessate sviluppino, a loro volta, una nuova sensibilità nel ricercare coerenza rispetto alla sostenibilità dei consumi e delle stesse produzioni.

Rileva poi come una particolare attenzione, in questo quadro, vada dedicata al tema della costruzione della pace e della riconciliazione. Non è possibile, pena l'inefficacia, separare cooperazione ed elaborazione del conflitto. Anche laddove non siano in atto guerre, l'individuazione del punto di rottura degli equilibri precedenti diviene decisivo se si vuole affrontare in maniera strutturale le ragioni che hanno portato all'impoverimento, alla desertificazione, alla perdita di identità e di capacità, alla limitazione delle libertà e dei diritti della persona. In altre parole la cooperazione, intesa come ricostruzione materiale ma anche sociale ed economica di un determinato territorio, o si accompagna ad un lavoro di ricostruzione di coesione sociale, oppure è destinata al fallimento e alla recrudescenza di conflitti solo momentaneamente sopiti. Per questo la cooperazione deve prestare una specifica attenzione verso le dinamiche che presiedono i conflitti locali; agire sul piano delle relazioni per favorire processi di dialogo fra le diverse comunità presenti su un territorio; sostenere i soggetti locali che agiscono per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e il dialogo interreligioso; supportare i processi di partecipazione e di autogoverno, contro ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla condizione della donna; impegnarsi per garantire un'informazione corretta e diffusa.

Sottolinea, in questo quadro, l'importanza della collaborazione tra la dimensione nazionale e statuale della cooperazione, quella più strettamente connessa con la politica estera del Paese, che non può non vedere il governo in funzione preminente, e la dimensione regionale e locale, ricompresa dal nuovo Titolo V della Costituzione nella fattispecie dei rapporti internazionali, l'unica che può dare effettiva sostanza al metodo del partenariato territoriale. Proprio per questo, la cooperazione decentrata ha bisogno di un più chiaro inquadramento normativo, che eviti una drastica riduzione delle possibilità di iniziativa da parte delle regioni, delle pro-

vince autonome, degli enti locali in genere, un indirizzo che non solo finirebbe per violare il nuovo Titolo V, ma rappresenterebbe anche un nuovo, pesante ridimensionamento del già inadeguato impegno italiano sul versante della solidarietà internazionale e della cooperazione allo sviluppo.

Si sofferma quindi sulla descrizione dei disegni di legge in titolo, dei quali quattro di iniziativa parlamentare e, per la prima volta, uno d'iniziativa governativa di delega al Governo per la riorganizzazione del settore.

In particolare, il disegno di legge governativo (Atto Senato n. 1537) «che è la vera novità nella lunga vicenda della riforma della 49, perché per la prima volta su un tema come questo scende in campo il governo come tale» accoglie l'istituto dell'Agenzia, definita organismo di diritto pubblico con capacità di diritto privato, cui compete l'attuazione degli indirizzi e delle finalità della politica di cooperazione stabiliti dal Ministro degli affari esteri o dal Vice ministro delegato. L'Agenzia, secondo i principi e i criteri di delega, è dotata di autonomia di bilancio e dispone di un fondo unico ove confluiscano le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello stato per l'aiuto allo sviluppo, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze del Ministro dell'economia e finanze per la partecipazione a banche e fondi di sviluppo. Tra gli altri principi richiamati dalla proposta governativa vanno menzionati: il divieto di utilizzo degli stanziamenti destinati alla cooperazione per il finanziamento di attività militari; il principio di slegamento; il riconoscimento della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali; la valorizzazione del ruolo delle organizzazioni non governative; l'attribuzione del controllo sull'attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri o al Vice ministro delegato.

Tra le proposte di riforma di iniziativa parlamentare, appaiono tra loro maggiormente raffrontabili l'Atto Senato n. 1260 (Pianetta e altri) e l'Atto Senato n. 517 (Mantica ed altri) in quanto entrambi mantengono all'interno dell'amministrazione ministeriale degli affari esteri – in capo alla competente direzione generale – la conduzione delle iniziative di cooperazione. Al contempo, mirano a rendere più articolato il vaglio in sede ministeriale delle attività, grazie alla costituzione di un Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (secondo Pianetta) ovvero di un Comitato consultivo e di un Consiglio direttivo (secondo il disegno di legge Mantica, che inoltre prevede l'istituzione, entro la direzione generale, di un servizio definito di supporto operativo nonché di un servizio di controllo e valutazione). Istituiscono inoltre, i due disegni di legge, alcuni albi: dei consulenti tecnici, il disegno di legge Pianetta (che altresì prevede, per le organizzazioni non governative operanti nella cooperazione secondo determinati requisiti, un riconoscimento di idoneità); degli esperti di cooperazione, delle società ed enti di particolare competenza nel settore, delle organizzazioni non governative, il disegno di legge Mantica. Ambedue i disegni di legge prestano attenzione al personale volontario impegnato nella cooperazione. Il disegno di legge Pianetta, insieme, reca puntali disposizioni relative a tale personale se dipendente pubblico.

Infine, i due disegni di legge mantengono alle sedi ordinarie il controllo parlamentare sulle attività di cooperazione.

Il disegno di legge Pianetta, inoltre, precisa i meccanismi di finanziamento e i metodi per attuare una programmazione delle risorse e la scelta delle priorità. Prevede che i mezzi finanziari siano costituiti dagli stanziamenti appositamente nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri; istituisce presso il Mediocredito centrale un Fondo rotativo a valere sul quale vengono concessi dal Ministro dell'economia, su proposta del Ministro degli affari esteri, crediti d'aiuto (elemento di differenziazione, questo rispetto al disegno di legge Mantica, che prevede un fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo). Attenzione è dedicata ai criteri di idoneità delle organizzazioni non governative e alla varietà di personale (da dipendenti pubblici a volontari in servizio civile) impegnato nelle attività di cooperazione. Unico, il disegno di legge Pianetta istituisce presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative ed i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo, nonché la relativa documentazione.

Lungo diversa falsariga si muove il disegno di legge n. 83 (Malabarba) che si caratterizza per l'istituzione di una Commissione bicamerale permanente per il controllo sulle attività di cooperazione e previsione di una struttura (denominata «Ente per la cooperazione allo sviluppo») esterna all'apparato ministeriale per la conduzione delle iniziative. Tra le disposizioni connotanti questo disegno di legge, vi sono anche la previsione che alla politica di cooperazione sovrintenda un apposito ministro senza portafoglio; l'istituzione di un Istituto di credito per lo sviluppo; la previsione di agevolazioni fiscali (ma essa è presente, in forme differenziate, anche negli altri disegni di legge presentati in Senato); l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore; disposizioni relative alla cooperazione decentrata (la cui conformità agli indirizzi centrali sarebbe assicurata da una commissione partitetica) e al commercio equo e solidale. Secondo il disegno di legge Malabarba, è istituito l'Istituto di credito per lo sviluppo (ICS) ai fini della gestione finanziaria e contabile del fondo unico; all'ICS sono trasferite le competenze del Mediocredito centrale.

Diverse le soluzioni predisposte dal disegno di legge n. 1398 (Martone e altri) che prevede l'affidamento delle attività di aiuto pubblico per lo sviluppo ad una specifica agenzia, denominata Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, definita ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, sottoposta alla vigilanza del Ministro per la Cooperazione e la solidarietà internazionale, cui presenta annualmente una relazione sui risultati della propria attività, indi trasmessa alle Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda i mezzi finanziari, prevede un fondo unico i cui stanziamenti sono iscritti appositamente nello stato di previsione del Ministero per la cooperazione. Tra le disposizioni connotanti il disegno di legge Martone, vi sono anche l'i-

stituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui facciano parte associazioni senza fini di lucro e cooperative impegnate nel settore, nonché le previsioni relative alla cooperazione decentrata (ancora nell'ambito del coordinamento svolto dalla commissione partitetica), al commercio equo e solidale, alla situazione dei migranti, alle attività di adozione e sostegno a distanza. Questo disegno di legge reca inoltre la previsione di una scadenza determinata (2015) perché le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo raggiungano un ammontare almeno pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo.

Preannuncia quindi l'assegnazione di un ulteriore testo di cui è proponente (il disegno di legge n. 1599) che si propone in primo luogo di recepire il grande lavoro in atto di ripensamento delle categorie fondamentali della cooperazione internazionale. In questo senso, il disegno di legge abbandona la categoria di «Aiuto pubblico allo sviluppo» (APS), in favore di quella di Contributo italiano alla solidarietà internazionale (CIS). Allo stesso modo, propone di affiancare agli indicatori OCSE/DAC, nuovi parametri di valutazione delle condizioni economiche e sociali di paesi ed aree all'interno di un determinato paese, a partire da quelli utilizzati da UNDP, in grado di rilevare la qualità e le aspettative di vita di una comunità (quali ISU, Indice di Sviluppo Umano – e BEN, Benessere Economico Netto). Il disegno di legge definisce inoltre gli ambiti di competenza e di collaborazione tra lo Stato, le regioni e province autonome e gli enti locali. Istituisce la figura del «vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale», al quale è affidato il coordinamento delle funzioni relative alla politica di solidarietà internazionale. Quanto alla strumentazione istituzionale, distingue tra la funzione di indirizzo, affidata ad un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo, che deve elaborare un programma triennale sul quale chiedere il parere delle Commissioni esteri di Camera e Senato, e quella gestionale, affidata all'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, che sostituisce l'attuale Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo del Ministero degli esteri. Per quanto riguarda la dimensione finanziaria, il disegno di legge n. 1599 propone la creazione di un Fondo unico per il CISl e la gestione del Fondo attraverso l'Istituto di Credito per la Solidarietà Internazionale (ICSI), al quale sono trasferite le competenze relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero. Le risorse da destinare alla solidarietà internazionale sono definite nella misura dello 0,70 del PIL entro il 2015, come previsto dagli Obiettivi del Millennio. Sono previste agevolazioni fiscali per le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale realizzate dai soggetti riconosciuti idonei a tale scopo e vengono regolamentati le figure dei volontari e dei cooperanti internazionali, il commercio equo e solidale, l'apporto alla cooperazione delle associazioni di immigrati.

Osserva infine come la ricchezza e la complessità delle proposte suggerisca di dar vita ad un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato, assumendo il disegno di legge di iniziativa governativa come testo base, mantenendo l'impianto della delega, da rendere più stringente e puntuale, anche valorizzando l'apporto delle altre proposte.

Il presidente DINI, richiamando l'impegno inutilmente profuso dal Parlamento nelle precedenti legislature per giungere alla riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, sottolinea la complessità della materia e ricorda come la Commissione abbia avviato già dallo scorso 15 marzo un'indagine conoscitiva sull'argomento con l'audizione del vice ministro Sentinelli. Tale indagine potrà essere utilmente ripresa nelle prossime settimane sulla base del programma delle audizioni già deliberato, le cui priorità potranno essere eventualmente ridefinite in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)*, nell'esprimere apprezzamento per l'avvio dell'esame dei disegni di legge di riforma per la cooperazione, rileva tuttavia con preoccupazione come lo svolgimento del programma di audizioni preannunciato dal Presidente, possa riflettersi negativamente sull'esigenza che l'Italia possa giungere puntuale ad una serie di appuntamenti internazionali in calendario tra il 2008 e il 2009 sul tema. In questa ottica, nel dichiararsi favorevole all'istituzione di un Comitato ristretto, formula talune osservazioni in ordine all'organizzazione dei relativi lavori, proponendo al riguardo di svolgere in via prioritaria le audizioni di soggetti, enti e organismi in relazione ai profili per i quali maggiore sia la controversia politica, nella prospettiva di elaborare successivamente un testo unificato condiviso sulla base del quale avviare le ulteriori procedure informative.

Il senatore ANDREOTTI *(Misto)*, nel ricordare i passati tentativi di riforma, ritiene opportuno disporre di un documento ricognitivo dei passaggi compiuti nelle passate legislature in materia al fine di articolare il programma delle specifiche audizioni in relazione agli elementi conoscitivi già acquisiti in passato.

Il senatore MANTICA *(AN)*, nel ringraziare il senatore Tonini per la chiarezza e puntualità della sua esposizione, si sofferma su talune questioni metodologiche, rilevando in primo luogo l'esigenza di avviare una compiuta riflessione in ordine alla struttura della riforma, nella prospettiva che possa risultare proporzionata agli impegni che l'Italia può ragionevolmente e realisticamente assumere in sede internazionale con riferimento alla quantificazione degli interventi per la cooperazione, che, attualmente stimata attorno ad un livello medio dello 0,2 per cento sul PIL per gli anni che vanno dal 1994 al 2006, si prevede possano auspicabilmente raggiungere la quota dello 0,25, ovvero dello 0,3 per cento, ben al di sotto degli impegni assunti.

In secondo luogo, sottolinea l'assoluta necessità di individuare un centro unitario di responsabilità per le politiche della cooperazione che sia incardinato nella struttura del Ministero degli affari esteri, rilevando come sia non più accettabile che sussista una sensibile sfera di autonomia in capo al Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento alla determinazione delle scelte relative a fondi e banche internazionali di sviluppo nel quadro della cooperazione multilaterale.

Esprimendo, inoltre, pieno sostegno all'ipotesi di istituire un Comitato ristretto in cui valutare e discutere tutte le proposte che ivi verranno avanzate, a nome della sua parte politica, si dichiara recisamente contrario alla scelta di assumere come testo base il disegno di legge presentato dal Governo, posto che lo strumento della delega legislativa, nonostante il contributo che può essere offerto in una seconda fase dalle Commissioni parlamentari in sede consultiva, costituisce – a suo avviso – un evidente esproprio delle prerogative parlamentari.

Sottolinea, infine, l'esigenza di elaborare un calendario di lavori che sia funzionale al raggiungimento di risultati in tempi brevi.

Il senatore MELE *(SDSE)*, dopo aver ringraziato il relatore per la chiarezza e la puntualità dell'esposizione introduttiva, esprimendo preoccupazione sui tempi di elaborazione di un testo unificato, sottolinea l'esigenza di individuare idonei strumenti volti a razionalizzare la procedura di esame, proponendo al riguardo di individuare specifiche tematiche sulle quali si ritenga opportuno aprire un confronto e avviare utili approfondimenti. Quanto alle obiezioni mosse in ordine alla scelta della delega legislativa quale impianto di base su cui articolare la discussione, pur comprendendone in via di principio le ragioni, evidenzia tuttavia come il Parlamento, chiamato ad offrire un valido contributo nell'esame delle questioni nodali, possa svolgere un ruolo di assoluto rilievo in sede di esame degli schemi di decreti delegati.

Nel sottolineare infine i numerosi punti di tangenza che caratterizzano tutti i disegni di legge presentati in tema di cooperazione, esprime l'auspicio di un'accelerazione nell'individuazione di una piattaforma condivisa.

Il senatore ANTONIONE *(FI)*, nel ringraziare il relatore, sottolinea l'importanza del lavoro svolto nelle precedenti legislature, rilevando come, nonostante non sia giunto a conclusione, abbia offerto tuttavia l'occasione per far emergere i punti più controversi connessi alla disciplina della cooperazione, utili affinché la riflessione attuale possa esplicarsi in modo più completo che in passato.

Nel condividere l'ipotesi di costituire un Comitato ristretto, esprime tuttavia talune perplessità di fondo in ordine al ricorso alla delega legislativa, tenuto conto che, pur non dichiarandosi ad essa pregiudizialmente contrario, apparirebbe contraddittorio affidare, da un lato, al Comitato ristretto il compito di discutere e risolvere nel merito i profili più cruciali relativi alla riforma, lasciando che sia poi il Governo ad assumerne la

piena responsabilità. Quanto al programma delle audizioni preannunciato dal Presidente, si associa all'approccio funzionale delineato dal senatore Martone, senza tuttavia pregiudicare la realizzazione di un programma esaustivo di audizioni, che potrebbe essere svolto anche in modo molto serrato.

Svolgendo infine talune considerazioni sul piano organizzativo, alla luce dell'importanza legata al rango politico rivestito dai rappresentanti italiani quando sono chiamati ad intervenire nelle sedi internazionali, evidenzia le difficoltà connesse all'attuale sistema di ripartizione delle competenze che sussiste nel Ministero degli affari esteri tra le Direzioni geografiche e la Direzione generale per la cooperazione, rilevando al riguardo l'esigenza di pervenire all'elaborazione di un efficace meccanismo di raccordo.

Il senatore FRUSCIO *(LNP)*, alla luce delle intenzioni espresse da tutte le forze politiche di addivenire ad una legge sulla cooperazione che sia fortemente innovativa rispetto alla disciplina vigente, esprime forti preoccupazioni sull'individuazione della proposta governativa di delega quale piattaforma di base per avviare una riflessione su tutti i contributi offerti nell'ambito dei lavori del Comitato ristretto. In proposito sottolinea l'esigenza di pervenire alla definizione di un testo unificato esclusivamente con riferimento alle proposte parlamentari, augurandosi che possa realizzarsi una larga convergenza politica in proposito.

Il presidente DINI, alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito rileva come in relazione all'indagine conoscitiva avviata dalla Commissione sulla cooperazione allo sviluppo e sulla riforma della relativa disciplina si dovrà conciliare l'esigenza di un adeguato approfondimento con quella di uno svolgimento spedito, tale da non rallentare l'*iter* dei provvedimenti in titolo. Al riguardo riscontra peraltro la realtà estremamente composita dei soggetti che partecipano alla cooperazione, di cui l'aiuto statale non è che una componente rispetto alla quale si aggiungono gli interventi degli organismi europei e internazionali, delle organizzazioni non governative e umanitarie, della cooperazione decentrata e del mondo delle imprese.

Riscontrando come sia già disponibile agli atti la cospicua documentazione raccolta nel corso delle analoghe indagini conoscitive condotte nelle precedenti legislature, evidenzia quindi l'importanza, nel merito, di raggiungere delle intese quanto più ampie possibili ai fini di una proficua conclusione dell'*iter* dei disegni di legge in esame. Al riguardo rileva come al Parlamento permanga un significativo potere di controllo e di indirizzo anche nel caso in cui si adotti lo strumento della delega ed auspica tuttavia il raggiungimento del più ampio consenso in ordine all'adozione del testo base per la discussione da parte dell'istituendo Comitato ristretto.

Osserva altresì come sia opportuno evitare di dare luogo alla creazione di una nuova struttura sproporzionata rispetto alle non ingenti risorse disponibili (in ordine alle quali evidenzia la difficoltà di ottemperare

gli impegni internazionali per superare l'attuale quota dello 0,20 per cento del PIL). Ricorda peraltro come paesi molto importanti, come gli Stati Uniti, non dispongano di un organica legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, carenza che frena la loro politica in favore della liberalizzazione del commercio internazionale in quanto non sono in grado, a differenza dell'Unione europea, di accompagnare l'apertura dei mercati con politiche strutturali a sostegno delle economie più deboli.

Rilevando come nella riforma dell'organizzazione del Ministero degli affari esteri fosse stata contemplata l'esigenza di assicurare il raccordo e una ripartizione razionale di compiti e funzioni fra le Direzioni generali competenti per area geografica e le Direzioni generali competenti per materia, come la cooperazione allo sviluppo, avverte inoltre di aver chiesto al Governo l'acquisizione degli atti del Convegno promosso lo scorso 22 maggio scorso dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle istituzioni finanziarie internazionali e l'esperienza dell'Italia nel campo della cooperazione allo sviluppo, dove sono emerse indicazioni interessanti in merito alle opzioni istituzionali adottate in materia di strutture preposte alla cooperazione allo sviluppo nell'ambito dei governi di altri Stati membri dell'Unione europea.

Stante la concomitanza con i lavori dell'Assemblea propone infine di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 30 maggio 2007

46ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(1398) ***MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(1537) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro Patrizia SENTINELLI interviene in ordine alla proposta di costituire un Comitato ristretto per l'elaborazione di un testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, formulata dal relatore nella precedente seduta, esprimendo in primo luogo apprezzamento per l'avvio dell'esame dei provvedimenti di riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo, di cui sottolinea l'urgenza, e per l'interesse manifestato dai senatori già intervenuti nel dibattito. Tale urgenza risulta riconducibile all'esigenza di assicurare una maggiore efficacia della politica della cooperazione posta in essere dall'Italia, comparabile con quella degli altri *partner* e con gli *standard* richiesti nell'ambito della Comunità internazionale.

Soffermandosi sulla questione della scelta dello strumento della delega, che caratterizza il disegno di legge n. 1537 di iniziativa governativa, manifesta l'ampia disponibilità dell'Esecutivo ad individuare nell'istituendo Comitato ristretto una soluzione quanto più condivisa sottolineando tuttavia come tale opzione offra al Parlamento uno strumento che, senza espropriarne le funzioni, è connotato da un utile flessibilità. Cita al riguardo anche la possibilità di adottare, sulla base dell'esercizio della delega disposta dall'articolo 3, comma 3 ma sempre in consultazione con il Parlamento, decreti legislativi integrativi o correttivi dei decreti delegati che disegneranno la riforma. Osserva peraltro come dalla riflessione che è maturata in Parlamento e nella società civile – grazie anche ai tentativi di varare la riforma nelle precedenti legislature – emergano forti punti di sintonia tra le varie posizioni. Le divergenze, che pure permangono, sembrano infatti riconducibili più alle opzioni inerenti alle linee d'intervento che non al quadro normativo.

Rilevando come l'impegno profuso dall'Italia nel campo della cooperazione sia stato esposto in varie sedi – in Parlamento, in occasioni come l'audizione dello scorso 15 marzo, nell'ambito dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione, e in altri ambiti, come il Convegno internazionale sulle istituzioni finanziarie multilaterali e l'esperienza italiana nel campo della cooperazione, organizzata dal Governo lo scorso 22 maggio – sottolinea l'esigenza che, unitamente alla revisione del quadro normativo, l'Italia accresca le risorse disponibili se non vuole porre a rischio la propria credibilità nell'ambito della comunità internazionale. Al riguardo segnala come, dopo l'incremento degli importi disponibili per la cooperazione allo sviluppo già disposto con l'ultima legge finanziaria, si stia adoperando affinché sia raggiunta una quota di spesa in rapporto al PIL pari allo 0,33 per cento entro il 2008.

Il presidente DINI conviene che un aggiornamento della disciplina relativa alla cooperazione allo sviluppo, alla luce delle carenze che sono emerse negli ultimi anni, si rende necessario con urgenza anche al fine di assicurare maggiore incisività alla più generale azione di politica internazionale posta in atto dall'Italia. Sottolinea pertanto l'esigenza di procedere ad un esame nel contempo approfondito e aperto al raggiungimento del più ampio consenso. In tale prospettiva auspica che, nell'ambito del Comitato ristretto che la Commissione ha convenuto in linea di principio di istituire nella precedente seduta, si possa sviluppare *in primis* il più costruttivo confronto sulle questioni sostanziali, valutando in una fase ulteriore la scelta dello strumento della delega.

Pur rilevando come l'elevato livello di indebitamento dell'Italia e la cospicua spesa per il debito rendano difficoltoso raggiungere in tempi brevi livelli di spesa per la cooperazione allo sviluppo, in rapporto al PIL, paragonabili a quelli degli altri *partner* europei, evidenzia che permane in ogni caso l'esigenza di adoperarsi per la definizione di un quadro legislativo nuovo, che possibilmente individui meccanismi sufficientemente snelli e credibili, evitando di dar luogo a sovrastrutture eccessiva-

mente onerose. Ricorda altresì come talora le risorse disposte dalla legge finanziaria per la cooperazione allo sviluppo siano state ingiustificatamente attinte per assicurare la copertura di provvedimenti inerenti a materie assolutamente differenti.

Su proposta del Presidente la Commissione conviene quindi sulla costituzione di un Comitato ristretto al fine di redigere un testo unificato – venendo invitati i Gruppi da parte del Presidende a far pervenire le loro designazioni – e di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 21 giugno 2007

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(1398) ***MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(1537) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(1599) ***TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale***

(Esame del disegno di legge n. 1599, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398 e 1537 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398 e 1537, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1599 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 30 maggio scorso.

Il relatore TONINI *(Aut)* ricorda, con riferimento all'esame dei provvedimenti in materia di cooperazione allo sviluppo, che alla Commissione è stato assegnato anche il disegno di legge n. 1599, di cui è proponente con altri firmatari. Rimettendosi quanto all'illustrazione alla relazione esposta lo scorso 29 maggio, propone quindi di disporne l'esame congiunto con i disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398 e 1537 rinviandone il seguito della trattazione, posto che sugli stessi la Commissione ha sta-

bilito di costituire un Comitato ristretto volto all'elaborazione di un testo unificato lo scorso 30 maggio.

La Commissione conviene e il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Martedì 17 luglio 2007

63ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(1398) ***MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(1537) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(1599) ***TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale***

(1641) ***BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo***

– e petizione n. 508 ad essi attinente

(Esame del disegno di legge n. 1641, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537 e 1599 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537 e 1599, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1641 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 giugno scorso.

Il relatore TONINI *(Aut)* riferisce sul disegno di legge n. 1641, e sulla petizione n. 508 ad esso connessa, proponendo di disporne la con-

giunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537 e 1599 che vertono sulla riforma della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

Il disegno di legge n. 1641, infatti, pur discostandosi come impianto dagli altri provvedimenti con i quali si dispone la congiunzione, offre una serie di spunti sui quali può essere opportuna una riflessione. Si prefigge infatti, all'articolo 2, l'ambizioso obiettivo che le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo e alla riduzione del debito non possono essere inferiori all'ammontare degli impegni assunti in ambito multilaterale e negli accordi bilaterali. Il provvedimento affronta tra l'altro l'esigenza di assicurare la coerenza tra la politica di cooperazione allo sviluppo e la partecipazione alle varie sedi multilaterali. In difformità dagli orientamenti degli altri disegni di legge di iniziativa parlamentare, prevede inoltre importanti deleghe al Governo per disciplinare l'eliminazione dei crediti vantati da soggetti privati italiani nei confronti dei paesi a basso e medio reddito, attraverso un sistema di deducibilità fiscale, nonché per disciplinare la partecipazione dei privati, società e anche ONG al finanziamento di progetti di sviluppo. Tra gli altri aspetti di rilievo segnala l'ipotesi, contemplata all'articolo 8, di promuovere accordi europei e internazionali per il finanziamento di progetti di cooperazione allo sviluppo attraverso un'imposizione fiscale sui movimenti di capitale speculativo di breve periodo, sorta di *Tobin tax*.

Sottolinea pertanto il contributo che potrà essere recato dalle proposte contemplate nel disegno di legge n. 1641 al prosieguo dei lavori del Comitato ristretto che la Commissione ha convenuto di istituire per la redazione di un testo unificato relativamente ai provvedimenti in titolo.

Il senatore BACCINI *(UDC)*, sottolineando l'importanza della cooperazione, allo sviluppo nell'ambito della politica estera e, più in generale, delle relazioni culturali e sociali dell'Italia con il resto del mondo, esprime apprezzamento per la proposta del relatore di procedere all'esame congiunto del disegno di legge n. 1641, di cui è proponente, con gli altri disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo, già all'esame della Commissione.

Il presidente DINI ricorda come da anni si trascini in sede internazionale la discussione sull'ipotesi di finanziare l'aiuto pubblico allo sviluppo, per il quale le risorse di bilancio risultano sempre insufficienti, attraverso l'imposizione sulle transazioni finanziarie a breve termine. In realtà tale misura si è mostrata difficilmente applicabile in quanto richiederebbe l'adozione contestuale da parte di tutti gli Stati del mondo. Ricorda altresì come, in alternativa, taluni Stati, come la Francia, abbiano proposto di finanziare la cooperazione allo sviluppo attraverso l'imposizione di un'apposita tassa, eventualmente di lieve entità, sui viaggi aerei internazionali.

Esprime infine apprezzamento per il progresso dei lavori del citato Comitato ristretto e il fattivo apporto dei suoi componenti.

Il senatore MARTONE *(RC-SE)* dichiara di apprezzare il disegno di legge n. 1641, che consente di riaprire la riflessione su temi quali il finanziamento della cooperazione allo sviluppo attraverso un'imposta sulle transazioni finanziarie a breve termine, che ha incontrato le difficoltà ricordate dal presidente Dini, ovvero sui voli internazionali, osteggiata dai paesi più sensibili per i voli *low cost*, come la Gran Bretagna. Ritiene tra l'altro meritevole di attenzione la proposta di istituire, presso la Presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 9, un osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione debitoria dei paesi poveri e in via di sviluppo, nel cui ambito si potrebbe svolgere una riflessione sulla creazione dei meccanismi più adeguati per far fronte a problemi di insolvenza, valutando altresì le opportune disposizioni di raccordo con la legge n. 209 del 2000 sul debito dei paesi più poveri.

La Commissione conviene infine di disporre la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 1641 e della petizione n. 508 ad esso connessa con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge n. 83, n. 517, n. 1260, n. 1398, n. 1537 e n. 1599 e di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,25.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 3 ottobre 2007

76ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 83, N. 517, N. 1260, N. 1398, N. 1537, N. 1599 E N. 1641 IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Il presidente DINI ricorda che lo scorso 30 maggio la Commissione ha stabilito di costituire un Comitato ristretto volto a redigere un testo unificato relativamente all'esame dei disegni di legge n. 83, n. 517, n. 1260, n. 1398, n. 1537, n. 1599 e n. 1641, in materia di cooperazione allo sviluppo. In proposito sottolinea il proprio apprezzamento per il lavoro fin qui svolto dal suddetto Comitato ristretto, grazie anche all'operosità del relatore Tonini e degli altri componenti, il quale, tuttavia, sembra essere giunto ad una situazione di *impasse* a proposito dell'ipotesi di istituire un'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale e dei compiti ad essa eventualmente assegnati.

Al riguardo ritiene tuttavia che sia possibile giungere a soluzioni normative che consentano di sbloccare il dibattito preliminare sull'individuazione di un testo unificato da utilizzare come base di discussione. Posto, infatti, che su nessuno dei suddetti disegni di legge sembra essere emerso un consenso sufficientemente ampio per adottarlo come testo base, l'elaborazione di un testo unificato, che potrà essere naturalmente affinato nella fase emendativa, risulta altamente auspicabile per il buon esito del percorso di riforma che – ricorda – è stato inutilmente avviato nel corso delle precedenti legislature e che, proprio per l'impossibilità di conseguire un ampio consenso, non è finora mai giunto a conclusione. Evidenzia tuttavia come da parte delle forze politiche e degli operatori del settore sia fortemente sentita la necessità di pervenire ad una revisione della disci-

plina in materia di cooperazione allo sviluppo per adeguare la legislazione vigente alle mutate esigenze del quadro interno e internazionale.

Rileva quindi che, anche nella XIII legislatura, il provvedimento licenziato dal Senato non completò il proprio *iter* presso l'altro ramo del Parlamento per l'insorgere dei contrasti connessi all'istituenda agenzia la quale, peraltro, all'epoca veniva configurata come un organismo volto essenzialmente alla gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo di competenza del Ministero degli affari esteri. In questa legislatura, secondo il disegno di legge delega presentato dal Governo (A.S. 1537) ed altri provvedimenti, la suddetta Agenzia verrebbe ad assumere una fisionomia ancora più rilevante, correlata al proposito di attribuirle non solo gli interventi di cooperazione di competenza del Ministero degli Affari esteri bensì, più in generale, tutti gli interventi di cooperazione posti in atto dalle pubbliche amministrazioni nel loro complesso.

Posto che tale ambizioso obiettivo, da un lato, sembra acuire i motivi di contrasto insorti nel passato, dall'altro, non si può escludere *a priori* che l'esperienza fin qui maturata possa consentire di individuare delle soluzioni di compromesso fra le varie impostazioni. Ad esempio, dato che alla suddetta agenzia potrebbe essere attribuito il compito di gestire fondi pubblici, si potrebbe prevedere che alla stessa sia preposto un organismo, consiglio di amministrazione o comitato direttivo, composto in maggioranza di rappresentanti delle pubbliche amministrazioni interessate. Ricorda peraltro che nell'ambito dei lavori del suddetto Comitato ristretto sono già stati individuati, per alcuni aspetti, delle ipotesi di compromesso, come la disponibilità offerta dal Governo, che ha presentato il citato disegno di legge delega n. 1537, ad adottare come testo base per la discussione un impianto di legge ordinaria che si limiti a conferire la delega al Governo solo per alcuni profili ben circoscritti.

Invita pertanto i componenti del Comitato ristretto a proseguire l'attività in tale sede nella prospettiva di pervenire all'elaborazione di un testo unificato quanto più largamente condiviso, come appare opportuno su un aspetto così delicato della politica estera quale la cooperazione allo sviluppo.

La Commissione prende atto delle comunicazioni del Presidente e, non essendovi osservazioni, conviene che il Comitato ristretto sui disegni di legge in materia di cooperazione allo sviluppo prosegua la propria attività compatibilmente con le disposizioni sull'organizzazione dei lavori durante la sessione di bilancio.

La seduta termina alle ore 16.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 5 dicembre 2007

91ª Seduta

Presidenza del Presidente
DINI

Intervengono il vice ministro degli affari esteri Danieli e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(1398) ***MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(1537) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(1599) ***TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale***

(1641) ***BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo***

– e petizione n. 508 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 17 luglio scorso.

Il presidente DINI ricorda che nella seduta della Commissione di ieri sono emersi forti rilievi, unanimemente condivisi, sull'inopportunità della presentazione alla Camera, da parte del Governo, dell'emendamento 31.02 al disegno di legge finanziaria del 2008 (A.C. 3256), volto a istituire l'A-

genzia per la cooperazione allo sviluppo. E' stato infatti osservato che tale iniziativa vanifica il lavoro fin qui svolto dalla Commissione in relazione all'esame dei disegni di legge in titolo, in ordine ai quali è stato costituito un Comitato ristretto coordinato dal relatore Tonini che ha operato con grande laboriosità per delineare un testo unificato che appare idoneo a superare i limiti degli altri provvedimenti, ivi incluso quello di iniziativa governativa (A.S. 1537).

Al riguardo, dopo aver espresso vivissimo apprezzamento per lo spirito costruttivo dimostrato dai senatori, di maggioranza e di opposizione, che hanno partecipato all'attività del suddetto Comitato ristretto, comunica che il Ministro degli affari esteri, informato del dibattito svoltosi in Commissione, ha dichiarato la disponibilità del Governo a ritirare il suddetto emendamento sottolineando tuttavia l'esigenza che si possa accelerare l'*iter* dei disegni di legge in titolo, il cui testo unificato, alla luce del proficuo lavoro svolto dal citato Comitato ristretto, dopo la necessaria fase emendativa in Commissione, potrebbe essere licenziato dalla stessa in Assemblea entro la fine del prossimo mese di gennaio ovvero con i primi giorni di febbraio.

Invita pertanto il relatore Tonini a riferire sui risultati dell'attività del Comitato ristretto e ad illustrare il testo unificato elaborato a seguito della cospicua attività istruttoria ivi svolta.

Il relatore TONINI *(Aut)* riferisce sull'attività del Comitato ristretto, costituito lo scorso giugno e che ha tenuto circa 30 riunioni, alla luce dei cui risultati ha ritenuto di presentare alla Commissione un testo unificato per i disegni di legge in titolo (pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta), che propone di assumere quale base per il seguito dell'esame. Riscontrando come sia emerso un generale consenso su ampia parte del suddetto testo, rileva tuttavia che sullo stesso risultano in atto permanere delle riserve da parte di taluni componenti del Comitato ristretto con riferimento all'istituzione di un'Agenzia per la cooperazione e ad altri punti. Dopo aver osservato che il citato Comitato ristretto ha già concluso da alcune settimane i lavori e che il testo unificato non è stato presentato prima alla Commissione solamente per un atto di cortesia istituzionale nei confronti del Governo, il cui rappresentate non è potuto infatti intervenire per via di concomitanti impegni internazionali, dà atto a tutti i componenti del Comitato ristretto dell'apporto fattivo e collaborativo arrecato.

Passando all'illustrazione del testo unificato rileva come nel Capo I si sia cercato di delineare i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo, tenendo conto dell'evoluzione che si è verificata nell'ambito dell'ordinamento e delle relazioni internazionali successivamente all'adozione della legge n. 49 del 1987, che attualmente disciplina la materia, sancendo, da un lato, il carattere solidaristico della cooperazione, volta alla costruzione di relazioni fondate sui principi di indipendenza e di partenariato e, dall'altro, che essa costituisce parte integrante della politica estera.

Il Capo II delinea l'indirizzo, il governo e il controllo della cooperazione precisando che la responsabilità politica aspetta al Ministro degli affari esteri prevedendo, all'articolo 3, l'elaborazione di un documento triennale di programmazione e di indirizzo, aggiornato annualmente, approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli affari esteri attraverso un procedimento che prevede il coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata Stato – Regioni ed Enti locali e della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, rappresentativa dei soggetti della società civile. Il Capo II reca inoltre disposizioni volte ad assicurare un migliore raccordo fra il Ministero degli affari esteri ed il Ministero delle finanze, la cui necessità è stata sovente riscontrata dalla Commissione, formalizza l'istituzione di un Vice Ministro competente *ad hoc* nonché di un fondo unico cui dovrebbero confluire tutte le risorse destinate attualmente ad iniziative di cooperazione, salvo quelle di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), che costituisce la principale differenza rispetto all'impianto del disegno di legge di iniziativa governativa.

Il Capo III definisce gli ambiti di applicazione con riferimento ai contributi multilaterali, alle relazioni bilaterali, alle iniziative di carattere multibilaterale, all'emergenza umanitaria e alla più complessa questione della cooperazione decentrata e del coordinamento, in tale materia, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali.

Evidenzia quindi come il Capo IV, relativo all'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione e la solidarietà internazionale, costituisca la parte più controversa del testo in esame in quanto proprio sul ruolo e sulla fisionomia della istituenda Agenzia sono emerse delle opinioni divergenti. Al riguardo precisa che l'articolo 14 si basa sull'impianto di massima del disegno di legge di iniziativa governativa da cui si differenzia, tuttavia, in quanto viene accentuato il carattere esecutivo dell'Agenzia stessa snellendone la struttura (imperniata sulla figura del direttore e sopprimendo organi collegiali previsti dal disegno di legge n. 1537 come il Comitato direttivo) e vengono rimossi quegli elementi che ne avrebbero potuto configurare un ruolo politico, che spetta invece al Ministro e al CICS.

Dopo aver rilevato che i Capi V e VI sono rispettivamente dedicata alla partecipazione della società civile e alle norme transitorie e finali conclude sottolineando come un altro elemento che caratterizza il testo proposto rispetto al disegno di legge-delega presentata dal Governo è che il conferimento della delega, nel testo unificato, viene circoscritto alla disciplina della istituenda Agenzia di cui all'articolo 14 e del servizio civile del volontariato internazionale di cui all'articolo 16, restando gli altri profili regolati da norme di legge ordinaria.

Propone infine di riprendere l'indagine conoscitiva sulla politica della cooperazione allo sviluppo e sulle prospettive di riforma della relativa disciplina, sospesa dalla Commissione lo scorso 15 marzo, al fine di ascoltare i soggetti previsti nel relativo programma. In relazione all'esigenza del Governo, rappresentata dal presidente Dini, di delineare le fasi succes-

sive dell'*iter* del provvedimento in titolo, rileva quindi che, dopo lo svolgimento delle audizioni previste nell'ambito della citata indagine conoscitiva – che dovrebbero essere incentrate sulla valutazione dell'articolato testé illustrato – la Commissione potrebbe procedere celermente alla fase emendativa, subito dopo la pausa natalizia delle attività parlamentari, per licenziare il provvedimento per l'Assemblea nelle prime settimane di lavoro del prossimo anno.

Il senatore MANTICA *(AN)* prende atto delle comunicazioni del Presidente sulla disponibilità del Governo a ritirare l'emendamento n. 31.02 presentato alla Camera dei deputati sul disegno di legge n. 3256 (Legge finanziaria 2008), relativo all'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione, che peraltro in atto non risulta ancora ritirato.

Dopo aver precisato che la disponibilità ad accettare come testo base l'articolato appena illustrato dal relatore non implica, come da questi correttamente rilevato, un consenso preliminare sulle norme ivi indicate, si sofferma sui punti nodali su cui si è incentrato il lavoro del citato Comitato ristretto. In proposito evidenzia, in primo luogo, l'ampio consenso emerso sull'esigenza che la direzione politica della cooperazione allo sviluppo resti riferita al Ministero degli affari esteri quale componente della politica estera dell'Italia.

In secondo luogo rileva come il citato Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo sia suscettibile di offrire la soluzione in ordine alla controversia sul ruolo da attribuire all'istituenda Agenzia. Il CICS, infatti, dovrebbe costituire il luogo delle decisioni politiche, divenendo più chiaramente l'Agenzia un organismo esecutivo. Non appare infatti ammissibile che a questa possano essere demandate funzioni di natura prettamente politica quali l'interlocuzione con i governi dei paesi beneficiari di operazioni come la concessione di contributi al bilancio o di crediti agevolati.

Riscontra inoltre fra le questioni meritevoli di particolare approfondimento, in quanto presentano profili ancora controversi, il tema del raccordo con le Regioni – su cui condivide con il relatore l'obiettivo di un maggior coordinamento con lo Stato ma non ritiene realistico che si possa applicare efficacemente il complesso meccanismo di coordinamento dianzi delineato – e quello della collocazione dell'istituendo fondo unico. Posto che sarebbe auspicabile veder convergere nel fondo unico per la cooperazione indicato dal relatore anche le risorse attualmente gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, rileva come costituisca un dilemma l'attribuzione della relativa gestione: il suo affidamento al Ministero degli affari esteri potrebbe infatti essere percepito come un improprio assorbimento da parte di tale Dicastero di risorse che attualmente sono attribuite ad altri ministeri per la gestione di iniziative di cooperazione di loro competenza; per altro verso, la sua collocazione nell'ambito dell'Agenzia accentuerebbe il ruolo politico di quest'ultima. Una terza soluzione di mediazione potrebbe essere allora l'affidamento del citato fondo unico alla gestione da parte del CICS, che assicurerebbe la necessaria collegialità

nella sua direzione. Al riguardo invita il relatore ad approfondire la fattibilità normativa amministrativa e contabile di tale opzione.

In conclusione rileva come il testo unificato presentato dal relatore non raccolga il consenso della sua parte politica, in quanto l'impianto resta eccessivamente vicino al disegno di legge n. 1537 di iniziativa governativa, ma possa costituire una base di discussione in relazione alla quale si riserva di verificare, nella fase emendativa, le possibili convergenze.

Il senatore Furio COLOMBO *(PD-Ulivo)* riscontra l'esigenza di apportare degli interventi di coordinamento al testo proposto dal relatore.

Su proposta del presidente DINI, che rileva come la fase emendativa offrirà l'occasione per affinare ulteriormente il già pregevole articolato illustrato dal senatore Tonini, la Commissione, infine, conviene di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame dei disegni di legge in titolo il testo unificato dianzi proposto dal relatore e di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

Prospetto delle sedute del Comitato ristretto

5 giugno 2007
19 giugno 2007
26 giugno 2007
28 giugno 2007
4 luglio 2007
5 luglio 2007
10 luglio 2007
12 luglio 2007
13 luglio 2007
18 luglio 2007
19 luglio 2007
25 luglio 2007
26 luglio 2007
1º agosto 2007
2 agosto 2007
11 settembre 2007
12 settembre 2007
20 settembre 2007
3 ottobre 2007
17 ottobre 2007
23 ottobre 2007
7 novembre 2007
13 novembre 2007
21 novembre 2007
28 novembre 2007
4 dicembre 2007

2. DISEGNI DI LEGGE, PETIZIONE E TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 83

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si ispira al principio generalissimo che le attività di cooperazione costituiscono, per la Repubblica nel suo complesso, oggetto di un dovere internazionale di solidarietà, reso oggi più che mai attuale dall'approfondirsi dei rapporti tra i popoli e tra gli Stati e dalla crescita delle disparità nei livelli e nelle condizioni di vita, ripetutamente evidenziata dai rapporti delle organizzazioni internazionali.

L'effettuazione di politiche di cooperazione allo sviluppo da parte dei Paesi economicamente più avanzati, tra i quali indubbiamente si colloca il nostro, non può costituire un *optional*, ma costituisce l'adempimento di un elementare dovere giuridico, previsto dagli articoli 1, paragrafo 3, 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848.

La realizzazione di tali politiche, d'altronde, obbedisce a un imperativo di buon senso, data la sempre maggiore e più approfondita dipendenza tra le varie economie e società. La stessa presenza ed immagine del nostro Paese sulla scena internazionale appaiono meglio garantite, a nostro avviso, da una politica di cooperazione allo sviluppo congrua, efficace e coerente, che da altri mezzi.

È dunque nostro compito dotarci di strumenti normativi e organizzativi adeguati al perseguimento di tali scopi. L'esperienza compiuta in questo settore negli ultimi anni, pur non priva di episodi e fatti positivi, ha dimostrato, a nostro parere, l'esigenza di una radicale riforma, che si sostanzi in profonde e importanti modifiche dei meccanismi preposti alla decisione, all'attuazione e al controllo della cooperazione allo sviluppo. Questo non solo per evitare il ripetersi di episodi criminosi, che pure ci sono stati, ma più in generale per far sì che il perseguimento delle grandi finalità di alto valore morale e civile internazionale che deve proporsi l'intervento di cooperazione non sia ostacolato e soffocato dal prevalere di logiche con esse contraddittorie. Va, inoltre, oggi decisamente invertita la tendenza alla costante diminuzione degli impegni finanziari, che non riguarda solo il nostro Paese, ma l'insieme dei Paesi dell'occidente, anche se da noi tale fenomeno ha assunto un'ampiezza tale da farci precipitare agli ultimi posti della classifica dei Paesi donatori, il che rappresenta un ingiustificabile passo indietro che mina a fondo la credibilità del nostro Paese in tutte le sedi internazionali.

Per tutti questi motivi, si rivela oggi necessaria ed urgente un'ampia riforma della cooperazione allo sviluppo. Le politiche fin qui perseguite, infatti, oltre che dar luogo a taluni scandali sui quali la magistratura appare ancora lungi dall'aver fatto una luce piena e soddisfacente, hanno mostrato limiti e carenze evidenti. Su tutto ciò vi è oramai una ricca e concorde pubblicistica. Bisogna d'altronde tornare a sottolineare il lavoro compiuto dalla Commissione bicamerale di inchiesta nel corso della XII legislatura, conclusosi con una relazione cui il nostro gruppo ha voluto aggiungere, per irrinunciabili esigenze di chiarezza, una propria relazione integrativa.

Il presente disegno di legge rappresenta, a nostro avviso, un tentativo organico e completo di riformare e razionalizzare la cooperazione allo sviluppo, superando le gravi carenze che hanno portato negli anni scorsi, oltre che al proliferare di gravi scandali, a numerosi episodi di inefficienza, compromettendo la credibilità della relativa politica sia

nei confronti dei Paesi *partner* che nei confronti dell'opinione pubblica.

Esso costituisce, al tempo stesso, un contributo ad un dibattito che ci auguriamo si arricchisca di nuovi apporti, al fine di pervenire a una riforma effettiva in tempi brevi. Il presente disegno di legge si basa sui punti fondamentali di seguito indicati.

Abbiamo in primo luogo ritenuto che andassero distinti fra loro, per elementari esigenze di buona amministrazione, tre momenti fondamentali: indicazione delle linee politiche di fondo, con l'identificazione dei Paesi e dei settori prioritari; programmazione ed attuazione degli interventi; controllo degli effetti degli interventi.

È nostra opinione, fondata su anni di esperienza, che il primo compito debba spettare al Parlamento e al Governo nel suo complesso. Se infatti insostituibile resta, come è ovvio, il ruolo del Ministero degli affari esteri, è altresì evidente che la politica di cooperazione, per le sue implicazioni, non può essere delegata ad un settore, per quanto importante, dell'amministrazione statale, quale il Ministero degli affari esteri. In questo senso, l'identificazione di un Ministro senza portafoglio per la cooperazione allo sviluppo sembra garantire meglio le esigenze della politica di cooperazione, che sono al tempo stesso di collegamento e rapporto costante con un insieme complesso e ramificato di altre politiche verso i Paesi terzi, e di autonomia e rilevanza specifica degli obiettivi perseguiti e degli interessi da soddisfare. La programmazione e l'attuazione degli interventi vanno, d'altro canto, affidate ad un unico centro, dotato dei necessari livelli di autonomia e professionalità. Proponiamo a tale fine l'istituzione di un ente apposito, l'Ente per la cooperazione allo sviluppo, nella cui direzione e gestione possano armonicamente ricomporsi le differenti e molteplici componenti, sia quelle provenienti dall'amministrazione pubblica dello Stato e delle autonomie territoriali, sia quelle di diretta espressione della società civile.

Il controllo, infine, va delegato ad organi diversi da quelli chiamati a programmare ed attuare la politica, in particolare istituendo, in conformità ad una proposta emersa, con consenso pressoché unanime, in seno alla citata Commissione parlamentare di inchiesta, una Commissione parlamentare permanente e prevedendo la massima trasparenza delle scelte e degli atti.

In secondo luogo, la politica di cooperazione, per la sua importanza strategica e le sue motivazioni peculiari, rappresenta un *proprium* che non può essere confuso con altre politiche, come quella di promozione del commercio estero. La politica di cooperazione deve essere svolta in modo efficiente, tenendo presenti le sue finalità specifiche ed esclusive. Ciò vale anche nei confronti delle politiche di aiuto umanitario d'emergenza, le quali vanno distinte da quelle di cooperazione allo sviluppo. Ecco perchè il presente disegno di legge non prende in specifica considerazione gli aiuti d'emergenza, cui potrà essere dedicata una apposita disciplina.

Va comunque prestata estrema attenzione nell'evitare il ripetersi degli errori del passato con la moltiplicazione dei centri e delle procedure di spesa, con i conseguenti effetti in termini di irrazionalità, ingestibilità e incontrollabilità dell'insieme delle politiche prestate nei confronti dei Paesi «delle periferie del Pianeta».

Va attribuita, infine, la massima attenzione e possibilità di agire ai diversi settori sociali, incentivando la cooperazione decentrata svolta dalle autonomie territoriali, eliminando l'idoneità per le organizzazioni non governative intesa come requisito di casta, e sostituendola con un criterio di ammissibilità dei programmi, così come avviene attualmente in sede di Unione europea, dando voce in capitolo anche alle popolazioni dei Paesi *partner*, esaltando il ruolo degli immigrati, vero e proprio cordone ombelicale fra la nostra società e quelle dei Paesi di provenienza, nonché dando spazio a fenomeni

nuovi e di grande interesse come il commercio equo e solidale.

Il presente disegno di legge consta di sei capi e di 29 articoli.

Il capo I, denominato «Princìpi fondamentali e norme generali» ripropone, all'articolo 1, le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo.

Quindi, all'articolo 2, il disegno di legge si sofferma su quelli che, a nostro parere, devono essere e rimanere gli ambiti rigorosamente definiti della cooperazione, da non confondere con quelli di altre politiche, per i quali il nostro ordinamento giuridico predispone strumenti specifici.

In questo senso, l'articolo 3 configura il quadro direttivo della politica di cooperazione, delineando una «triangolazione» fra Governo, Parlamento ed un ente di nuova istituzione, dotato dei mezzi e delle professionalità necessari a gestire gli interventi.

L'attribuzione al Governo dei poteri di definizione degli indirizzi della politica di cooperazione, lungi dal comportare una svalutazione del rilievo di politica estera degli interventi in questione, ne sottolinea al contrario l'esaltazione, tanto più che si coniuga con l'attribuzione al Parlamento, mediante una apposita Commissione parlamentare bicamerale permanente, di importanti poteri di controllo e di indirizzo (articolo 4). Ne consegue, altresì, la necessità dell'individuazione di una sede ministeriale apposita, strettamente coordinata con le altre amministrazioni titolari di poteri in materie affini, prima fra tutte il Ministero degli affari esteri e, ovviamente, con la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri.

Abbiamo voluto, in tal modo, sancire il principio secondo il quale la cooperazione è parte della politica estera italiana e non certo suo strumento, come da qualche parte si prospetta con un'evidente regressione rispetto alla stessa esperienza della legge 26 febbraio 1987, n. 49. La cooperazione, infatti, costituisce a ben vedere una delle basi fondamentali della politica estera del nostro Paese nei confronti dei Paesi «delle periferie del Pianeta», ispirata al fondamentale principio pacifista ed internazionalista di cui all'articolo 11 della nostra Costituzione. Trova spazio, in questo quadro, l'attribuzione a regioni ed enti locali di poteri di iniziativa e di attuazione nel campo della cooperazione cosiddetta «decentrata», da condurre, ovviamente, nel rispetto delle finalità della legge e degli indirizzi generali di politica estera approvati dal Parlamento e dal Governo (articoli 3 e 23), con la previsione di un'apposita commissione paritetica destinata a garantire una gestione per quanto possibile coordinata e concordata degli interventi. Analogo intento chiarificatore perseguono gli articoli 5 e 6, dedicati, rispettivamente, ai *partner* e agli esecutori della cooperazione, mentre gli articoli 7 e 8 disegnano, rispettivamente, l'oggetto e le modalità della politica di cooperazione. Sull'importanza di queste ultime, in particolare, non si insisterà mai abbastanza, dato il valore strategico che assumono i «piani-Paese», nei quali inserire organicamente gli interventi. Una scommessa che finora gli organismi preposti alle attività di cooperazione sono riusciti a vincere troppo raramente.

Il capo II è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'ente per la cooperazione allo sviluppo (articoli 9-15), mentre il capo III (articoli 16-19) disciplina il finanziamento degli interventi, mediante un fondo unico nel quale sono destinati a confluire gli stanziamenti finora sparsi in vari capitoli e tabelle del bilancio statale. Il fondo viene gestito da un apposito istituto di credito allo sviluppo.

Il necessario concorso della società civile alla progettazione e attuazione degli interventi è oggetto del successivo capo IV (articoli 20, 21 e 22), che è dedicato alle entità senza fini di lucro che operano nel settore e allo *status* dei cooperanti.

Il capo V (articoli 23, 24 e 25) si sofferma, poi, su taluni fenomeni che presentano grandi potenzialità: la cooperazione de-

centrata, la partecipazione degli immigrati provenienti dalle periferie del mondo, il commercio equo e solidale. Quest'ultimo, in particolare, si presenta come elemento di costruzione di nuovi rapporti tra Paesi del nord e sud del mondo o, meglio, tra centri e periferie del sistema economico mondiale, in quanto relazione di lunga durata tra organizzazioni senza fini di lucro dei Paesi sviluppati e gruppi di produttori dei Paesi *partner* con l'obiettivo di sostenere i processi di autosviluppo di queste realtà produttive.

Il disegno di legge si conclude con un capo VI (articoli 26-29), che contiene alcune disposizioni transitorie, destinate a garantire il necessario avvio dei nuovi meccanismi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione repubblicana ed alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali, in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emarginazione sociale, la promozione e la difesa della

democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro del 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

g) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e la formazione professionale.

2. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, utilizzando l'apporto professionale degli immigrati provenienti dai Paesi delle periferie del mondo ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

3. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo

del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile tra i Paesi sviluppati ed i Paesi in via di sviluppo e si impegna a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai sensi del comma 3.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

Art. 3.

(Organizzazione e governo della cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro senza portafoglio per la cooperazione allo sviluppo, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, gli indirizzi e le finalità di tale politica, assicurando anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibi-

laterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.

2. È istituito l'Ente per la cooperazione allo sviluppo (ECS), ente pubblico cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, coordinare e controllare gli interventi da svolgere per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro e dalle società cooperative di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 23.

3. Gli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo sono stabiliti ed aggiornati ogni anno dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, che si avvale della collaborazione dell'ECS, e sono sottoposti al Parlamento per l'approvazione. Nello stabilire tali indirizzi il Consiglio dei ministri tiene conto, in particolare, della valenza di politica estera degli interventi di cooperazione.

4. L'ECS elabora ogni anno una relazione previsionale e programmatica, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 3.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno l'ECS predispone il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente, che è trasmesso dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo al Parlamento per l'approvazione, unitamente a una dettagliata relazione illustrativa di tutte le attività realizzate e di tutti i finanziamenti accordati.

6. Le regioni, le province, i comuni e le comunità montane possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, promuovendo nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 23, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi. Le regioni stabiliscono normative quadro in materia di coope-

razione allo sviluppo che, nel rispetto degli articoli 1 e 2, nonché dell'autonomia degli enti territoriali infraregionali, tendono al massimo coinvolgimento dei soggetti politici, sociali ed economici presenti nel territorio regionale.

Art. 4.

(Controllo della cooperazione allo sviluppo e istituzione di una Commissione parlamentare permanente per la cooperazione allo sviluppo)

1. Le attività di cooperazione allo sviluppo e i relativi regolamenti e atti di indirizzo sono soggetti al controllo e alla verifica di una Commissione parlamentare permanente per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Commissione», composta da dieci deputati e dieci senatori, nominati, proporzionalmente ai gruppi presenti in Parlamento, dai Presidenti delle due Camere assicurando la presenza di un rappresentante per ogni gruppo.

2. La Commissione si avvale di una struttura costituita da un congruo numero di esperti cui viene attribuito il compito di vigilare sull'ECS, al fine di garantire il rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, nonché delle norme amministrative, contabili e di buona amministrazione. A tale fine gli esperti possono accedere alla documentazione in possesso dell'ECS e redigere in ogni momento, anche a titolo individuale, relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ECS e sui singoli interventi.

3. La Commissione è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni ed i pareri di cui al comma 2 ed a pronunciarsi in merito entro tre mesi dalla relativa trasmissione.

4. Per valutare gli effetti degli interventi e delle politiche di cooperazione la Commissione può avvalersi anche dell'ausilio di soggetti specializzati esistenti a livello nazionale ed internazionale.

5. I fondi necessari al funzionamento della Commissione e della struttura di esperti gravano per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, residenti nei Paesi *partner,* nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate dalla Commissione.

2. Non possono essere destinatari degli interventi previsti dalla presente legge, e decadono da ogni beneficio da essa previsto, i Governi che, a giudizio della Commissione:

a) si rendono responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;

b) non garantiscono la libertà di associazione e di sciopero da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;

c) non contrastano con ogni mezzo lo sfruttamento del lavoro minorile e la riduzione in schiavitù;

d) destinano alla spesa militare o di polizia un finanziamento che, sempre a giudizio della Commissione, risulta eccessivo rispetto a quello sostenuto per soddisfare i bisogni sociali della popolazione.

3. Nei casi previsti dal comma 2 è tuttavia possibile attuare, mediante i soggetti di cui all'articolo 20, interventi che abbiano come dirette destinatarie le popolazioni civili e che siano discussi e negoziati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 6.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ECS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 20, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane o loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione, l'ECS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione è promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e sono utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in questo senso è attribuito alle iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto è esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche sono specificatamente approvate dall'ECS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare il lavoro dei propri dipendenti, l'ambiente o la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 7.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità ed interscambio tra i popoli rientrano, tra l'altro, nell'attività di cooperazione:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo integrato e l'attuazione delle iniziative atte a perseguire, nei Paesi *partner*, le finalità di cui all'articolo 1;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali e sportivi fra l'Italia ed i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 25;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;

g) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

h) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, comuni, province, altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 20 ed omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

i) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo legati né associabili a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) per l'accesso ai crediti di aiuto.

4. I crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi *partner* a più basso reddito e maggiormente indebitati, già concessi a titolo di aiuto allo sviluppo ai sensi delle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 9 febbraio 1979, n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere annullati nei limiti e nei modi previsti dalla legge 25 luglio 2000, n. 209.

Art. 8.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione, l'ECS redige un piano-Paese, da aggiornare periodicamente. Qualora lo ritenga opportuno, l'ECS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati o nel medesimo Stato.

2. Il piano-Paese di cui al comma 1 deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese e, salvo che nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.

3. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere discusso con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate.

4. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento di compatibilità ambientale, ai sensi della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, recepita ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni. Tale valutazione deve, inoltre, essere estesa al lungo e medio periodo. Particolare attenzione è dedicata, nella verifica di tale impatto, alle tecnologie utilizzate, che devono essere appropriate alla situazione socio-economica del Paese in cui si svolge l'intervento e sostenibili dal punto di vista

dei loro effetti, anche di lungo termine, in base alle reali possibilità di futura gestione autonoma con l'impiego delle risorse locali.

5. Ogni intervento di cooperazione è, altresì, sottoposto a valutazione di impatto di genere secondo i criteri contenuti nella dichiarazione e nel programma di azione adottati dalla quarta Conferenza mondiale sulle donne, svoltasi a Pechino dal 4 al 15 settembre 1995, ed ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 1997.

6. Gli interventi sono, altresì, sottoposti a valutazione di impatto sull'infanzia, secondo i criteri contenuti nelle Convenzioni citate all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

CAPO II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ECS

Art. 9.

(Compiti dell'ECS)

1. L'ECS promuove, finanzia, coordina ed esegue gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, tenendo presente il quadro più generale delle attività di cooperazione allo sviluppo svolte a vari livelli dagli Stati membri dell'Unione europea, dagli organismi e istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni internazionali.

2. L'ECS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al principio di trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 10.

(Direttore generale)

1. Il direttore generale dell'ECS è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo. La nomina è approvata dalla Commissione. Il direttore generale dura in carica cinque anni.

2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ECS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ECS.

Art. 11.

(Consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione dell'ECS è composto dal direttore generale e da dieci membri, di cui uno nominato dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno nominato dal Ministro degli affari esteri, tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal personale dell'ECS addetto alla valutazione, attuazione e sorveglianza dei progetti, uno nominato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno nominato dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e uno nominato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano di diritto quattro membri nominati dal comitato direttivo della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 21, senza diritto di voto.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e non sono rieleggibili. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in carica cinque anni e non è rieleggibile.

3. I membri del consiglio di amministrazione vigilano, sotto la loro personale responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

4. Il consiglio di amministrazione approva annualmente la relazione previsionale e programmatica e la relazione dettagliata sull'attività di cooperazione allo sviluppo.

5. Il consiglio di amministrazione delibera in modo specifico l'approvazione dei progetti sottoposti all'ECS e può rifiutare, con propria decisione motivata, l'approvazione di tutti i progetti sottoposti all'ECS. È escluso il ricorso alla trattativa privata per gli interventi, affidati ad imprese private, di importo superiore a 1.549.380 euro.

6. Il consiglio di amministrazione approva i piani-Paese, di cui all'articolo 8, e delibera l'istituzione delle unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, di cui all'articolo 15, nonché delle rappresentanze dell'ECS presso le organizzazioni internazionali.

7. Il consiglio di amministrazione delibera le procedure relative al funzionamento dell'ECS, entro sei mesi dal suo insediamento, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti. Tali procedure sono adottate, previo parere favorevole della Commissione, entro tre mesi dalla loro presentazione.

8. Gli atti del consiglio di amministrazione sono pubblici. Di essi viene data notizia attraverso il bollettino dell'ECS, nonché per via telematica e televisiva e Televideo.

Art. 12.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ECS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da cinque membri, di cui:

a) tre nominati dalla Commissione;

b) uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ECS, su proposta del direttore generale.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ECS, tenendo presenti le finalità di cui all'articolo 1, ed approva il consuntivo di cui all'articolo 3, comma 5.

Art. 13.

(Organizzazione dell'ECS)

1. L'ECS è strutturato in divisioni geografiche, una divisione multilaterale e una divisione del personale.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, alla valutazione, alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale. Da esse dipendono le unità locali di cooperazione di cui all'articolo 15.

3. La divisione multilaterale è costituita da tre uffici: sistema delle Nazioni Unite; fondi e banche di sviluppo; Unione europea. Essa è preposta ai seguenti compiti: gestione dei rapporti con gli organismi delle Nazioni Unite; gestione dei rapporti con l'Unione europea, per tutte le tematiche attinenti alla cooperazione allo sviluppo; formulazione della proposta annuale per la concessione

dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali: tale proposta, approvata dal consiglio di amministrazione dell'ECS, è sottoposta all'approvazione della Commissione; gestione dei contributi volontari; valutazione, gestione, monitoraggio e coordinamento dei programmi e dei progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica. La definizione della tipologia degli interventi finanziabili sui canali multilaterale e multibilaterale è stabilita dal regolamento di attuazione della presente legge, adottato su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ECS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e banca dati, nonché della redazione del bollettino dell'ECS.

6. Uno specifico ufficio dell'ECS è incaricato dei servizi di formazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1.

Art. 14.

(Personale dell'ECS)

1. Il personale dell'ECS è inquadrato in appositi ruoli stabiliti sulla base di un negoziato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo e le organizzazioni sindacali entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla definizione dei predetti ruoli, si applicano le disposizioni contrattuali in vigore per il per-

sonale del Ministero degli affari esteri – Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Lo *status* del personale dipendente dell'ECS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 15.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ECS provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla definizione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ECS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

e) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ECS;

f) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione.

Capo III

FINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 16.

(Autonomia finanziaria dell'ECS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ECS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al fondo di cui all'articolo 17.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ECS è soggetto al controllo del collegio dei revisori dei conti di cui all'articolo 12.

Art. 17.

(Fondo unico)

1. Il fondo unico per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «fondo», destinato all'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge, è costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del fondo;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, province, comuni ed altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 20;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanzia-

mento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) da donazioni, lasciti, legati o liberalità;

i) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ECS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni, al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.

Art. 18.

(Istituto di credito per lo sviluppo)

1. Ai fini della gestione finanziaria e contabile del fondo, è costituito l'Istituto di credito per lo sviluppo (ICS).

2. Il direttore generale dell'ICS è nominato dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina deve essere approvata dalla Commissione.

3. Il consiglio di amministrazione dell'ICS è composto da sette membri nominati, rispettivamente: uno dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Commissione, uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'UPI e uno dall'ANCI. Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipano a pieno diritto due membri nominati dal comitato direttivo della Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 21, senza diritto di voto.

4. Presso l'ICS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Commissione, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ICS, su proposta del direttore generale.

5. L'ICS è altresì soggetto al controllo della Banca d'Italia, la quale lo esercita tenendo conto della necessità del rispetto delle finalità della presente legge.

6. Le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, sono trasferite all'ICS.

Art. 19.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)

1. I singoli contribuenti possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al fondo e ai soggetti di cui all'articolo 20 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di con-

certo con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 20 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società di cui, rispettivamente, al titolo I e al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione allo sviluppo ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto fra loro, le norme necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E *STATUS* DEI COOPERANTI

Art. 20.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)

1. Possono presentare all'ECS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1 le associazioni o gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ECS.

2. Possono, altresì, presentare all'ECS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ECS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

4. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di coo-

perazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché per l'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

5. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni applicative sono adottate dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 21.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta», di cui fanno parte le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 20 che ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.

2. La Consulta è convocata per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

3. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione.

4. Il comitato direttivo nomina quattro rappresentanti, senza diritto di voto, che partecipano ai lavori del consiglio di amministrazione dell'ECS, nonché due rappresentanti, senza diritto di voto, che partecipano ai lavori del consiglio di amministrazione dell'ICS.

5. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

6. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione allo sviluppo convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

7. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

8. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare alla Commissione relazioni, osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ECS e dell'ICS, compresi i singoli interventi.

9. La Commissione è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui al comma 8 ed a pronunciarsi in merito entro tre mesi dalla loro presentazione.

Art. 22.

*(*Status *dei cooperanti)*

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente

ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma nel quale si inserisce l'attività di cooperazione e il relativo trattamento economico.

3. I contenuti del contratto di cui al comma 2 sono definiti dal consiglio di amministrazione dell'ECS tenendo conto delle valutazioni e delle proposte del comitato direttivo della Consulta.

4. Coloro ai quali è riconosciuta, con apposita registrazione, la qualifica di cooperanti hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge o convivente è in servizio di cooperazione come cooperante;

b) al riconoscimento del servizio prestato; a tale fine l'ECS rilascia, al termine del servizio, un apposito attestato che costituisce titolo nei concorsi pubblici;

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 35, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge;

d) nelle more della graduale trasformazione dello strumento militare in professionale, ai sensi della legge 14 novembre

2000, n. 331, al rinvio e alla definitiva esenzione dal servizio militare di leva.

5. Alle imprese private e agli enti pubblici che concedono ai cooperanti da essi dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

6. Gli obiettori di coscienza hanno diritto a prestare il proprio servizio civile lavorando come cooperanti nell'ambito dei progetti di cooperazione. Sono considerate attività di cooperazione le missioni di carattere umanitario o di mantenimento della pace effettuate esclusivamente da organizzazioni civili.

7. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva previste dal presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Qualora un cooperante in servizio civile, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero, non raggiunga il compimento di un anno di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia se l'interruzione avviene per rimpatrio disposto dal Ministro degli affari esteri o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso nel Paese di destinazione è computato ai fini del servizio civile.

9. I cooperanti sono iscritti alle assicurazioni per l'invalidità, l'anzianità e la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie. I termini e le modalità del versamento dei contributi sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 13, comma 3, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia.

10. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 9, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-

certo con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo, sono posti integralmente a carico del fondo. L'ECS provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I cooperanti e i loro familiari a carico sono, altresì, assicurati contro i rischi di infortuni, sequestro, morte e malattia, con polizza a loro favore. L'ECS provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del comitato direttivo della Consulta.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA, PARTECIPAZIONE DEGLI IMMIGRATI, COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 23.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti locali possono attuare in piena autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo. L'ECS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner,* contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati dai soggetti di cui al presente comma, anche attraverso loro consorzi, che rispondano alle finalità di cui all'articolo 1, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'UPI ed uno dall'ANCI.

La commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione allo sviluppo o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ECS o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 6, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del fondo da destinare annualmente a tali attività.

4. Le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui agli articoli 20 e 24 possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 24.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ECS, alle regioni e alle altre autonomie territoriali, in conformità all'articolo 20 o alle normative regionali di settore.

Art. 25.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi *partner,* che tendono a valorizzare le produzioni,

tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 20 che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione allo sviluppo.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e solidale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner,* salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Capo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26.

(Personale dell'ECS)

1. Nei ruoli dell'ECS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal consiglio di amministrazione ed approvate dalla Commissione, coloro che hanno prestato o prestano fino alla data di entrata in vigore della presente legge la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 27.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione allo sviluppo, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. L'ECS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 28.

(Finanziamento del fondo)

1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel fondo all'atto della sua istituzione.

Art. 29.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del segretario generale del Ministero degli affari esteri è istituito l'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta ed in accordo con l'ECS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner* le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. Il segretario generale del Ministero degli affari esteri provvede ogni anno a presentare al Ministro degli affari esteri una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, che il Ministro stesso sottopone annualmente all'esame della Commissione, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del predetto comma 2.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 517

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANTICA, MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA Antonio, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTOVANO, MARTINAT, MENARDI, MUGNAI, PONTONE, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOFANI, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO e VIESPOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2006

Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia

ONOREVOLI SENATORI. – I profondi mutamenti del contesto internazionale ed i crescenti impegni del nostro Paese per il mantenimento della pace, la tutela dei diritti umani e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi con economie in transizione ripropongono alla nostra attenzione la necessità di una riforma delle politiche e degli strumenti della cooperazione internazionale allo sviluppo.

La cooperazione con i Paesi in via di sviluppo ed i Paesi con economie in transizione costituisce una componente fondamentale della politica estera dell'Italia, che risponde ad una esigenza etica di solidarietà tra i popoli. L'attuale legislazione sulla cooperazione allo sviluppo (legge 26 febbraio 1987, n. 49) si è rivelata sin dall'inizio della sua applicazione inadeguata ad assicurare la necessaria efficienza e trasparenza. Le numerose modifiche che si sono succedute, spesso originate dall'esigenza di imporre maggiori controlli, all'epoca della cosiddetta «malacooperazione» sulla quale indagò una apposita Commissione parlamentare di inchiesta, non hanno sortito altro effetto che di creare un quadro normativo di difficile lettura.

La riforma degli strumenti della cooperazione allo sviluppo si rende necessaria altresì perchè i risultati spesso deludenti dell'azione svolta in questo campo dalla comunità internazionale hanno portato ad una profonda trasformazione delle modalità di attuazione dell'azione di cooperazione, non più incentrata su singoli progetti di assistenza tecnica, ma su azioni di sostegno a programmi di ampio respiro ed a settori di attività, dando nel contempo maggiori responsabilità ai Paesi beneficiari stessi.

L'Italia deve adeguare gli strumenti della sua cooperazione a questo mutato quadro complessivo, tenendo presente, innanzitutto, la necessità di assicurare una forte azione di guida di Governo sulla cooperazione, la sua integrazione nell'azione di politica estera e l'opportunità di decentrare le attività nei Paesi beneficiari stessi, per assicurare un loro maggiore coinvolgimento ed accrescere l'efficienza delle azioni svolte.

Il disegno di legge che si presenta risponde a queste esigenze. Infatti, è previsto che sia il Consiglio dei ministri ad approvare un documento di programmazione triennale che fissa gli indirizzi generali delle politiche di cooperazione. Inoltre, viene istituita la figura di un Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, che sarà responsabile di assicurare la individuazione e l'attuazione di specifiche politiche. Si prevede anche che venga istituito un comitato consultivo, che costituirà un foro di dialogo sulla cooperazione con le organizzazioni della società civile.

La competenza relativa alla cooperazione allo sviluppo è attribuita al Ministero degli affari esteri, coerentemente con il nostro convincimento della necessità di una sua integrazione nella politica estera del Paese. Tale attribuzione si estende a tutte le attività di cooperazione, anche quelle attualmente seguite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Si riconosce, tuttavia, che essendo la cooperazione un'attività specifica, occorre che il Ministero disponga di personale qualificato e pertanto si propone la creazione di una specifica area funzionale per la cooperazione, in analogia a quanto già disposto dalla legge per l'area della promozione culturale.

Si propone, inoltre, che vengano creati appositi uffici di cooperazione presso le

Ambasciate nei Paesi in via di sviluppo e con economie in transizione, al fine di assicurare maggiore efficienza all'azione di cooperazione, coinvolgere maggiormente i Paesi beneficiari stessi e disporre di uno strumento che consenta anche di controllare l'azione svolta *in loco* dalle delegazioni dell'Unione europea e dagli organismi internazionali.

Viene inoltre data la necessaria attenzione alle attività di cooperazione svolte dagli enti locali, prevedendo la possibilità da parte del Ministero degli affari esteri di attuare iniziative congiunte. Si riconosce anche il ruolo fondamentale svolto delle organizzazioni non governative nella cooperazione allo sviluppo, prevedendo adeguate misure di sostegno che ne promuovano l'azione e misure che favoriscano l'interazione con le azioni del Governo. Infine particolare attenzione viene data alla promozione e valorizzazione del volontariato, che costituisce una componente essenziale e particolarmente qualificante dell'azione di cooperazione dell'Italia.

La proposta prevede anche una serie di norme tendenti a rendere più efficienti le procedure, quale l'istituzione di un fondo speciale per la cooperazione e la possibilità, con norme regolamentari, di adeguare la normativa su contratti e rendicontazioni alle esigenze di contesti molto diversi dall'Italia. Non mancano disposizioni relative ai controlli, prevedendo l'istituzione di un apposito servizio presso il Ministero degli affari esteri. L'azione di cooperazione deve infatti in ogni caso coniugare l'efficienza ed efficacia degli interventi con la trasparenza delle procedure.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

(Finalità della cooperazione allo sviluppo)

1. La Repubblica promuove la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) e con i Paesi con economie in transizione (PET), quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.

2. La cooperazione con i PVS e con i PET, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», è parte integrante della politica estera dell'Italia. Essa è finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile dei PVS e dei PET, favorendone il progresso economico, sociale e culturale.

Art. 2.

(Obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo)

1. Sono considerati obiettivi prioritari dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia:

a) il rafforzamento delle istituzioni pubbliche e private e la promozione delle economie locali dei PVS;

b) la lotta alla povertà ed all'emarginazione sociale;

c) il sostegno ai processi di democratizzazione;

d) la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

e) la difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

f) il miglioramento della condizione femminile e la promozione della piena partecipazione delle donne alla vita economica, politica e sociale dei loro Paesi;

g) il governo responsabile dei flussi migratori;

h) la tutela dell'ambiente.

Art. 3.

(Soggetti e destinatari della cooperazione allo sviluppo)

1. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo dell'Italia l'Amministrazione centrale dello Stato, gli enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati, incluse le organizzazioni della società civile.

2. Sono destinatari delle iniziative di cooperazione le popolazioni dei PVS e dei PET, direttamente o tramite governi centrali e locali ed istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.

Art. 4.

(Aiuto pubblico allo sviluppo)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, da realizzare, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge ed in conformità ai principi convenuti in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), con finanziamenti a dono o a credito, e con i relativi stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, è denominato Aiuto pubblico allo sviluppo (APS).

2. L'APS si realizza in via bilaterale, multibilaterale e multilaterale.

Art. 5.

(APS bilaterale)

1. L'APS si realizza in via bilaterale, attraverso la realizzazione di progetti, programmi ed altre iniziative a dono, finanziati interamente o parzialmente dall'Amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei PVS e dei PET.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 15, oppure affidate ad organizzazioni non governative (ONG), enti e società private, oppure realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità.

3. La concessione di crediti a condizioni agevolate, per finalità che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o banche estere, a governi, banche centrali o enti pubblici dei PVS, è effettuata da una istituzione finanziaria nazionale individuata mediante procedura di gara dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, a valere su un fondo rotativo costituito presso la Direzione generale stessa.

4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 o, in casi di calamità, emergenza o situazione economica di particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 9.

5. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 3 possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste, da realizzare nei PVS con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario o di al-

tri Paesi, nonché per la partecipazione al capitale di rischio di società promotrici di progetti in concessione.

Art. 6.

(APS multibilaterale)

1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 7.

(APS multilaterale)

1. L'APS si realizza in via multilaterale attraverso il sostegno al bilancio di organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, oppure la partecipazione finanziaria a fondi di cooperazione istituiti da organismi internazionali e comunitari, a banche e fondi di sviluppo. La concessione di contributi volontari al bilancio di enti internazionali deve essere deliberata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, previo parere obbligatorio delle Commissioni competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro sessanta giorni dalla trasmissione della richiesta, e previo parere del Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13.

Art. 8.

(Interventi di emergenza)

1. L'APS include altresì interventi attuati nei PVS e nei PET in seguito a calamità naturali o causate dall'uomo e a situazioni di emergenza originate da eventi eccezionali, che minaccino la sopravvivenza di popolazioni. Tali interventi includono l'invio di missioni di soccorso, attrezzature e derrate alimentari e la messa in opera di strutture sanitarie e di campi di accoglienza per popolazioni sfollate o rifugiate.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere approvati con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo che, riconosciuto lo stato di calamità o di emergenza, ne determina altresì la durata.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, anche d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può porre a disposizione personale specializzato e mezzi idonei. Essi possono altresì essere affidati per la realizzazione ad ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, oppure realizzati da organismi internazionali.

Capo II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 9.

(Istituzione del Viceministro)

1. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presi-

dente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nomina un sottosegretario responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di Viceministro.

Art. 10.

(Indirizzo politico e programmatico della cooperazione allo sviluppo. Documento programmatico triennale)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, approva un documento programmatico triennale, che dovrà essere aggiornato ogni anno, contenente gli indirizzi generali sulla cooperazione allo sviluppo e la previsione delle risorse da destinare al Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo, di cui all'articolo 28.

2. Il documento programmatico triennale può essere modificato in caso di eventi eccezionali.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il documento programmatico triennale è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, congiuntamente ad una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente.

Art. 11.

(Indirizzo, vigilanza e controllo del Parlamento)

1. Il Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo riferisce almeno una volta l'anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della

Repubblica sugli indirizzi e sulle attività di cooperazione allo sviluppo.

2. Copia dei pareri espressi dal Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12, e dal Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13, è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su richiesta del Vicemininistro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, esprimono, entro un termine di trenta giorni, parere in merito ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione con i PVS, di cui all'articolo 7.

4. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono disporre indagini, ispezioni ed attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione allo sviluppo, secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti parlamentari, anche costituendo un apposito comitato ristretto.

CAPO III

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE

Art. 12.

(Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo (CCS).

2. Il CCS è presieduto dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: affari esteri; attività produttive; economia e finanze; politiche agricole, alimentari e forestali; istruzione; università e ricerca; lavoro e previdenza sociale; interno;

b) da un rappresentante delle Regioni, uno delle province e uno dei comuni, designati dai rispettivi organi o associazioni rappresentative;

c) dai Presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e da quattro membri nominati tra i componenti delle Commissioni medesime;

d) da otto membri nominati dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, scelti tra personalità rappresentative della società civile e tra esperti in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CCS rappresentanti di altri Ministeri o esperti, in relazione alle questioni da trattare.

4. Il CCS:

a) formula pareri in merito alle strategie e alle politiche di cooperazione promosse dal Ministero degli affari esteri;

b) esprime pareri in merito ad ogni questione che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame.

5. I pareri del CCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento.

6. Alle funzioni di segreteria del CCS attende la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 13.

(Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo (CDCS), presieduto dal Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dai direttori generali del Ministero degli affari esteri di volta in volta competenti per area geografica, dal direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale del Ministero degli affari esteri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.

2. Il CDCS:

a) esprime parere obbligatorio e vincolante circa l'inserimento nell'albo delle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 24, delle organizzazioni che ne abbiano fatto richiesta;

b) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative di cooperazione il cui valore superi i due milioni di euro;

c) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

d) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli accordi con gli organismi internazionali relativi alla realizzazione di iniziative di cooperazione.

3. I pareri del CDCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento.

4. Alle funzioni di segreteria del CDCS attende la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

CAPO IV

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E STRUTTURE DI GESTIONE

Art. 14.

(Competenze del Ministero degli affari esteri)

1. Il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle finalità e degli obiettivi della presente legge.

Art. 15.

(Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 opera, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo ufficio dirigenziale di primo livello, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS).

2. Le iniziative rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1 sono approvate con delibera del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. L'articolazione funzionale e le modalità operative della DGCS sono determinate con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Nell'attività relativa alla programmazione e individuazione degli interventi di cooperazione la DGCS agisce di concerto con le altre direzioni generali del Ministero degli affari esteri competenti per territorio e per materia.

5. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo l, la DGCS promuove e coordina

la partecipazione di altre Amministrazioni dello Stato, degli enti locali, di enti ed istituti pubblici e privati, alle iniziative pubbliche aventi le predette finalità.

6. La DGCS può svolgere una funzione di promozione, orientamento ed assistenza per le iniziative promosse da organizzazioni e soggetti privati che siano conformi alle finalità della presente legge.

7. Per l'espletamento di specifici incarichi la DGCS può avvalersi di personale dell'Amministrazione dello Stato, di enti pubblici non economici o di esperti estranei all'amministrazione, da inviare in missione all'estero o da impiegare presso la DGCS stessa, scelti in via prioritaria tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 19. Con decreto del direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è determinato il trattamento degli esperti in missione all'estero o in servizio presso la DGCS, con riferimento a quello del personale amministrativo di ruolo.

8. La DGCS può, inoltre, stipulare convenzioni e contratti con fondazioni, enti ed istituti pubblici e privati, per la realizzazione di attività rientranti nell'ambito della propria competenza.

9. La DGCS si avvale altresì, per compiti di natura tecnica relativi alla individuazione, alla valutazione, alla realizzazione e al monitoraggio delle iniziative di cooperazione nel settore agricolo, dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Art. 16.

(Servizio di supporto operativo)

1. Nell'ambito della DGCS è istituito il Servizio di supporto operativo (SSO), con a capo un dirigente di prima fascia dell'area funzionale della cooperazione, di cui all'articolo 18, articolato in uffici con a capo dirigenti di seconda fascia.

2. Il SSO fornisce supporto agli uffici della DGCS, curando la realizzazione delle

iniziative di cooperazione, fornendo pareri e consulenze relative agli aspetti tecnici della attività di cooperazione, svolgendo le attività necessarie alla indizione e allo svolgimento delle gare di appalto di beni e servizi relativi alle attività di cooperazione bilaterale ed effettuando, su richiesta della DGCS, studi, ricerche ed ogni altra attività di carattere tecnico utile allo svolgimento delle sue attività.

3. L'articolazione funzionale del SSO è determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 17.

(Servizio di controllo e valutazione)

1. Presso la DGCS è istituito un apposito Servizio di controllo e valutazione (SCV) sull'attività di cooperazione, con a capo un dirigente di prima fascia dell'area funzionale della cooperazione. Il SCV è articolato in uffici, con a capo dirigenti di seconda fascia.

2. Il SCV effettua, anche avvalendosi di consulenti esterni, il controllo e la valutazione in corso d'opera e finale degli interventi di cooperazione. Il SCV, inoltre, vigila sull'attività degli uffici locali di cooperazione, di cui all'articolo 21, e delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24.

3. L'articolazione funzionale del SCV è determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 18.

(Area funzionale della cooperazione allo sviluppo)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una speciale area funzionale della cooperazione allo sviluppo, comprendente personale delle qualifiche funzionali di livello C, vicedirigenti e dirigenti.

2. L'organico dell'area funzionale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'ambito dell'organico totale del Ministero.

3. Il personale dell'area funzionale di cui al comma 1 può prestare servizio presso la DGCS, gli uffici locali di cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 21, nonché nelle Rappresentanze italiane presso gli organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione con i PVS e i PET.

Art. 19.

(Albo degli esperti di cooperazione)

1. Presso la DGCS è istituito l'albo degli esperti di cooperazione, al quale è fatto riferimento per le assegnazioni dei posti di esperto per le attività di cooperazione da realizzare nei PVS e nei PET e per i posti di consulente presso la DGCS e gli uffici locali di cooperazione.

2. L'inserimento nell'albo di cui al comma 1 è effettuato secondo modalità stabilite con apposito decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

3. Possono essere inseriti a domanda nell'albo di cui al comma 1 tutti coloro che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni quali funzionari o esperti presso organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, o quali esperti o tecnici ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 20.

(Albo delle società e degli enti di particolare competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo)

1. È istituito presso la DGCS l'albo delle società e degli enti di particolare competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo,

al quale è fatto riferimento, in via prioritaria, per l'assegnazione delle convenzioni e dei contratti di cui all'articolo 15, comma 8.

2. L'inserimento nell'albo di cui al comma 1 è effettuato secondo modalità stabilite con apposito decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 21.

(Uffici locali di cooperazione)

1. Presso le Ambasciate aventi sede nei PVS e nei PET, con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo possono essere istituiti appositi uffici di cooperazione, con a capo un dirigente di seconda fascia o un vice dirigente dell'area funzionale di cui all'articolo 18.

2. Gli uffici locali di cooperazione possono essere competenti per più Paesi. Gli uffici possono avvalersi di consulenti ed esperti tecnici iscritti all'albo di cui all'articolo 19, assunti con contratto a termine per coadiuvare l'attività dell'ufficio o per specifici compiti relativi all'attività di cooperazione, nonché di personale esecutivo e ausiliario assunto *in loco* con contratto a tempo determinato.

3. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici locali di cooperazione sono a carico del Fondo per l'APS, di cui all'articolo 28.

4. Gli uffici locali di cooperazione hanno il compito di raccogliere elementi utili all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione preventiva delle iniziative di cooperazione; di raccogliere dati ed informazioni e predisporre relazioni circa le attività di cooperazione svolte da altri donatori, organismi internazionali e comunitari; di esercitare la supervisione ed il controllo sulle iniziative in corso, nonché di compiere ogni atto necessario al buon andamento delle attività di cooperazione.

5. Il direttore dell'ufficio locale di cooperazione è responsabile dell'amministrazione

dei fondi attribuiti all'ufficio stesso per la realizzazione delle attività di cooperazione.

6. Ciascun ufficio di cooperazione locale dispone ogni anno di un fondo di anticipazione, a valere sul Fondo di cui all'articolo 28, da utilizzare per la realizzazione delle iniziative di cooperazione relative al Paese o ai Paesi di competenza e per eventuali iniziative di emergenza.

7. Gli uffici locali di cooperazione dispongono, inoltre, di una dotazione finanziaria annuale determinata con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, modificabile nel corso dell'anno, per le spese di funzionamento e per il finanziamento di iniziative rispondenti alle finalità della presente legge di importo inferiore a 100 euro. Tali iniziative possono essere deliberate dal direttore dell'ufficio di cooperazione, previo parere favorevole del capo della Rappresentanza diplomatica competente. Con analoghe modalità possono essere approvate iniziative di importo inferiore a 300.000 euro relative ad interventi per fronteggiare calamità naturali o causate dall'uomo, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità da parte del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 22.

(Personale in servizio di cooperazione all'estero)

1. Il personale inviato in servizio all'estero per lo svolgimento di specifici incarichi relativi alla individuazione, istruttoria, esecuzione e valutazione di iniziative di cooperazione è costituito da personale dipendente dell'amministrazione dello Stato e di enti pubblici o da soggetti privati assunti con contratto a tempo determinato scelti in via prioritaria, se l'incarico è di durata superiore a tre mesi, tra gli esperti iscritti all'albo di cui all'articolo 19.

2. Il trattamento del personale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

3. Il direttore dell'ufficio locale di cooperazione o, in mancanza di tale ufficio, il capo della Rappresentanza diplomatica competente sovraintende al corretto svolgimento dell'attività del personale di cui al presente articolo.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA E SOSTEGNO ALLE ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 23.

(Cooperazione decentrata)

1. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, promuove e favorisce l'attività di cooperazione allo sviluppo delle Regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni, di seguito denominati «enti locali», facilitando i contatti *in loco* e curando la formazione e l'informazione del personale degli enti locali stessi addetto alla cooperazione.

2. Gli enti locali comunicano alla DGCS le iniziative di cooperazione allo sviluppo da essi promosse.

3. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, può fornire, su richiesta, agli enti locali contributi per attività di cooperazione allo sviluppo da essi promosse singolarmente o in consorzio tra loro ed attuate da soggetti residenti nel loro ambito di competenza territoriale.

4. Gli enti locali possono concorrere, attraverso appositi contributi al Fondo per l'APS di cui all'articolo 28, ad iniziative promosse dalla DGCS, oppure cofinanziare, unitamente alla DGCS, programmi o progetti promossi

da ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 o iniziative multibilaterali promosse da organismi internazionali.

Art. 24.

(Albo delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo)

1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che esplicano la loro attività nel campo della cooperazione allo sviluppo, possono chiedere l'iscrizione all'albo delle organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, istituito presso il Ministero degli affari esteri.

2. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 è concessa dalla DGCS, previo parere del CDCS ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera *a)*, a condizione che le ONG richiedenti:

a) risultino costituite ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) abbiano tra i fini istituzionali principali quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo con le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge;

c) non abbiano rapporti di dipendenza, né siano legate in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati aventi scopo di lucro;

d) dispongano di struttura idonea ad assicurare il raggiungimento delle attività statutarie;

e) documentino capacità organizzativa ed esperienza operativa in attività di cooperazione nei PVS;

f) accettino i controlli periodici disposti dalla DGCS anche ai fini del mantenimento della qualifica;

g) certifichino il bilancio annuale avvalendosi di dottori o ragionieri commercialisti,

iscritti nel rispettivo albo da più di cinque anni, nonché nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, ovvero di società di revisione che abbiano stipulato apposita convenzione con la DGCS;

h) dimostrino capacità di autofinanziamento e dispongano di un fondo patrimoniale non inferiore a 50.000 euro.

3. L'iscrizione all'albo è revocata dalla DGCS, qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2, lettere da *a)* ad *h).*

4. È fatto obbligo alle ONG iscritte all'albo, a pena di cancellazione dal medesimo, di presentare al Ministero degli affari esteri entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso del precedente anno, il bilancio analitico consuntivo relativo a tale anno ed il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, certificati secondo le modalità indicate al comma 2, lettera *g).*

Art. 25.

(Contributi ad ONG)

1. Alle ONG di cui all'articolo 24 ed ai loro consorzi ed associazioni possono essere concessi dalla DGCS, previo parere favorevole del CDCS, contributi per le attività programmate per il triennio successivo, tenuto conto del volume e dell'efficacia delle attività già svolte in favore dei PVS e della capacità di autofinanziamento dimostrata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da essi promosse, in misura non superiore al 70 per cento del costo totale.

Capo VI

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 26.

(Volontari internazionali per la cooperazione allo sviluppo)

1. La Repubblica promuove il volontariato internazionale quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.

2. Si considera volontario internazionale per la cooperazione allo sviluppo ogni cittadino dell'Unione europea che abbia stipulato un contratto di volontariato con una ONG iscritta all'albo di cui all'articolo 24 o con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o con la DGCS, con il quale si impegna a svolgere un servizio volontario di cooperazione in uno o più PVS.

3. Il volontario deve essere in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie allo svolgimento dei compiti assegnatigli, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica. La qualifica di volontario si assume al momento della sottoscrizione del contratto di volontariato internazionale.

4. Il contratto di cui al comma 2, redatto secondo uno schema tipo predisposto dalla DGCS, o secondo le regole dell'ONU nel caso di volontari della medesima Organizzazione, deve prevedere la durata del servizio, l'eventuale periodo di formazione e di post-servizio, l'attività da svolgere con riferimento agli specifici programmi dell'organizzazione ed il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale.

5. Copia di ciascun contratto deve essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari esteri.

6. Il trattamento economico del volontario impiegato da una ONG o dalla DGCS è fis-

sato dal contratto nell'ambito di massimali stabiliti con decreto del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.

Art. 27.

(Tutela del volontario internazionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Il volontario che presta servizio presso una ONG per attività di cooperazione allo sviluppo con contratto superiore a tre mesi è iscritto all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti ed è assicurato, insieme ai familiari a carico che lo seguano eventualmente nel PVS o nel PET di assegnazione, contro i rischi di morte, malattia e infortuni con polizza a loro favore stipulata dalla ONG secondo i massimali stabiliti dal Ministero degli affari esteri.

2. Per i volontari con contratto di durata pari o superiore ad un anno il Ministero degli affari esteri rimborsa alle ONG gli oneri a loro carico dei contributi ed assicurazioni di cui al comma 1. Il volontario che abbia stipulato un contratto di durata superiore a due mesi, se dipendente di amministrazioni pubbliche, ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni fino a due anni, nei limiti di appositi contingenti da fissare con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Il trattamento previdenziale e assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dal Ministero degli affari esteri alle stesse amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Il solo diritto all'aspettativa senza assegni per un periodo massimo di due anni spetta anche al dipendente che segua il coniuge volontario internazionale.

3. Le imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge, da esse dipen-

denti il collocamento in aspettativa senza assegni possono assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato per un periodo massimo di due anni, in aggiunta ai contingenti eventualmente fissati da disposizioni di legge.

4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del servizio di volontariato internazionale, secondo le modalità della presente legge. Il servizio prestato in qualità di volontario internazionale per un periodo non inferiore ad un anno comporta la definitiva dispensa dall'obbligo di leva.

5. Il Ministero degli affari esteri può concedere ad ONG, o a loro associazioni e consorzi, contributi per attività di selezione, formazione e impiego di volontari.

CAPO VII

RISORSE, AGEVOLAZIONI, RICONOSCIMENTI, NORME RELATIVE A CONTRATTI ED APPALTI. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28.

(Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo)

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 5, i mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi di APS previsti dalla presente legge e per le spese di funzionamento della DGCS e degli uffici locali di cooperazione, ivi incluse le spese per il personale, sono iscritti in un apposito Fondo speciale per l'aiuto pubblico allo sviluppo, dotato di autonomia contabile e amministrativa, di seguito denominato «Fondo per l'APS». Per la sua gestione è istituita apposita contabilità speciale presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

2. Il Fondo per l'APS è costituito:

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

b) dagli eventuali altri apporti conferiti dai PVS beneficiari delle iniziative di cooperazione, da altri Stati o enti internazionali;

c) dagli eventuali contributi degli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati di persone fisiche o giuridiche;

e) dai rientri conseguenti al rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e al rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

f) dai proventi derivanti dalla destinazione da parte dei contribuenti dell'8 per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 29.

3. I fondi residui non utilizzati al termine dell'anno finanziario sono riportati all'anno successivo.

4. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritte nella rubrica «Cooperazione allo sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono trasferite sul Fondo per l'APS.

Art. 29.

(Ripartizione della quota del gettito IRPEF)

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per l'APS concorre con lo Stato, nonché con i soggetti di cui agli articoli 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516, 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409, 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520, e 2 della

legge 20 dicembre 1996, n. 638, e con gli enti che stipulano analoghi accordi, alla ripartizione della quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

Art. 30.

(Agevolazioni fiscali)

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni, erogati da persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo per l'APS e delle ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'IRPEF e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), nella misura massima del 3 per cento di detto reddito.

2. Le spese per attività di cooperazione nei PVS realizzate da ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Art. 31.

(Anticipazioni)

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

«*1*-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che sono erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo in favore di regioni, comuni, province, nonché di università, aziende sanitarie locali e organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo».

Art. 32.

(Riconoscimento dell'attività di cooperazione)

1. Il periodo di servizio quale volontario internazionale, o esperto o cooperante in programmi di sviluppo della DGCS o di ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24, al pari del titolo di funzionario o esperto di organizzazioni internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, è considerato titolo utile ai fini della graduatoria nei concorsi pubblici.

2. Gli esperti e i consulenti che prestano servizio per la DGCS o per ONG iscritte all'albo di cui all'articolo 24 nei PVS o nei PET hanno diritto, se dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni. Analogo beneficio spetta al coniuge convivente.

Art. 33.

(Appalti, contabilità e rendicontazione delle attività di cooperazione)

1. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono determinate le modalità relative alla stipula di contratti e convenzioni ed all'espletamento di gare per appalti di servizi e opere nell'ambito dell'attività di cooperazione in Italia e all'estero, anche in deroga alla normativa nazionale vigente.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono altresì determinate le modalità di contabilità e rendicontazione delle attività di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge, anche in deroga alle norme generali sulla contabilità pubblica.

Art. 34.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono emanate le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

2. Il personale comandato da altre amministrazioni od enti pubblici presso la DGCS ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere *b)* e *d)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può continuare a prestare servizio presso la DGCS per un ulteriore periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli esperti e tecnici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere *c)* ed *e)*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a prestare servizio presso la DGCS o presso le Ambasciate nei PVS e nei PET.

4. Coloro che abbiano prestato servizio in qualità di esperto o tecnico presso gli uffici del Ministero degli affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi delle leggi 15 dicembre 1971, n. 1222, 9 febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n. 49, per almeno dieci anni e coloro che abbiano prestato servizio come esperti in iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate ai sensi delle predette leggi per almeno dieci anni possono essere inseriti, a domanda, nell'albo degli esperti di cooperazione di cui all'articolo 19 della presente legge.

5. I dipendenti del Ministero degli affari esteri con la qualifica di dirigente e di vicedirigente o appartenenti all'area funzionale C, che abbiano prestato servizio presso gli

uffici del Ministero degli affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo, di cui alle citate leggi n. 1222 del 1971, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, per almeno dieci anni possono essere inquadrati, a domanda, nell'area funzionale della cooperazione allo sviluppo istituita ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.

6. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogata.

7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1260

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PIANETTA, BURANI PROCACCINI e LUNARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 2007

Riforma della cooperazione allo sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. – Attualmente viviamo in uno scenario internazionale in cui più di un miliardo di persone vive in condizioni di povertà assoluta e l'86 per cento del prodotto interno lordo (PIL) globale è a disposizione della sola quinta parte più ricca della popolazione mondiale, mentre la quinta parte più povera dispone dell'1 per cento. 800 milioni di persone sono da considerarsi denutrite, secondo i dati dell'ultimo Vertice FAO, e la grave situazione sanitaria colpisce i Paesi in via di sviluppo, con malattie endemiche e la piaga dell'AIDS. A tutto ciò si aggiungono l'elevata mortalità infantile e il diffuso analfabetismo negli stessi Paesi in via di sviluppo.

Si prevede che nei prossimi due decenni, se non si verificherà un'inversione nei tassi di crescita, la popolazione mondiale raggiungerà gli 8 miliardi di abitanti, dei quali meno di 2 vivranno nelle aree del benessere, mentre i rimanenti 6 nelle aree della povertà e quasi la metà di essi nell'indigenza assoluta. Ne deriva che i progressi compiuti dai Paesi in via di sviluppo nel corso degli anni '90 del secolo scorso sono ancora insufficienti ed è richiesto pertanto un rinnovato impegno della comunità internazionale.

Proprio in merito agli impegni della comunità internazionale, vanno ricordate le tappe più importanti: dalla Dichiarazione del Millennio approvata dall'Assemblea generale dell'ONU nel settembre 2000, al *Monterrey consensus*, alle conclusioni della Conferenza di Doha sul commercio internazionale; dalla recente sessione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) dedicata al tema della valorizzazione delle risorse umane e della sanità, alla riunione del G8 di Genova e a quella di Kananaskis che ha approvato il Piano per l'Africa.

La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia, dal momento che da un lato risponde all'esigenza etica della solidarietà dei ricchi verso i poveri che si manifesta anche fra Stati e dall'altro è utile a rafforzare le relazioni politiche, culturali ed economiche con i Paesi in via di sviluppo, promuovendo nel contempo il sistema Italia. La cooperazione rappresenta inoltre uno strumento per promuovere la democrazia, il buon governo e il rispetto dei diritti umani, oltre che per contribuire alla prevenzione dei conflitti e al ristabilimento della pace nelle aree di crisi.

Sulla necessità di aiutare i Paesi poveri si registra peraltro un diffuso consenso nel Paese, fondato sia sulle ragioni etiche della cooperazione, che possono anche prescindere dai concreti interessi nazionali, sia su finalità proprie della politica estera nell'ottica del rafforzamento delle relazioni bilaterali. Si rende necessario riformare la cooperazione, specificando che occorrerà avviare un processo di ristrutturazione della struttura responsabile degli aiuti, al fine di renderla più efficiente ed efficace e più consona agli obiettivi di politica estera dell'Italia.

Bisogna riordinare la disciplina introdotta dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che ha rivelato nell'attuazione pratica gravi carenze operative, alle quali si è cercato di porre rimedio con numerose modifiche legislative nel corso del tempo. In particolare, si avverte l'assenza di un adeguato sistema di raccordo tra indirizzo politico, strategie operative, programmazione, esecuzione degli interventi e controlli formali e di merito, né appare chiara la suddivisione delle competenze tra il personale diplomatico e gli esperti tecnici, che sono spesso chiamati a svolgere compiti amministrativi che non spettano loro, mentre

i diplomatici sono chiamati ad assumersi responsabilità per attività di natura tecnica o manageriale in merito alle quali non hanno una specifica preparazione. Va inoltre segnalato che gli esperti tecnici si trovano a svolgere la doppia funzione di elaborazione ed esecuzione dei progetti e, nel contempo, di controllo e valutazione della efficacia ed efficienza degli stessi.

All'articolo 1 si dice che «la cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile della politica estera dell'Italia», con ciò volendo sottolineare l'importanza che gli interventi vengano inseriti all'interno delle linee programmatiche previste dal Ministero degli affari esteri.

L'articolo 2 specifica che la cooperazione allo sviluppo può consistere anche nell'esportazione del *know-how* imprenditoriale italiano in materia di rapporti tra le istituzioni pubbliche e il settore privato.

Un aspetto del tutto nuovo è il criterio di condizionalità previsto dall'articolo 3: riteniamo importante che l'azione di cooperazione non sia a senso unico e che, perciò, il Paese beneficiario si impegni concretamente a rispettare i diritti umani e i princìpi democratici internazionalmente riconosciuti.

Il Capo II comprende tutti gli aspetti relativi all'individuazione e all'elaborazione delle attività di cooperazione.

Come precedentemente accennato, con l'articolo 4 si ampliano le competenze del Ministero degli affari esteri, prevedendo che esso si occupi di proporre alle Commissioni competenti di Camera e Senato la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, oltre che i differenti settori d'intervento, e che individui i progetti da realizzare d'intesa con il Paese destinatario e in armonia con altri interventi eventualmente già in atto o in stato di elaborazione a livello internazionale. Il Ministero degli affari esteri si impegna anche a inviare annualmente una relazione consuntiva alle Commissioni parlamentari competenti. Lo stesso dicasi per il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto statuito all'articolo 14, comma 5.

L'articolo 5 prende in considerazione il campo degli interventi straordinari, considerando come situazioni di emergenza quelle che riguardano tre gravi casi: l'invio di missioni di soccorso nelle aree colpite da carestie e fame, l'avvio di interventi in campo igienico sanitario nelle aree colpite da calamità e la costruzione di strutture di accoglienza e quanto altro necessario per i rifugiati.

L'articolo 6 aggiunge alle competenze già previste della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri anche il compito di individuare gli addetti alla cooperazione da inviare presso le ambasciate sul territorio del Paese beneficiario, previa delibera del Comitato direzionale, di cui all'articolo 7. Con quest'ultimo articolo si stabilisce, inoltre, che il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario da lui delegato, come era originariamente, ma si aggiunge che di esso fanno parte anche il Vice Ministro del Ministero dello sviluppo economico e il direttore generale per le politiche di internazionalizzazione del Ministero del commercio internazionale. È infine stato previsto, come compito aggiuntivo del Comitato direzionale, che quest'ultimo esprima pareri circa l'idoneità delle organizzazioni non governative che entrino a far parte di un progetto di cooperazione.

Il Capo III prende in considerazione i differenti aspetti inerenti le fasi di esecuzione dei progetti di cooperazione. In esso sono contenute le maggiori innovazioni alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

L'articolo 8 istituisce la figura degli addetti alla cooperazione: essi sono funzionari del Ministero degli affari esteri o distaccati da altro Ministero e dipenderanno dalla DGCS. Il loro compito principale è quello di seguire passo per passo i programmi di intervento servendosi, ove necessario, dell'ausilio dei consulenti tecnici. Secondariamente,

viene loro concessa autonomia d'azione per interventi che abbiano una previsione di spesa non superiore a 100.000 euro e, comunque, per una cifra che non superi un decimo del valore totale del piano-Paese di competenza.

I consulenti tecnici, di cui si è fatto cenno, possono inoltrare al Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo la domanda di iscrizione all'albo di cui all'articolo 9, presentando idonee garanzie di professionalità. Qualora queste manchino o vengano a mancare nel corso del tempo, la DGCS ha diritto di non accettare la richiesta di iscrizione o di cancellare dall'albo chi abbia perso i requisiti di idoneità.

L'articolo 10 prende in esame i casi di intervento a livello bilaterale: in esso si dà la possibilità alle imprese di essere esse stesse motori degli interventi di cooperazione, attraverso la proposizione di progetti preliminari adeguatamente giustificati, che vengano poi messi in concorso secondo le procedure di appalto già previste dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ora introdotte nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ciò permette di incentivare l'iniziativa privata, senza però perdere di vista la necessità che gli interventi siano «inscindibili» dalla politica estera italiana, come si era sottolineato all'articolo 1, in ragione del fatto che, prima che il Direttore generale proceda all'individuazione dell'ente appaltante, il Ministero degli affari esteri dovrà valutare la conformità del progetto preliminare alle linee programmatiche proprie e a livello internazionale.

L'articolo 11 vuole incentivare, a parità di condizioni, le imprese che intendano creare o abbiano già creato rapporti di collaborazione con le imprese del Paese destinatario: ciò, infatti, consente che quest'ultimo tragga beneficio non solo dal progetto a sé stante, ma, a più ampio respiro, anche dalla spinta positiva dell'occupazione e del valore aggiunto locale.

Le ragioni che sono alla base del presente disegno di legge costituiscono anche la *ratio* dell'articolo 12: vogliamo che la cooperazione alla sviluppo sia effettiva e perché ciò avvenga è necessario che ogni passo sia monitorato: *ex ante*, dal Comitato direzionale attraverso il controllo dell'idoneità dei mezzi e del personale destinati alla cooperazione; *in itinere*, da parte dell'ambasciatore di riferimento, attraverso l'invio al Direttore generale, al termine di ogni intervento e comunque ogni anno, di una relazione sullo stato dei lavori e sull'operato degli addetti alla cooperazione; *ex post*, da parte dell'unità di valutazione istituita presso la DGCS, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti in relazione ai costi sostenuti e al lavoro del personale impiegato. Anche in questi casi è sempre possibile chiedere l'ausilio dei consulenti tecnici.

Introdotto *ex novo* è l'articolo 13, che prevede l'apertura di un ufficio per la cooperazione, all'interno dell'ambasciata di riferimento, dove gli addetti alla cooperazione, nel caso in cui il loro invio si renda necessario, possano svolgere i propri compiti. Al termine del progetto l'ufficio verrà chiuso.

Gli articoli successivi seguono a grandi linee quelli della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ad eccezione del fatto che sono state eliminate la figura dell'esperto e quella dei volontari del servizio civile: questi ultimi non hanno più ragione di essere, poiché o saranno dipendenti delle società impiegate nel progetto di cooperazione o saranno «cooperanti» sotto contratto delle organizzazioni non governative-ONG (articolo 30); infine, oltre ai doveri contrattualmente previsti per chi viene inviato all'estero, il personale che entri a far parte di un progetto di cooperazione ha il dovere di supportare in ogni suo aspetto l'azione e il prestigio dell'Italia all'estero (articoli 18 e 32).

È utile sottolineare altri due aspetti innovativi. Il primo consiste nel fatto che la durata degli incarichi affidati ai dipendenti pubblici, ai docenti universitari e ai magistrati,

eventualmente impiegati nei progetti, è direttamente dipendente dal tempo dell'intervento. Inoltre, ad essi potrà essere conferito un successivo nuovo incarico con le stesse caratteristiche solo per un programma d'intervento in un'area geografica diversa da quella in cui si è svolto il precedente (articolo 21).

Il secondo aspetto innovativo riguarda le ONG (articolo 27): esse devono presentare un bilancio annuale che dimostri la buona e corretta tenuta della contabilità e che evidenzi un'autonoma capacità di finanziamento per un valore pari almeno al 30 per cento dell'investimento necessario per l'intervento; è loro concessa la possibilità di richiedere l'iscrizione in un apposito albo, istituito presso la DGCS, in presenza e costanza dei requisiti di idoneità; infine, il Direttore generale promuove almeno una volta all'anno un'assemblea di tutte le ONG iscritte all'albo per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana.

In conclusione, appare chiaro che, con il presente disegno di legge, si riporta a tutti gli effetti la cooperazione allo sviluppo nell'ambito delle azioni di politica estera, che vedono l'impegno di tutto il «Sistema Italia».

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo è parte inscindibile della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni stipulate nell'ambito dell'Unione europea e dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. La cooperazione allo sviluppo è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei Paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia nonché al sostegno della promozione della donna.

3. La cooperazione allo sviluppo comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i Paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza delle popolazioni. Costituisce altresì attività di cooperazione quella rivolta alla rimozione di mine e ordigni bellici dal territorio dei Paesi cooperanti.

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

Art. 2.

(Attività di cooperazione)

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione dell'attività di cooperazione allo sviluppo sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente, è allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica dello stesso Ministro recante, in particolare, le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie e la indicazione degli strumenti di intervento.

3. Nell'attività di cooperazione allo sviluppo rientrano:

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, di infrastrutture, di attrezzature e di servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, di ban-

che e di fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea;

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, di amministrazione e di gestione, di valutazione e di monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo *in loco*, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e di interventi ad opera di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei Paesi in via di sviluppo;

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e l'eliminazione di ogni forma di discriminazione sociale della donna attraverso la sua diretta partecipazione in ogni settore d'intervento;

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo con particolare riguardo agli scambi tra i giovani;

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo per la promo-

zione di uno sviluppo economico endogeno ed ecosostenibile;

l) l'adozione di strumenti e di interventi, anche di natura finanziaria, per favorire gli scambi tra i Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni nonché la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione dell'Unione europea;

m) il sostegno a programmi di informazione e di comunicazione per favorire una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e di sviluppo dei Paesi beneficiari;

n) l'utilizzo di conoscenze e di tecnologie italiane in grado di intensificare i rapporti eventualmente già instaurati in ambito nazionale tra le istituzioni pubbliche e il settore privato.

4. Le attività di cui alle lettere *a), c), d), e), f), h)* ed *n)* del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

Art. 3.

(Condizioni)

1. Il rispetto dei diritti umani e dei princìpi democratici riconosciuti a livello internazionale costituisce un criterio di priorità nella scelta del Paese beneficiario ai fini dell'attività di cooperazione allo sviluppo.

2. Nei casi in cui l'intervento sia finalizzato a incentivare il rispetto dei diritti umani, l'opera di cooperazione non può continuare in assenza di una concreta collaborazione a tale fine da parte del Paese destinatario.

CAPO II

ELABORAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 4.

(Competenza del Ministro degli affari esteri)

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione allo sviluppo.

2. Nell'ambito della sua responsabilità politica il Ministro degli affari esteri:

a) propone alle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che approvano, modificano o respingono entro trenta giorni, salvi i casi previsti dall'articolo 5, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dove essere attuata la cooperazione allo sviluppo;

b) definisce, dopo l'approvazione delle Commissioni parlamentari competenti ai sensi della lettera *a)*, la lista dei progetti da realizzare d'intesa con il Paese beneficiario;

c) assicura l'armonizzazione dei progetti d'intervento con la politica estera italiana e con i piani di sviluppo già definiti o in via di elaborazione a livello internazionale;

d) cura i rapporti con gli altri Paesi donatori, con gli organismi multilaterali e con i Paesi cooperanti;

e) dispone gli interventi umanitari di emergenza;

f) trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti la relazione consuntiva delle attività svolte, integrata dal Ministro dell'economia e delle finanze per le parti di propria competenza;

g) sulla base degli indirizzi stabiliti dagli articoli 1, 2 e 3 e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, pro-

grammi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di conformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministro degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.

4. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati, iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

Art. 5.

(Interventi straordinari)

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono quelli relativi a situazioni di emergenza che implicano:

a) l'invio di missioni di soccorso e di derrate alimentari in aree colpite da carestie e da fame;

b) l'avvio di interventi in campo igienico-sanitario in aree colpite da calamità;

c) la costruzione di strutture di accoglienza per i rifugiati e l'apprestamento di ogni altra necessità per il medesimo fine;

d) l'impiego, d'intesa con i Ministeri interessati, con gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a), b)* e *c)*.

2. Gli interventi derivanti da calamità o da eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione

allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominata «Direzione generale».

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 6, comma, 2, ad una apposita unità operativa della Direzione generale.

Art. 6.

(Direzione generale)

1. Lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 è affidato alla Direzione generale, quale organo centrale del Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, determina l'organizzazione della Direzione generale in conformità ai compiti ad essa affidati dalla presente legge.

3. La Direzione generale opera in conformità con le direttive e con le deliberazioni del Comitato direzionale di cui all'articolo 7 e attende alla istruzione delle questioni bilaterali, multilaterali e multibilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2.

4. La Direzione generale provvede all'individuazione degli addetti alla cooperazione di cui all'articolo 8, previa deliberazione del Comitato direzionale di cui all'articolo 7, da inviare presso le ambasciate presenti nei Paesi destinatari della cooperazione allo sviluppo italiana.

5. La Direzione generale può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.

Art. 7.

(Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominato «Comitato direzionale».

2. Il Comitato direzionale è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di Stato da questi delegato ed è composto da:

a) il Vice Ministro del Ministero dello sviluppo economico, a tal fine delegato;

b) il direttore generale per le politiche di internazionalizzazione del Ministero del commercio internazionale;

c) i direttori generali del Ministero degli affari esteri;

d) il capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dello sviluppo economico;

e) il direttore del Mediocredito centrale.

3. I membri del Comitato direzionale possono farsi rappresentare da loro sostituti allo scopo designati.

4. Il Comitato direzionale:

a) definisce le direttive per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

b) approva le iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera un milione di euro;

c) delibera sull'invio degli addetti alla cooperazione, di cui all'articolo 8;

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 5, ad eccezione di quelli derivanti da calamità naturali;

e) approva i nominativi dei consulenti tecnici per missioni della durata superiore a un anno;

f) esprime pareri sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

g) esprime pareri per il riconoscimento dell'idoneità delle organizzazioni non governative che intendono partecipare alle iniziative di cooperazione allo sviluppo;

h) delibera in merito ad ogni questione relativa alla cooperazione che il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.

7. Il Comitato direzionale dispone di un proprio ufficio di segreteria.

Capo III

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 8.

(Addetti alla cooperazione)

1. Gli addetti alla cooperazione allo sviluppo, di seguito denominati «addetti alla cooperazione», sono funzionari del Ministero degli affari esteri o personale distaccato da un altro Ministero, dipendenti dalla Direzione generale, inviati nei Paesi destinatari degli interventi di cooperazione. Essi agiscono in accordo con l'ambasciatore italiano presso il Paese destinatario, di seguito denominato «ambasciatore di riferimento».

2. Gli addetti alla cooperazione hanno l'incarico di coordinare gli interventi nei Paesi destinatari, di partecipare alla loro programmazione, di controllare l'effettivo svolgimento dei lavori, di collaborare allo sdoganamento, al controllo, alla custodia e alla consegna delle attrezzature e dei beni inviati per

il progetto di cooperazione e di assicurare l'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese destinatario.

3. Gli addetti alla cooperazione hanno la possibilità di avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.

4. Gli addetti alla cooperazione, nello svolgimento dei propri compiti, possono assumere autonomamente impegni di spesa a valere sui fondi destinati al Paese destinatario, fino a un massimo di 100.000 euro complessivi, e comunque per una cifra che non superi un decimo del valore totale del piano-Paese di competenza, previa autorizzazione dell'ambasciatore di riferimento, che è responsabile della rendicontazione della spesa.

Art. 9.

(Albo dei consulenti tecnici)

1. Presso la Direzione generale è istituito l'albo dei consulenti tecnici, di seguito denominato «albo».

2. I soggetti, privati o pubblici, che intendano essere iscritti all'albo, devono inoltrare apposita domanda al Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, di seguito denominato «Direttore generale».

3. La domanda di cui al comma 2 deve contenere l'indicazione della categoria e delle specialità e ad essa devono essere allegati il *curriculum vitae*, nonché il certificato di iscrizione all'ordine o all'albo professionale o l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero ad omologhe istituzioni europee, oltre ai titoli o ai documenti necessari a dimostrare la capacità tecnica e le esperienze professionali svolte.

4. I soggetti interessati devono specificare la propria disponibilità a svolgere il lavoro di consulenza tecnica nei Paesi destinatari. Essi

devono tempestivamente informare la Direzione generale qualora intendano cancellare il proprio nominativo dall'albo.

5. La Direzione generale si riserva il diritto di cancellare dall'albo i nominativi dei soggetti pubblici o privati che abbiano ottemperato ai propri impegni in modo non conforme alle finalità e ai princìpi della presente legge.

Art. 10.

(Interventi bilaterali di cooperazione nei progetti di sviluppo)

1. Il Ministero degli affari esteri si impegna a rendere pubblici i piani-Paese individuati ai fini degli interventi previsti dalla presente legge.

2. I soggetti interessati hanno facoltà di proporre al Direttore generale, ai sensi degli articoli 153 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, un progetto preliminare per l'attuazione dell'intervento, avente i requisiti previsti dall'articolo 93, comma 3, del medesimo codice.

3. Le forme di pubblicità degli appalti sono disciplinate ai sensi degli articoli 80 e 122 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 11.

(Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo)

1. A valere sul Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, di cui all'articolo 15, e con le stesse procedure ivi previste, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane, con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzare in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investi-

tori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

2. La Direzione generale stabilisce:

a) la quota del Fondo rotativo che può annualmente essere impiegata ai fini di cui al comma 1;

b) i criteri per la selezione delle iniziative di cui al comma 1, che devono tenere conto, oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della politica di cooperazione allo sviluppo italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri devono mirare a privilegiare, a parità di altre condizioni, le imprese che intendano collaborare o abbiano già collaborato con le imprese eventualmente presenti nel Paese beneficiario al fine di creare o di incentivare l'occupazione e il valore aggiunto locale;

c) le condizioni alle quali possono essere concessi i crediti di cui al comma 1.

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo rotativo è trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso sono affidate, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

Art. 12.

(Valutazione degli interventi)

1. La valutazione degli interventi di cui al presente capo avviene con le seguenti modalità temporali:

a) nella fase antecedente l'intervento, da parte del Comitato direzionale, attraverso il controllo dell'idoneità dei mezzi e del personale destinati alla cooperazione allo sviluppo;

b) nella fase di realizzazione, da parte dell'ambasciatore di riferimento attraverso l'invio al Direttore generale, al termine di ogni intervento e comunque ogni anno, di

una relazione sullo stato dei lavori e sull'operato degli addetti alla cooperazione;

c) a intervento concluso, da parte dell'unità di valutazione istituita presso la Direzione generale, attraverso l'analisi dei risultati ottenuti in relazione ai costi sostenuti e all'attività del personale impiegato.

2. In ogni momento è possibile richiedere l'ausilio dei consulenti tecnici che, ove strettamente necessario, possono essere inviati in missione di valutazione straordinaria nel Paese destinatario.

3. L'unità di valutazione di cui al comma 1, lettera *c)*, invia, per conoscenza, una propria relazione, con scadenza annuale, alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 13.

(Ufficio per la cooperazione allo sviluppo)

1. Qualora venga deciso un programma di cooperazione allo sviluppo, nel Paese destinatario dell'intervento è istituito, presso l'ambasciata di riferimento, un ufficio per la cooperazione allo sviluppo al quale è assegnato il competente addetto alla cooperazione.

2. Esclusivamente nei casi in cui l'intervento deciso ai sensi del comma 1 richieda un elevato livello di gestione, può essere inviato più di un addetto alla cooperazione.

3. Al termine del progetto, l'ufficio istituito ai sensi del comma 1 viene chiuso.

Art. 14.

(Disponibilità finanziarie)

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla coopera-

zione allo sviluppo svolta dall'Unione europea, sono costituiti:

a) dagli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base di cui all'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da determinare annualmente;

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi, enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accertati;

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Le somme di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base.

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e con i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle

risorse di tali organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze predispone annualmente una relazione programmatica e una relazione consuntiva sulle attività di propria competenza, da inviare alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 15.

(Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta vincolante del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche esteri, a Stati, a banche centrali o ad enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo istituito presso lo stesso Mediocredito, di seguito denominato «Fondo rotativo».

2. I crediti di aiuto di cui al comma 1, anche se associati ad altri strumenti finanziari, possono essere concessi esclusivamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel Fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227, della legge 3 gennaio 1981, n. 7, e della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

3. Ove richiesto dalla natura dei progetti e dei programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in Paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

Art. 16.

(Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti stabiliti dalla presente legge.

2. Presso la Direzione generale è istituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali.

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

4. Al fine di cui al comma 3, è istituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della stessa Direzione generale. Entro il predetto termine l'ufficio comunica alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al suo controllo.

5. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra unità previsionali di base, in termini di competenza e di cassa, iscritte nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14 comma 1, lettera *a)*, cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.

Art. 17.

(Personale addetto alla Direzione generale)

1. Il personale addetto alla Direzione generale è costituito da:

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando.

2. Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale e all'estero.

Art. 18.

(Doveri del personale inviato all'estero)

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione allo sviluppo è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Oltre ai doveri contrattualmente previsti, il personale che entra a far parte di un progetto di cooperazione allo sviluppo ha il dovere di supportare positivamente in ogni suo aspetto l'azione e l'immagine dell'Italia all'estero. Un comportamento non conforme a quanto disposto dal presente comma può essere considerato causa di risoluzione del contratto o eventualmente di richiamo in patria.

2. Il personale inviato all'estero ai sensi del comma 1 non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività del personale di cui al presente articolo, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

Art. 19.

(Divieto di emolumenti aggiuntivi)

1. Il personale di cui all'articolo 18 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

Art. 20.

(Attestato finale)

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione allo sviluppo ai sensi degli articoli 17 e 32 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

2. L'attestato di cui al comma 1 costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio prestato presso la pubblica amministrazione:

a) nella formazione delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere dello Stato e degli enti pubblici;

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali vigenti in materia di collocamento.

3. Il periodo di servizio prestato ai sensi del comma 1 è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi pubblici.

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1 sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e di previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 21.

(Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati)

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *c)*, può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

2. Nei limiti dei contingenti di cui al comma 1, il personale di cui al medesimo comma è messo a disposizione della Direzione generale:

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro della giustizia, previa intesa con il Ministro degli affari esteri.

4. Durante il collocamento a disposizione, il personale di cui al presente articolo conti-

nua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote degli assegni familiari, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

5. La durata di ogni incarico è dipendente dal tempo valutato necessario per l'intervento. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma d'intervento in un'area geografica differente da quella in cui si è svolto il precedente incarico.

6. Il Ministero dell'università e della ricerca può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

Art. 22.

(Dipendenti pubblici)

1. Gli enti pubblici, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21, comma 4, a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero

onere relativo a tali assegni, comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero, è assunto dalla Direzione generale.

3. Il personale di cui al presente articolo conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale all'amministrazione di appartenenza.

Art. 23.

(Equiparazione del servizio prestato all'estero a quello di istituto)

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui all'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

2. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio, per il personale di cui al comma 1 ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di ruolo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole situate in Paesi in via di sviluppo o che dipendano da tali Paesi o da organismi o enti internazionali.

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi pubblici per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

Art. 24.

(Trattamento economico all'estero)

1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni fissi e continuativi previsti per l'attività di istituto, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri fa riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo dell'Unione europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo.

Art. 25.

(Congedo e spese di viaggio)

1. Al personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettere *a)* e *b)*, spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al personale di cui al comma 1 l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

3. Al personale di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti sostenute per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso sono stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

Art. 26.

(Trattamento economico e assicurativo)

1. Il personale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *c)*, assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del personale di cui al medesimo comma.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a).*

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente che lo assume, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4 sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente che procede all'assunzione con gli istituti assicurativi.

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

7. Con apposita convenzione stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente che ha assunto il personale provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di

una indennità per il caso di morte durante il servizio o a causa del servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

Art. 27.

(Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative)

1. Le organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il parere del Comitato direzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera *g)*. Il Comitato direzionale esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale dei volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e a medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, la formazione e l'impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione *in loco* di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni non governative idonee per una delle predette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere effettuato per uno o più settori di intervento di

cui al comma 2, a condizione che le medesime:

a) risultino costituite ai sensi degli articoli 10, 36 e 39 del codice civile;

b) abbiano come fine istituzionale lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo;

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per il fine istituzionale di cui alla lettera *b);*

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro;

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

g) dichiarino di accettare controlli periodici appositamente stabiliti dalla Direzione generale ovvero dal Comitato direzionale, anche ai fini del mantenimento della qualifica;

h) presentino regolarmente il bilancio annuale e possano dimostrare la buona e corretta tenuta della contabilità;

i) dimostrino autonoma capacità di finanziamento per un valore pari almeno al 30 per cento dell'investimento necessario;

l) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso, da sottoporre ai direttori generali del Ministero degli affari esteri, che fanno parte del Comitato direzionale.

5. Le organizzazioni non governative sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'unità competente della Direzione generale. Il permanere di tale iscrizione è subordinato alla costanza dei requisiti richiesti dalla presente legge.

6. Il Direttore generale promuove almeno una volta all'anno l'assemblea di tutte le organizzazioni non governative iscritte all'albo di cui al comma 5 per discutere consuntivi e programmi della cooperazione italiana.

Art. 28.

(Effetti dell'idoneità)

1. Il Comitato direzionale verifica, ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge, la conformità ai criteri stabiliti dalla legge stessa dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27, in considerazione anche degli eventuali interventi intrapresi in conformità dei piani-Paese e degli eventuali accordi bilaterali conclusi dall'Italia.

2. Alle organizzazioni non governative di cui al comma 1 possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione dalle stesse promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento, salvo quanto previsto agli articoli 30, comma 3, e 32, comma 3. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione, i cui oneri sono finanziati dalla Direzione generale.

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale.

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono considerate, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

Art. 29.

(Contributi deducibili)

1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 sono deducibili dal reddito imponibile netto secondo quanto stabilito dal testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 30.

(Cooperanti delle organizzazioni non governative)

1. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri propri, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Il contratto di cui al presente comma deve essere redatto in conformità ai criteri stabiliti, con apposita deliberazione, dal Comitato direzionale.

2. La Direzione generale, verificata la conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, ai sensi del comma 1, registra il contratto attribuendo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.

3. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale possono iscriversi, a loro cura, al-

l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferme restando la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi sono definiti con apposito regolamento adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con il medesimo regolamento.

4. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 3 sono posti integralmente a carico della Direzione generale. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono altresì assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La stessa Direzione generale provvede al pagamento dei premi secondo specifici massimali determinati con deliberazione del Comitato direzionale.

5. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20.

Art. 31.

(Diritti dei cooperanti)

1. Coloro ai quali è riconosciuta con la registrazione di cui all'articolo 30 la qualifica di cooperanti hanno diritto:

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. Il periodo di tempo tra-

scorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge è in servizio di cooperazione presso un'organizzazione non governativa per un periodo superiore a otto mesi;

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo.

2. Alle imprese private che concederanno ai cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato.

Art. 32.

(Doveri dei cooperanti)

1. I cooperanti con contratto di breve durata sono soggetti, per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo, alla vigilanza del capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

2. I cooperanti di cui al comma 1 devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza e in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

3. Il Ministro degli affari esteri può disporre la sospensione del versamento dei contributi di cui all'articolo 30, comma 3, dovuti ai cooperanti:

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali i cooperanti prestano la loro opera in un determinato Paese cessano la propria attività o la riducono tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

b) quando i cooperanti non rappresentino degnamente l'immagine dell'Italia all'estero;

c) quando le condizioni del Paese nel quale i cooperanti prestano la loro opera mutano in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

4. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono risolvere anticipata mente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questi assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla Direzione generale e autorizzazione di questa ultima.

Art. 33.

(Banca dati)

1. È istituita presso la Direzione generale una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative ed i programmi connessi con l'attività di cooperazione allo sviluppo disciplinata dalla presente legge, nonché la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico, salvi i limiti previsti dal regolamento di cui al comma 3.

3. Le modalità di accesso alla banca dati sono disciplinate con apposito regolamento adottato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri interessati.

4. La Direzione generale è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

Art. 34.

(Stanziamenti)

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alle attività di cooperazione allo sviluppo bilaterale e multilaterale.

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico alla cooperazione allo sviluppo, sono deliberati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

3. Con gli stanziamenti disposti sulla apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, la Direzione generale è autorizzata a provvedere:

a) alle spese per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e del Comitato direzionale, provvedendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo;

b) alle spese per l'indennità di lavoro straordinario del personale dipendente ordinario, comandato e aggiuntivo;

c) alle spese per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla stessa Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione del personale di cui all'articolo 8, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale stessa, dei problemi attinenti alla cooperazione allo sviluppo.

Art. 35.

(Disposizioni finali)

1. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore.

2. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, è successive modificazioni, è abrogata.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1398

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARTONE, DEL ROIO, RUSSO SPENA, GAGLIARDI, SODANO, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA, BOCCIA Maria Luisa, BONADONNA, BRISCA MENAPACE, CAPELLI, CAPRILI, CONFALONIERI, DI LELLO FINUOLI, EMPRIN GILARDINI, GIANNINI, GAGGIO GIULIANI, GRASSI, LIOTTA, NARDINI, PALERMO, TECCE, VALPIANA, VANO e ZUCCHERINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MARZO 2007

Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale

ONOREVOLI SENATORI. – Malgrado gli impegni presi dalla comunità internazionale, il divario tra i ricchi e i poveri del pianeta aumenta costantemente, e centinaia di milioni di esseri umani continuano a non avere accesso ad alcuni loro diritti fondamentali, quali sanità, istruzione di base o accesso all'acqua e al cibo.

Oltre un miliardo di donne ed uomini deve sopravvivere con meno di un dollaro al giorno.

Nonostante l'aiuto pubblico allo sviluppo dai Paesi del Nord a quelli del Sud del mondo, si è avuto negli anni un trasferimento netto negativo di risorse finanziarie da Sud a Nord, effetto di meccanismi e flussi di natura finanziaria, economica e commerciale, nonché del peso insostenibile del debito estero.

Questa tendenza va invertita, assicurando che il nostro Paese tenga finalmente fede agli impegni presi a livello internazionale per un aumento dell'aiuto pubblico allo sviluppo, per la sua riqualificazione e per l'armonizzazione delle sue politiche verso i Paesi impoveriti.

Secondo gli ultimi studi, in assenza di un maggiore impegno della comunità internazionale, impegno addizionale che la Banca mondiale stima tra i 40 ai 60 miliardi di dollari aggiuntivi ogni anno fino al 2015, gli obiettivi di sviluppo del millennio promossi nel 2000 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite non verranno raggiunti.

Questi esempi, e il rischio concreto di un fallimento di portata storica per la comunità internazionale, testimoniano la necessità e l'urgenza di dotarsi degli strumenti adeguati per fare fronte alle sfide che il mondo si trova ad affrontare. L'Italia, per motivi culturali, storici e geografici, è chiamata a ricoprire in questo ambito – e nella cooperazione internazionale in generale – un ruolo di primo piano.

La cooperazione internazionale rappresenta uno strumento essenziale per la promozione della giustizia e della pace tra i popoli, e, per un Paese economicamente avanzato quale l'Italia, un elementare dovere giuridico, previsto dagli articoli 1, paragrafo 3, 55 e 56 della Carta delle Nazioni Unite, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848.

Il ruolo del nostro Paese sulla scena internazionale verrebbe inoltre rafforzato da una politica di cooperazione allo sviluppo congrua, efficace e coerente che dia priorità alla lotta alla povertà, all'esclusione sociale e alla solidarietà verso i più deboli.

Venti anni sono passati da quando venne approvata la legge che finora è il riferimento principale in materia di cooperazione allo sviluppo, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Da allora sono intercorsi importanti e rapidi mutamenti sulla scena internazionale, dalla fine della guerra fredda allo sviluppo di nuovi processi di integrazione commerciale, economica e finanziaria, dall'ascesa rapida di nuove potenze economiche regionali e macroregionali, all'emergere di nuove problematiche ambientali, sociali e in materia di tutela dei diritti umani fondamentali.

La cooperazione allo sviluppo e l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) devono misurarsi con nuove realtà quali l'emergenza umanitaria, il mancato rispetto dei diritti umani, le migrazioni, i disastri ambientali.

Per tutti questi motivi, si rivela oggi necessaria ed urgente un'ampia riforma della cooperazione allo sviluppo.

Come confermato dai giudizi riportati dal «*peer review*» o «giudizio dei pari» del-

l'OCSE nell'esame-Paese che analizza lo stato della cooperazione allo sviluppo dell'Italia, la credibilità stessa del Paese verso i Paesi *partner* e l'opinione pubblica ha fortemente risentito di queste inadeguatezze e ritardi.

L'Italia non è stata in grado fino ad oggi di rispettare gli impegni presi a livello internazionale per un aumento dei fondi da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo, tra i quali gli obiettivi di Barcellona a livello di Unione europea e quelli del *Monterrey Consensus*, sottoscritto nel corso della conferenza dell'ONU su finanza per lo sviluppo, tenutasi in Messico nel 2002. L'Italia è agli ultimi posti nell'elenco dei Paesi donatori, ben lontana dall'obiettivo di destinare alla cooperazione internazionale lo 0,7 per cento del proprio PIL.

È quindi necessario armonizzare le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo con un incremento, chiaro anche se modulato, che permetta di raggiungere progressivamente e in tempi certi l'obiettivo dello 0,7 per cento del PIL.

Inoltre, l'Italia è chiamata a fare la propria parte a livello internazionale sostenendo meccanismi innovativi e addizionali per il finanziamento della cooperazione e della solidarietà internazionale. Tra questi la possibilità di applicare delle misure di tassazione internazionale sulle transazioni valutarie e sulle emissioni inquinanti e dei gas responsabili dell'effetto serra e dei cambiamenti climatici.

Una cooperazione nuova ed efficiente non può limitarsi all'aspetto meramente quantitativo. Le maggiori e più profonde innovazioni alla politica di cooperazione allo sviluppo devono avvenire sul piano qualitativo.

Prima condizione affinché ciò avvenga è l'adozione di un approccio olistico alla cooperazione e alla solidarietà internazionale, che consideri tutti i fattori necessari per raggiungere uno sviluppo equo e sostenibile su scala globale.

La cooperazione internazionale deve contribuire a costruire maggiore giustizia ed equità nelle relazioni tra i popoli, alla redistribuzione internazionale delle risorse, al rafforzamento di sistemi di partecipazione e al riequilibrio dei sistemi di *governance* internazionale. Deve sostenere programmi e progetti rivolti alla tutela e alla rigenerazione dei beni comuni, alla lotta alla povertà, alla tutela dell'ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità, alla prevenzione dei conflitti. Deve essere orientata ad uno sviluppo ecosostenibile, partecipato e duraturo che parta dalle esigenze e dalle necessità delle donne, degli uomini e delle comunità locali.

In breve, le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere basate sui diritti. Come stabilito dalle Nazioni Unite, un approccio allo sviluppo fondato sui diritti (*rights-based approach*) presuppone un quadro concettuale fondato sui diritti umani e la sostenibilità socio-ambientale e operativamente diretto alla loro tutela e promozione.

Ne consegue che le norme, gli *standard* e i princìpi del sistema internazionale dei diritti umani andranno integrati nei piani, nelle politiche e nei processi della cooperazione e che tutti i diritti (civili, culturali, economici, politici e sociali) andranno considerati indivisibili, interdipendenti ed universali.

L'approccio fondato sui diritti deve includere un esplicito riferimento ai diritti umani e ai princìpi di uguaglianza, equità, non-discriminazione e attenzione ai gruppi più vulnerabili, responsabilità, incremento delle capacità locali e partecipazione.

La politica di cooperazione deve inoltre essere svolta in modo efficiente, tenendo presenti le sue finalità specifiche ed esclusive. Ciò vale anche nei confronti delle politiche di aiuto umanitario d'emergenza, le quali vanno distinte da quelle di cooperazione allo sviluppo, pur se in un quadro coerente in materia di politica estera.

Le politiche di cooperazione devono concentrarsi sui beneficiari, considerandoli de-

tentori di diritti e attori dello sviluppo, rafforzando le capacità, le conoscenze e le opportunità di accesso necessarie affinché essi stessi possano cambiare la propria vita, migliorare le loro stesse comunità e modificare i loro destini.

Ciò comporta un elevato livello di partecipazione attiva, libera e significativa delle comunità, della società civile, delle minorità, delle popolazioni indigene, delle donne e degli altri soggetti dei Paesi *partner*.

La cooperazione deve rappresentare uno dei princìpi cardine della politica internazionale del Paese. Deve essere fondata sulla coerenza, ed ispirare altri settori di attività quali l'immigrazione, l'ambiente, la sicurezza, i trasferimenti tecnologici.

Le politiche di cooperazione e solidarietà internazionale del nostro Paese dovranno permeare e caratterizzare le strategie promosse e sostenute in ambito commerciale, tanto nell'Organizzazione mondiale del commercio quanto sul piano regionale e bilaterale, in ambito finanziario, nel sostegno all'internazionalizzazione delle nostre imprese, in particolare tramite la SACE, e nelle attività delle istituzioni internazionali e delle banche multilaterali di sviluppo.

L'aiuto pubblico allo sviluppo dovrà essere slegato. Ciò significa che le risorse destinate alla cooperazione internazionale non dovranno essere utilizzate per promuovere interessi funzionali alle esigenze di politica estera italiana o per motivi strategici, economici o geopolitici, come strumento di promozione dell'*export* italiano o di sostegno alle imprese.

Le politiche di cooperazione dovranno poi essere nettamente distinte dagli interventi militari. L'impiego delle Forze armate non può mai essere identificato con l'intervento umanitario o di cooperazione, che deve essere condotto con forze civili, anche per non riproporre vecchie politiche di potenza e di intervento unilaterale, che non aiutano la causa della pace né quella dello sviluppo.

La politica di cooperazione e di solidarietà internazionale del Paese deve guardare all'Europa, alla costruzione di un impegno coerente dell'Unione europea verso il resto del mondo. L'Unione europea è nel suo insieme l'attore di maggior peso in materia di cooperazione internazionale. Per essere efficace ed efficiente l'Unione europea deve poter contare sull'impegno dei Paesi membri a migliorare le proprie politiche di cooperazione allo sviluppo, e lavorare per una progressiva integrazione di queste politiche in una dimensione globale, quella di una «*partnership* globale per lo sviluppo».

È pertanto necessario rilanciare sulla scena europea ed internazionale il ruolo dell'Italia, come attore responsabile e consapevole, per favorire la pace, la stabilità, la giustizia, la democrazia, i diritti umani, il commercio equo, la cooperazione, l'economia ambientale sostenibile, la tutela delle risorse storiche, culturali, ambientali.

Al fine di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle politiche di cooperazione internazionale, andrà garantita la gestione unitaria dei fondi, in discontinuità rispetto alla prassi corrente, caratterizzata dalla molteplicità dei centri decisionali e delle procedure di spesa, con conseguenti difficoltà gestionali e di controllo. Il Fondo unico previsto dal presente disegno di legge comprenderebbe i contributi che l'Italia versa ad istituzioni internazionali quali la Banca mondiale e le altre banche multilaterali di sviluppo. Ad esso verrebbero anche associate le risorse aggiuntive eventualmente generate o reperite attraverso strumenti innovativi per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo, sulle quali è in corso un importante dibattito a livello internazionale, a partire da un'eventuale tassa sulle transazioni in valuta del tipo *Tobin Tax*. Queste dovranno in ogni caso essere considerate come addizionali rispetto agli impegni già presi dal Paese sul piano internazionale, e in particolare rispetto all'impegno per lo stanziamento dello 0,7 per

cento del PIL per l'aiuto pubblico allo sviluppo.

Analogamente, le risorse e le politiche di cooperazione dovranno essere coerenti con le misure intraprese dall'Italia per la cancellazione o riduzione del debito estero dei Paesi del Sud del mondo, a partire da quanto previsto dalla legge 25 luglio 2000, n. 209. La contabilità relativa alla cancellazione del debito dovrà in ogni caso essere separata, in quanto la cancellazione e/o riduzione del debito non può venire assimilata a interventi di cooperazione internazionale.

Come detto in precedenza, una cooperazione efficace ed efficiente presuppone strumenti di controllo, verifica e trasparenza economica e gestionale. La riforma che viene proposta fa tesoro dell'esperienza accumulata nel corso degli ultimi anni e si basa sulle buone pratiche ormai consolidate a livello internazionale, che prevedono il controllo ed il monitoraggio di ogni fase e aspetto delle attività di cooperazione internazionale, sia tramite il Parlamento, sia garantendo la più ampia trasparenza e la partecipazione diretta degli stessi soggetti che realizzano le attività di cooperazione e di quelli destinatari nei Paesi *partner*.

La cooperazione allo sviluppo non deve produrre nuove forme di dipendenza: ogni intervento deve quindi in primo luogo promuovere le capacità e le risorse umane locali, garantendo che le popolazioni destinatarie degli interventi siano messe in condizione di partecipare consapevolmente, ed in maniera responsabile e trasparente.

Per questo sarà necessario ripensare gli stessi meccanismi fondanti della cooperazione, promuovendo pratiche di partenariato con i Paesi destinatari degli aiuti e le loro popolazioni e comunità locali, secondo una logica di pari dignità e di partecipazione alle decisioni ed alle politiche in materia di cooperazione.

Per rilanciare la cooperazione, e dare nuovo impulso alle relazioni tra popoli e Stati, sarà necessario poi valorizzare quelle nuove forze e quei nuovi soggetti che sono andati via via emergendo nello scenario globale, dall'associazionismo, al volontariato, alle amministrazioni ed enti locali, ai grandi movimenti di solidarietà e critica alle politiche neoliberiste, nati e consolidati nei *Forum* sociali mondiali e regionali. Proprio per permettere alla molteplicità di soggetti che oggi fanno cooperazione di poter accedere ai programmi di finanziamento, il meccanismo attuale dell'idoneità per le organizzazioni non governative (ONG) verrà sostituito con un criterio di ammissibilità dei programmi, come avviene nelle istituzioni dell'Unione europea.

La cooperazione costituisce una delle basi fondamentali della politica estera del nostro Paese nei confronti dei Paesi «delle periferie del Pianeta», ispirata al fondamentale princìpio pacifista ed internazionalista di cui all'articolo 11 della nostra Costituzione. Trova spazio, in questo quadro, l'attribuzione a regioni ed enti locali di poteri di iniziativa e di attuazione nel campo della cooperazione decentrata, da condurre nel rispetto delle finalità della legge e degli indirizzi generali di politica estera approvati dal Parlamento e dal Governo. Tale conformità verrebbe garantita da un'apposita commissione paritetica destinata a garantire una gestione per quanto possibile coordinata e concordata degli interventi.

Come detto, il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati in Italia dovrà andare di pari passo con la collaborazione attiva da parte delle popolazioni dei Paesi *partner*. Oltre alle organizzazioni della società civile dei Paesi destinatari degli aiuti, andrà rafforzato il ruolo dei migranti, vero e proprio cordone ombelicale fra la nostra società e quelle dei Paesi di provenienza, nonché di forme innovative di finanziamento e relazioni tra comunità quali il microcredito o il commercio equo e solidale.

Il riordino delle politiche di cooperazione e solidarietà internazionale presuppone una guida politica unitaria e di rilevanza ade-

guata, che sappia assicurare la coerenza tra le varie politiche e azioni di cooperazione. Questa funzione può essere assolta da un Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

Compito del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sarà quello di programmare e coordinare le attività di cooperazione internazionale che verrebbero poi attuate da un ente apposito, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, nella cui direzione e gestione possano armonicamente ricomporsi le differenti e molteplici componenti, sia quelle provenienti dall'amministrazione pubblica dello Stato e delle autonomie territoriali, sia quelle di diretta espressione della società civile.

In ultimo, il presente disegno di legge mira a realizzare un migliore coordinamento, pur mantenendo le specificità di ogni ambito, tra le politiche di cooperazione internazionale e quelle legate all'intervento in caso di emergenza umanitaria. Se da una parte è necessario mantenere l'indipendenza e la differenziazione tra i diversi tipi di intervento, dall'altra devono comunque essere considerati i legami tra gli interventi di emergenza in caso di crisi (o catastrofe umanitaria o ambientale) e le politiche di più lungo periodo legate alla cooperazione internazionale e all'aiuto allo sviluppo.

Il presente disegno di legge si basa sui punti fondamentali di seguito indicati.

Per elementari esigenze di buona amministrazione, si è ritenuto opportuno distinguere tre momenti fondamentali: l'indicazione delle linee politiche di fondo, con l'identificazione dei Paesi e dei settori prioritari; la programmazione ed attuazione degli interventi ed il controllo degli effetti degli interventi.

Il presente disegno di legge consta di sei capi e di 35 articoli.

Il capo I, denominato «Principi fondamentali e norme generali» ripropone, all'articolo 1, le finalità della politica di cooperazione allo sviluppo. Quindi, all'articolo 2, il disegno di legge si sofferma su quelli che devono essere e rimanere gli ambiti, rigorosamente definiti, della cooperazione, da non confondere con quelli di altre politiche, per il quale il nostro ordinamento giuridico predispone strumenti specifici. In questo senso, l'articolo 3 configura il quadro direttivo della politica di cooperazione, delineando una «triangolazione» fra Governo, Parlamento ed un ente di nuova istituzione, l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, dotato dei mezzi e delle professionalità necessari a gestire gli interventi. In particolare l'articolo 3 stabilisce che alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, il quale propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione un Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica. Detto Piano viene aggiornato ogni anno e viene sottoposto all'approvazione da parte del Parlamento. L'articolo 4 prevede la definizione dei piani-Paese. L'articolo 5 definisce le attività di monitoraggio e controllo sulle attività della cooperazione internazionale, fondamentali per garantire la piena trasparenza di tutte le operazioni. Gli articoli 6 e 7 sono dedicati, rispettivamente, ai soggetti beneficiari e agli esecutori dei progetti di cooperazione, mentre gli articoli 8 e 9 disegnano, rispettivamente, l'oggetto e le modalità attuative della politica di cooperazione. Sull'importanza di queste ultime, in particolare, non si insisterà mai abbastanza, dato il valore strategico che assumono i piani-Paese, nei quali inserire organicamente gli interventi. Una scommessa che finora gli organismi preposti alle attività di cooperazione sono riusciti a vincere troppo raramente. Il capo I si chiude con l'articolo 10, dedicato al necessario coordinamento tra le politiche di cooperazione allo sviluppo e gli interventi di emergenza.

Il capo Il è dedicato alla struttura e alle funzioni dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (articoli 11-19), mentre il

capo III (articoli 20-23) disciplina il finanziamento degli interventi, mediante un Fondo unico nel quale sono destinati a confluire gli stanziamenti finora sparsi in vari capitoli e tabelle del bilancio statale.

Il necessario concorso della società civile alla progettazione e attuazione degli interventi è oggetto del successivo capo IV (articoli 24, 25 e 26), che è dedicato alle entità senza fini di lucro che operano nel settore e allo *status* dei cooperanti.

Il capo V (articoli 27-31) si sofferma, poi, su taluni fenomeni che presentano grandi potenzialità: la cooperazione decentrata, la partecipazione dei migranti provenienti dalle periferie del mondo, il microcredito, il sostegno e l'adozione a distanza, il commercio equo e solidale. Quest'ultimo, in particolare, si presenta come elemento di costruzione di nuovi rapporti tra Paesi del Nord e Sud del mondo o, meglio, tra centri e periferie del sistema economico mondiale, in quanto relazione di lunga durata tra organizzazioni senza fini di lucro dei Paesi sviluppati e gruppi di produttori dei Paesi *partner* con l'obiettivo di sostenere i processi di autosviluppo di queste realtà produttive.

Il presente disegno di legge si conclude con un capo VI (articoli 32-35), che contiene alcune disposizioni transitorie, destinate a garantire il necessario avvio dei nuovi meccanismi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI E NORME GENERALI

Art. 1.

(Finalità della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È compito della Repubblica promuovere, organizzare ed attuare una politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale la quale si ispiri alle seguenti finalità:

a) la promozione di relazioni pacifiche, collaborative, eque e solidali tra i popoli, le comunità e gli Stati, anche al fine di prevenire i conflitti, in conformità alla Costituzione italiana ed alla Carta delle Nazioni Unite, firmata a San Francisco il 26 giugno 1945, resa esecutiva con legge 17 agosto 1957, n. 848;

b) il soddisfacimento dei diritti umani fondamentali in conformità al patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottati a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966, resi esecutivi ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, nonché alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatta a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e, in particolare, la salvaguardia della vita umana ed il soddisfacimento dei bisogni primari, il diritto all'alimentazione, l'eliminazione della miseria, la lotta all'emargina-

zione sociale, la promozione e la difesa della democrazia e dei diritti civili e politici, in particolare delle categorie più deboli e svantaggiate;

c) la salvaguardia e la promozione dei diritti della donna, fin dall'infanzia, e la rimozione di ogni ostacolo alla sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e politica;

d) la salvaguardia e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77;

e) la promozione delle istituzioni democratiche, realmente rappresentative dell'insieme della popolazione e garanti delle minoranze etniche, linguistiche e religiose;

f) la redistribuzione delle risorse e la democratizzazione della *governance* globale;

g) la realizzazione di uno sviluppo basato sulla tutela dell'ambiente inteso come bene globale, sulla valorizzazione delle risorse naturali e umane locali e sulla partecipazione democratica delle popolazioni interessate, come previsto dalle deliberazioni della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, svoltasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 16 marzo 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994;

h) la lotta all'analfabetismo, la promozione dell'educazione di base e della formazione professionale;

i) la tutela, la rigenerazione e la promozione dei beni comuni, a beneficio delle generazioni presenti e di quelle future;

l) il diritto di ogni popolo alla sovranità alimentare;

m) l'attuazione degli impegni contenuti nei piani di azione approvati dai vertici sullo

sviluppo promossi dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);

n) il raggiungimento, entro il 2015, degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio dell'ONU;

o) il soccorso alle popolazioni colpite da maremoti, terremoti e altre calamità naturali, ovvero vittime di guerre o di conflitti od oggetto di persecuzioni.

2. Le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale sono parte integrante e contribuiscono allo sviluppo di un quadro coerente di azioni ed iniziative dello Stato in materia di politica estera, ambientale, sociale, di rispetto dei diritti fondamentali e della dignità della persona, di rafforzamento dei rapporti di maggiore giustizia ed equità tra i popoli, di redistribuzione delle risorse, di prevenzione dei conflitti.

3. La Repubblica considera con particolare favore le iniziative volte a promuovere una società multiculturale, con il contributo attivo dei migranti e delle loro associazioni ai progetti di cooperazione allo sviluppo.

4. La Repubblica, in conformità alla risoluzione 198/98/CE del Parlamento europeo del 2 luglio 1998, sul commercio equo e solidale, riconosce il commercio equo e solidale come parte integrante di una cooperazione socialmente ed ecologicamente sostenibile, impegnandosi a sostenere le iniziative degli organismi che svolgono tale attività.

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che concorrono al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

2. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno carattere militare o di polizia, come definiti ai sensi del comma 3. Le attività di

cooperazione e di solidarietà non possono avere alcuna relazione logistica, funzionale od operativa con le attività militari, nemmeno quando si tratti della prosecuzione o continuazione di programmi già in corso.

3. Sono da considerare interventi militari o di polizia quelli svolti in Paesi esteri da contingenti delle Forze armate e delle forze addette al mantenimento dell'ordine pubblico, anche nell'ambito di operazioni decise ed attuate nel quadro di organizzazioni internazionali.

4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione della presente legge gli interventi che hanno ad oggetto la promozione, l'assicurazione e ogni altra forma di sostegno del commercio o degli investimenti italiani all'estero.

Art. 3.

(Adozione del Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo e istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo)

1. Alla politica di cooperazione allo sviluppo sovraintende il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che propone al Consiglio dei ministri, per l'approvazione, il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo.

2. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui al comma 1, deve contenere:

a) obiettivi specifici, strumenti e finanziamenti dell'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), evidenziando l'entità e la ripartizione delle risorse da attribuire all'APS italiano in sede di legge finanziaria;

b) la ripartizione dei finanziamenti tra contributi obbligatori ad organismi multilaterali, banche e fondi di sviluppo e Fondo unico per l'APS, di cui all'articolo 21;

c) la destinazione dei contributi multilaterali obbligatori e della partecipazione fi-

nanziaria italiana alle risorse delle banche e dei fondi di sviluppo a carattere multilaterale;

d) i Paesi destinatari della cooperazione italiana finanziata con le risorse del Fondo unico per l'APS;

e) le aree geografiche ed i Paesi prioritari; i Paesi cooperanti per i piani-Paese; i settori e le aree destinatari di iniziative tematiche regionali;

f) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi al di fuori dei piani-Paese e delle iniziative tematiche regionali;

g) per ciascuna area geografica e Paese prioritari, la ripartizione delle risorse finanziarie tra i canali bilaterale, multibilaterale e multilaterale volontario e tra gli strumenti del dono e del credito di aiuto;

h) le condizioni di concedibilità ed i parametri di agevolazione dei crediti di aiuto, nel rispetto dei limiti e dei vincoli concordati dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);

i) le iniziative programmate e gli accordi a livello internazionale per la riduzione del debito estero dei Paesi cooperanti e per la loro integrazione politica ed economica nel contesto internazionale;

l) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate agli interventi di emergenza;

m) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di contributi e crediti agevolati alle organizzazioni senza fine di lucro, alle società cooperative e alle altre organizzazioni di cui all'articolo 24, nonché i criteri per la concessione di tali contributi e crediti;

n) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate alla concessione di cofinanziamenti e crediti agevolati alla cooperazione decentrata di cui all'articolo 27;

o) l'entità delle risorse del Fondo unico per l'APS, destinate al funzionamento dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo

di cui al comma 4, che non potrà essere inferiore al 5 per cento, né superiore al 10 per cento dello stesso Fondo unico.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ha altresì il compito di esercitare il potere di controllo sull'attività dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo di cui al comma 4, nonché sugli interventi svolti ai sensi della presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.

4. È istituita l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo (ACS), ente pubblico con piena capacità di diritto privato, dotato di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, cui è attribuito il compito di programmare, promuovere, finanziare, attuare, monitorare e coordinare gli interventi per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, fatte salve le attività svolte autonomamente dalle associazioni senza fini di lucro, dalle società cooperative e dalle altre organizzazioni di cui al capo IV, nonché quelle di cooperazione decentrata di cui all'articolo 27. L'ACS opera secondo criteri di efficienza ed economicità, indicati dallo statuto e dai regolamenti di cui all'articolo 13, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed al controllo di cui all'articolo 5.

5. Il Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, contenente gli indirizzi e le finalità di tale politica, in modo da assicurare anche il coordinamento fra le attività bilaterali, multilaterali, multibilaterali e quelle attuate dall'Unione europea, dalle Nazioni Unite, dalle istituzioni finanziarie internazionali e da altre organizzazioni internazionali, è aggiornato ogni anno dal Consiglio dei ministri e sottoposto ad approvazione del Parlamento.

6. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con gli altri Ministri competenti, definisce le linee-guida generali ed i criteri ai quali dovranno

attenersi i rappresentanti italiani presso le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo, e presso gli altri organismi multilaterali commerciali o finanziari, al fine di assicurare coerenza e continuità rispetto alle strategie generali dell'APS.

7. Le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni danno attuazione agli interventi di cooperazione allo sviluppo stabiliti dal Piano strategico triennale e promuovono nei loro rispettivi ambiti territoriali la sensibilizzazione e la partecipazione organizzata della società civile. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata, di cui all'articolo 27, detta apposite linee direttive per quanto riguarda il coordinamento e la razionalizzazione di tali interventi.

Art. 4.

(Definizione dei piani-Paese)

1. Per ogni Stato destinatario di interventi di cooperazione l'ACS redige un piano-Paese. Tali piani-Paese si basano sull'individuazione di zone d'intervento specifiche, scelte in base all'indice di povertà calcolato dall'*United Nations development program (UNDP),* nelle quali concentrare le attività di cooperazione. Qualora lo ritenga opportuno, o quando sia previsto nell'ambito delle linee programmatiche di cui all'articolo 3, comma 2, l'ACS redige inoltre piani regionali, comprendenti territori situati in più Stati.

Art. 5.

(Controllo delle attività della cooperazione allo sviluppo)

1. In considerazione della specificità delle sue attività, l'ACS è gestita in deroga alle

norme sul bilancio dello Stato, senza controllo preventivo della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

2. Con procedura concorsuale, gestita dal Ministero per la cooperazione e la solidarietà internazionale, ogni tre anni sono selezionati, fra le organizzazioni riconosciute internazionalmente di eccellenza nei rispettivi settori:

a) un organismo specializzato nelle verifiche di bilancio, che eserciterà i suoi controlli sia sul bilancio complessivo dell'ACS, sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo fosse richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni parlamentari competenti;

b) un organismo specializzato nella certificazione di qualità, che eserciterà i controlli di qualità sia su singole iniziative scelte a campione, sia su quelle il cui controllo fosse richiesto dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o dalle Commissioni competenti.

3. Della eventualità dei controlli di cui al comma 2 e dell'obbligo di mettere a disposizione ogni dato ed ogni informazione richiesta, nonché di permettere l'accesso ai luoghi dove si svolgono le attività sia operative che amministrative, è fatta menzione nei contratti e convenzioni relativi allo svolgimento delle iniziative di cooperazione a chiunque affidate.

4. Ognuno degli organismi di cui al comma 2 redige annualmente una relazione sui risultati della propria attività e la presenta al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta la trasmette alle Commissioni parlamentari competenti, nonché al direttore generale dell'ACS, di cui all'articolo 12, e al collegio dei revisori dei conti dell'ACS, di cui all'articolo 15.

Art. 6.

(Soggetti beneficiari della cooperazione allo sviluppo)

1. Possono beneficiare degli interventi previsti dalla presente legge i soggetti, pubblici o privati, le comunità e le organizzazioni della società civile residenti nei Paesi *partner,* nonché le popolazioni e le comunità destinatarie di specifiche previsioni di tutela e promozione in ambito internazionale o comunque individuate nel Piano strategico triennale della cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 3.

2. Possono essere attuati, mediante i soggetti di cui all'articolo 24, interventi che abbiano come dirette destinatarie le popolazioni civili e le comunità locali e che siano discussi, negoziati e concordati con i diretti rappresentanti di tali popolazioni.

Art. 7.

(Organismi esecutori di progetti di cooperazione allo sviluppo)

1. Possono richiedere contributi all'ACS, per le attività di cooperazione, le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e le altre organizzazioni di cui all'articolo 24, le regioni, le città metropolitane, le province, le comunità montane e i comuni o loro consorzi, le università e gli altri enti pubblici non economici.

2. Nella realizzazione delle attività di cooperazione l'ACS può avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui al comma 1 e di altri soggetti, pubblici o privati.

3. Nell'esecuzione dei progetti di cooperazione deve essere promossa la partecipazione dei soggetti appartenenti ai Paesi *partner* e devono essere utilizzati i mezzi e le capacità, anche organizzative, presenti *in loco* o in aree geografiche limitrofe. Particolare favore in questo senso deve essere attribuito alle

iniziative attuate da soggetti associati che prevedono la partecipazione delle comunità e delle popolazioni locali. Ogni affidamento in subappalto deve essere esplicitamente previsto nella formulazione del progetto e le relative condizioni e modifiche devono essere specificatamente approvate dall'ACS.

4. Non possono avere accesso ai finanziamenti, e decadono immediatamente dai finanziamenti concessi, gli enti e le imprese che si rendono responsabili di violazioni di norme destinate a tutelare i diritti dei lavoratori, i diritti umani, l'ambiente e la salute, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili. Gli enti e le imprese devono comunque garantire il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. L'ACS è tenuta a comunicare prontamente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, alle Commissioni parlamentari competenti e alle autorità competenti, segnalazioni relative a presunte violazioni che fossero a conoscenza della stessa ACS, in particolare se trasmesse dai soggetti dei Paesi *partner* individuati ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.

(Oggetto dell'attività di cooperazione)

1. Nel quadro dei rapporti di mutualità ed interscambio tra i popoli rientrano, in forma prioritaria ma non esclusiva, le seguenti attività:

a) la realizzazione di progetti di sviluppo intersettoriale in aree determinate, individuati e formulati con la partecipazione congiunta delle autorità e della società civile a livello locale;

b) lo studio, la progettazione, la fornitura e la costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi;

c) la formazione di base e la formazione professionale anche in Italia di cittadini dei Paesi *partner* e del personale destinato a

svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

d) la realizzazione in Italia di programmi educativi e di sensibilizzazione per la cooperazione allo sviluppo e la realizzazione di iniziative volte a promuovere gli scambi sociali, culturali ed educativi fra l'Italia ed i Paesi *partner*, nel quadro della promozione di una cultura e di una educazione multietnica e di una mutua solidarietà tra comunità locali;

e) la realizzazione di iniziative volte a promuovere lo scambio commerciale equo e solidale fra l'Italia e i Paesi *partner*, ai sensi dell'articolo 28;

f) la realizzazione di interventi nei Paesi *partner*, a sostegno e per lo sviluppo locale di un'autonoma capacità di ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo alle esigenze locali e alla necessità di mettere a punto tecnologie appropriate ad ogni specifico contesto locale ed ambientale;

g) le attività di microcredito volte a favorire lo sviluppo autonomo delle popolazioni locali, la lotta alla povertà, l'avviamento di attività nei Paesi *partner,* ai sensi dell'articolo 30;

h) il sostegno, anche attraverso programmi di informazione e comunicazione, ad iniziative che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni e delle comunità ai processi democratici, a livello locale e nazionale, nei Paesi *partner*;

i) le iniziative di cooperazione decentrata ed orizzontale che promuovano il collegamento tra regioni, città metropolitane, province, comunità montane, comuni ed altri enti locali o soggetti italiani di cui all'articolo 24 ed omologhi soggetti dei Paesi *partner*;

l) il sostegno e l'adozione a distanza, nelle forme previste dall'articolo 31;

m) l'assistenza tecnica, l'amministrazione e la gestione, la valutazione ed il monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo, anche attraverso l'impiego di personale qualificato per tali compiti.

2. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo sono finanziati mediante doni e crediti di aiuto a condizioni particolarmente agevolate. I crediti di aiuto e i doni non possono essere in nessun modo condizionati all'acquisto di beni e servizi dall'Italia né associati a strumenti finanziari o a condizioni di mercato. Nelle attività di cooperazione deve essere privilegiato l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi. Il ricorso ai crediti di aiuto è possibile solo nell'ambito di programmi complessi che prevedano anche il ricorso a finanziamenti a dono, tenendo comunque presente la necessità di spendere *in loco* o nei Paesi limitrofi almeno il 50 per cento dei finanziamenti a credito.

3. Gli interventi miranti a promuovere attività produttive, finanziati mediante crediti di aiuto, devono, in ogni caso, avere livelli di redditività tali da garantire la capacità di restituzione del debito contratto dal Paese, ma non superiori ai limiti stabiliti dall'OCSE per l'accesso ai crediti di aiuto.

Art. 9.

(Modalità delle attività di cooperazione)

1. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale devono essere predisposti nel rispetto delle previsioni contenute nei piani-Paese elaborati dall'ACS ai sensi dell'articolo 4.

2. Il piano-Paese deve essere discusso con i soggetti governativi e non governativi della cooperazione italiana presenti nel Paese in oggetto, con le organizzazioni locali della società civile e, salvo che nei casi di cui all'articolo 6, comma 2, deve essere negoziato con i rappresentanti del Governo del Paese *partner*. Il piano-Paese, inoltre, deve rispettare le finalità del piano generale di sviluppo del Paese *partner*, assicurando in particolare il coordinamento con le decisioni e le attività degli operatori internazionali.

3. Gli interventi di cooperazione allo sviluppo devono essere discussi con i rappresentanti, eletti o designati con metodo democratico, della popolazione o della comunità direttamente destinataria dei relativi benefici e con le organizzazioni locali della società civile, secondo il principio del consenso libero, informato e preventivo. In ogni caso, nella valutazione degli interventi, deve essere data rilevanza alla capacità di coinvolgimento partecipativo delle popolazioni interessate. Il coinvolgimento e la partecipazione predetti devono essere considerati con particolare attenzione nei casi previsti dall'articolo 6, comma 2.

4. È istituita presso l'ACS una struttura di valutazione ed ispezione indipendente, composta da tre esperti nominati per un periodo di cinque anni. Tale struttura ha il compito di svolgere valutazioni ed esami di progetti sostenuti dalla cooperazione italiana su richiesta diretta di comunità locali coinvolte o di organizzazioni non governative locali, nonché su richiesta della Consulta di cui all'articolo 25, o di suoi singoli membri, al fine di proporre eventuali misure correttive e di migliorare le prestazioni della cooperazione italiana.

5. Ogni intervento di cooperazione allo sviluppo deve essere sottoposto ad accertamento preventivo e a valutazione di compatibilità ambientale, da effettuare altresì in corso d'opera e successivamente, con particolare attenzione alle tecnologie utilizzate. Ogni intervento di cooperazione deve altresì essere sottoposto a valutazione di impatto di genere e a valutazione di impatto sull'infanzia.

6. Le valutazioni di cui al comma 5, nonché ogni altra valutazione di impatto sui diritti umani, sociali e dei lavoratori o sull'ambiente, la documentazione relativa al coinvolgimento e alla partecipazione delle popolazioni dei Paesi *partner* e ogni altra documentazione significativa per la valutazione del progetto sono rese pubbliche dall'ACS prima dell'approvazione del progetto stesso.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, anche su proposta dell'ACS o della Consulta di cui all'articolo 25, elabora le linee guida comprendenti gli elementi necessari per realizzare le valutazioni di cui ai commi 5 e 6 e le propone al Consiglio dei ministri per l'approvazione. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale può disporre l'integrazione o l'aggiornamento dei criteri per la valutazione di impatto di un singolo progetto, in modo da adeguare la relativa valutazione ai migliori *standard* internazionali. All'eventuale aggiornamento delle linee guida di cui al presente comma si provvede con le medesime modalità previste per la loro approvazione.

Art. 10.

(Coordinamento con gli interventi umanitari e di emergenza)

1. Gli interventi di emergenza realizzati dall'Italia in Paesi colpiti da crisi sociali, umanitarie e ambientali sono distinti dalla cooperazione allo sviluppo.

2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, d'intesa con il direttore generale dell'ACS e con le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisce con proprio decreto, per ogni evento che generi situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale, la durata del periodo di prima emergenza, che in ogni caso non può superare i novanta giorni, distinto da quello in cui possono svolgersi attività di ricostruzione. In tale periodo, le attività sono svolte dalle autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali. Trascorso tale periodo, le attività di ricostruzione sono svolte dall'ACS.

3. Per assicurare il necessario coordinamento tra gli interventi di emergenza, le atti-

vità di ricostruzione e le politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e per ottimizzare la gestione delle risorse, agli incontri decisionali e organizzativi legati agli interventi di emergenza partecipano il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, o un suo delegato, e il direttore generale dell'ACS, o un suo delegato.

CAPO II

COMPITI E STRUTTURA DELL'ACS

Art. 11.

(Compiti dell'ACS)

1. L'ACS programma, promuove, finanzia, coordina, esegue e monitora gli interventi di cui all'articolo 8, comma 1, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 3.

2. L'ACS svolge un ruolo di orientamento e di informazione degli operatori dello sviluppo e degli Stati, enti, organi e cittadini, italiani o stranieri, interessati alla cooperazione allo sviluppo, in conformità al princìpio di trasparenza dell'attività amministrativa.

3. L'ACS predispone i piani-Paese di cui agli articoli 4 e 9 e delibera l'istituzione delle proprie unità locali di cooperazione nei Paesi *partner*, secondo quanto disposto dall'articolo 18, nonché delle proprie rappresentanze presso le organizzazioni internazionali.

4. L'ACS può anche svolgere attività su mandato e con finanziamento parziale o totale di organismi internazionali, e a tale scopo può partecipare alle relative gare di aggiudicazione.

5. L'ACS provvede alle attività di valutazione degli impatti sociali, ambientali e sui diritti umani dei singoli progetti, secondo quanto disposto dall'articolo 9, e dei piani-

Paese e dei piani regionali di cui all'articolo 4.

Art. 12.

(Direttore generale)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, procede alla nomina del direttore generale dell'ACS, scelto tra persone dotate di provata e riconosciuta esperienza nel campo specifico, nonché di esperienza manageriale. La nomina è approvata dal Parlamento. Il direttore generale dura in carica tre anni e il suo incarico può essere rinnovato una sola volta.

2. Il direttore generale sovraintende alle attività dell'ACS vigilando, sotto la propria responsabilità, sul costante perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e sul rispetto dei vincoli e delle procedure previsti dalla presente legge.

3. Il direttore generale esercita le funzioni di rappresentanza interna ed esterna, anche processuale, dell'ACS.

Art. 13.

(Statuto e regolamenti dell'ACS)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale dell'ACS propone al comitato direttivo di cui all'articolo 14, per l'approvazione, lo statuto e i regolamenti di funzionamento dell'ACS.

2. Dopo l'approvazione del comitato direttivo, il direttore generale dell'ACS trasmette lo statuto al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che a sua volta lo presenta al Consiglio dei ministri per la definitiva approvazione.

3. Eventuali variazioni allo statuto e ai regolamenti dell'ACS sono approvate secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 14.

(Comitato direttivo)

1. Il comitato direttivo dell'ACS è composto dal direttore generale e da quattro membri, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I membri del comitato sono scelti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fra persone di provata esperienza nel settore della cooperazione allo sviluppo e sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

c) uno su proposta dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il comitato direttivo opera in conformità con quanto stabilito nello statuto di cui all'articolo 13. Esso, in particolare:

a) predispone lo statuto e delibera il regolamento dell'ACS;

b) delibera il programma triennale di attività dell'ACS corredato della relativa relazione programmatica;

c) delibera il bilancio di previsione annuale, le eventuali note di variazione nonché il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato d'avanzamento delle attività, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

d) approva, entro due mesi dal suo insediamento, e successivamente ogni volta che se ne presenti la necessità, la struttura organizzativa dell'ACS predisposta dal direttore generale sulla base di quanto indicato all'articolo 16;

e) adotta le deliberazioni relative al funzionamento dell'ACS;

f) approva i piani-Paese predisposti dall'ACS;

g) approva le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico per l'APS;

h) delibera gli impegni di spesa;

i) delibera l'apertura degli uffici periferici dell'ACS;

l) delibera in merito ad ogni questione che il direttore generale ritenga opportuno sottoporre alla sua attenzione.

Art. 15.

(Collegio dei revisori dei conti)

1. Presso l'ACS è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da ulteriori cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti modalità:

a) due su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno su proposta delle Commissioni competenti in materia di affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

c) uno su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) uno su proposta del direttore generale dell'ACS.

2. Il collegio dei revisori dei conti vigila sul buon andamento amministrativo, finanziario e contabile dell'ACS, anche sotto il profilo del rispetto delle finalità di cui all'articolo 1.

Art. 16.

(Organizzazione dell'ACS)

1. L'ACS è strutturato in divisioni geografiche, una divisione multilaterale, una divisione giuridico-amministrativa e una divisione del personale. La struttura dell'ACS comprende inoltre gli uffici tematici di *staff* del direttore generale, che lo coadiuvano nell'attività di controllo sull'attuazione degli interventi di cui alla presente legge nelle distinte aree geografiche, anche sotto il profilo della coerenza con le disposizioni generali di programmazione degli interventi di APS.

2. Le divisioni geografiche sono preposte alla conduzione dei negoziati bilaterali, alla formulazione delle proposte di programmazione finanziaria e tecnica, nonché alla gestione e al coordinamento dei progetti e alla supervisione sull'attuazione della programmazione bilaterale.

3. La divisione multilaterale è preposta ai seguenti compiti:

a) facilitare la gestione dei rapporti con gli organismi internazionali e sovranazionali;

b) formulare la proposta annuale per la concessione dei contributi volontari agli organismi ed agli istituti afferenti al sistema delle Nazioni Unite e ad altre organizzazioni internazionali;

c) valutare e coordinare, in costante coordinamento con le divisioni geografiche competenti, i programmi ed i progetti multibilaterali, non attribuibili ad una specifica area geografica.

4. La divisione del personale è preposta alla gestione del personale dell'ACS, con particolare riguardo al reclutamento, alla carriera, alle missioni e ai trasferimenti all'estero.

5. Uno specifico ufficio dell'ACS è incaricato dei servizi di informazione interna e al pubblico, di documentazione e banca dati,

nonché della redazione del bollettino dell'ACS.

Art. 17.

(Personale dell'ACS)

1. Il personale dell'ACS è inquadrato sulla base di un negoziato tra il direttore generale, a tal fine coadiuvato dalla divisione del personale di cui all'articolo 16, comma 4, e le organizzazioni sindacali a livello intercategoriale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale si procede all'individuazione del contratto collettivo nazionale del lavoro cui fare riferimento per il predetto inquadramento. Le contrattazioni successive sono svolte con le organizzazioni sindacali della categoria individuata a seguito della procedura negoziale di cui al primo periodo.

2. Fino alla definizione della nuova normativa, di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contrattuali relative al personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Lo *status* del personale dipendente dell'ACS deve tenere conto dell'esigenza di tutelarne e valorizzarne l'indipendenza, l'imparzialità e la professionalità.

Art. 18.

(Unità locali di cooperazione)

1. L'ACS, sulla base di direttive e indicazioni del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, provvede all'istituzione di unità locali di cooperazione (ULC) con sede propria nei Paesi *partner*.

2. I compiti delle ULC consistono:

a) nella facilitazione della conduzione dei negoziati con le autorità centrali e locali del Paese *partner* relativamente alla defini-

zione e alla realizzazione dei piani-Paese e dei progetti di cooperazione;

b) nel mantenimento dei rapporti attinenti alle iniziative di cooperazione con le autorità centrali e locali del Paese *partner* e con la popolazione locale, nonché con gli altri soggetti che attuano interventi di cooperazione *in loco*;

c) nella predisposizione e nell'invio all'ACS di ogni elemento di informazione utile alla gestione, alla valutazione e al coordinamento delle iniziative di cooperazione intraprese, nonché alla redazione e modifica dei piani-Paese o di singoli progetti;

d) nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria alla redazione delle linee programmatiche per la cooperazione allo sviluppo definite all'articolo 3;

e) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

f) nello sdoganamento, nel controllo, nella custodia e nella consegna delle attrezzature e dei beni inviati dall'ACS.

Art. 19.

(Funzionamento e regolamenti dell'ACS)

1. In sede di prima attuazione della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, il direttore generale definisce le procedure relative al funzionamento dell'ACS, ivi comprese quelle di reclutamento del personale, di affidamento delle consulenze, di gestione e di valutazione dei progetti, di selezione degli esecutori degli interventi, e le sottopone all'esame del comitato direttivo per una prima approvazione. Dette procedure son successivamente sottoposte al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva. Le procedure sono trasmesse anche alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Eventuali integrazioni e modifiche alle procedure adottate ai sensi del comma 1 sono approvate con le modalità stabilite nel medesimo comma.

CAPO III

FINANZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 20.

(Autonomia finanziaria dell'ACS)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. L'ACS ha autonomia finanziaria, che esercita attingendo al Fondo unico di cui all'articolo 21.

3. Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi e contabili, l'ACS è soggetta al controllo del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 15, a quello dell'organismo di verifica contabile di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, ed a quello delle Commissioni parlamentari competenti.

4. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti dell'ACS, che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione. La Corte dei conti provvede a trasmettere copia di tutta la documentazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 21.

(Fondo unico)

1. Il Fondo unico per l'aiuto pubblico allo sviluppo, destinato all'attuazione delle inizia-

tive previste dalla presente legge, di seguito denominato «Fondo unico», è costituito:

a) dagli stanziamenti quinquennali iscritti nell'apposita rubrica del Fondo unico;

b) dagli eventuali apporti conferiti, in qualsiasi valuta, dai Paesi *partner*, da altri Stati, da enti od organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

c) dai fondi a ciò destinati da regioni, città metropolitane, province, comuni ed altri enti locali;

d) dai fondi destinati alle iniziative bilaterali e multibilaterali da finanziare a dono, ivi inclusi e distinti quelli per le iniziative di cooperazione decentrata e quelli per le iniziative promosse dalle associazioni e società cooperative di cui all'articolo 24;

e) dai mezzi finanziari destinati alla costituzione del fondo rotativo per il finanziamento delle iniziative bilaterali a credito di aiuto e dai relativi rientri;

f) dai fondi derivanti dalle operazioni di conversione dei crediti commerciali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, della legge 25 luglio 2000, n. 209, da gestire secondo le modalità previste dagli accordi bilaterali con i Paesi interessati;

g) dai fondi destinati, per le sole finalità e nei limiti della presente legge, ai contributi, obbligatori e volontari, alle organizzazioni internazionali, alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali di sviluppo nonché alla cooperazione allo sviluppo svolta dall'Unione europea;

h) dalle risorse del fondo rotativo previste dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

i) da donazioni, lasciti, legati o liberalità delle sole persone fisiche;

l) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività dell'ACS, comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

2. Gli stanziamenti destinati al Fondo unico sono determinati in sede di legge finanziaria. Essi sono stabiliti per il quinquennio successivo, senza possibilità di riduzioni,

al fine di garantire l'assunzione di impegni certi per la realizzazione delle iniziative di cooperazione che hanno, generalmente, durata pluriennale. L'importo dei predetti stanziamenti deve essere di entità tale da soddisfare gli impegni presi dall'Italia in sede internazionale, e in particolare l'impegno di destinare, entro il 2010 almeno lo 0,51 per cento ed entro il 2015 almeno lo 0,7 per cento del prodotto interno lordo dell'Italia, alla cooperazione internazionale. Per il finanziamento di tali iniziative non è richiesta l'autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze, anche nel caso in cui il finanziamento avvenga sotto forma di credito d'aiuto. I residui non utilizzati sono riportati all'esercizio successivo.

3. Gli stanziamenti destinati dalla legge fmanziaria al Fondo unico sono iscritti in apposita unità previsonale di base del bilancio dello Stato, di pertinenza del Ministero per la cooperazione e la solidarietà internazionale, per essere trasferiti entro trenta giorni al Fondo unico.

4. Le risorse previste per la cancellazione e conversione del debito estero in applicazione della legge 25 luglio 2000, n. 209, confluiscono nel Fondo unico, al fine di migliorare il coordinamento delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale con quelle della cancellazione e conversione del debito. In ogni caso, i fondi destinati alla cancellazione e conversione del debito sono iscritti in una contabilità separata, in modo da garantire la separazione, finanziaria e contabile, delle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo da quelle destinate alla cancellazione e conversione del debito.

Art. 22.

(Servizio di tesoreria)

1. Alla gestione finanziaria e contabile del Fondo unico provvede un istituto di credito

scelto mediante gara fra quelli, presenti in Italia, che dichiarino di non operare nel settore degli armamenti e il cui statuto sia basato su criteri di equità commerciale nei rapporti fra Nord e Sud del mondo.

2. Ai fini di cui al comma 1, il bando di gara dovrà considerare tra i requisiti per la scelta dell'istituto di credito il non coinvolgimento nel finanziamento all'industria degli armamenti, ivi compresi il finanziamento alle operazioni di *import-export* e l'appoggio alle operazioni di pagamento, nonché l'assenza di succursali, filiali o controllate in Paesi considerati «paradisi fiscali» dall'OSCE o da altre istituzioni e organizzazioni internazionali. Il bando di gara dovrà altresì considerare l'adozione da parte dell'Istituto di credito di *standard* ambientali, sociali e sui diritti umani per la valutazione degli impatti conseguenti ai finanziamenti effettuati.

Art. 23.

(Esenzioni fiscali e versamento della quota IRPEF)

1. I contribuenti persone fisiche possono, mediante apposita dichiarazione allegata alla denuncia annuale dei redditi, devolvere al Fondo unico e ai soggetti di cui all'articolo 24 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250. Le relative modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati dalle sole persone fisiche in favore dei soggetti di cui all'articolo 24 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nella misura massima del 2 per cento di tale reddito.

3. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze adottano o propongono, di concerto fra loro, le norme necessarie a garantire ulteriori sgravi fiscali a beneficio delle attività di cooperazione allo sviluppo disciplinate dalla presente legge.

CAPO IV

ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, SOCIETÀ COOPERATIVE E *STATUS* DEI COOPERANTI

Art. 24.

(Associazioni senza fini di lucro e società cooperative per la cooperazione allo sviluppo)

1. Possono presentare all'ACS progetti volti a perseguire le finalità di cui all'articolo l le associazioni o gruppi di associazioni che presentano i seguenti requisiti:

a) essere costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) avere tra i propri fini statutari la prestazione di attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;

c) non perseguire fini di lucro;

d) non risultare collegate in alcun modo con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

e) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

f) svolgere le attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dall'ACS.

2. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione, volti a perseguire le finalità di cui all'articolo 1, le società cooperative che presentano i seguenti requisiti:

a) avere tra i propri fini statutari la realizzazione di attività di cooperazione allo sviluppo;

b) non risultare in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

c) poter dimostrare di avere svolto attività di cooperazione allo sviluppo negli ultimi due anni;

d) svolgere attività di rendicontazione e presentare i rapporti di attività richiesti dalla presente legge;

e) non avere al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentare che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori, fatte salve le cooperative di consumo.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono inseriti in un apposito elenco opportunamente reso pubblico dall'ACS.

4. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni del commercio equo e solidale, le associazioni e le cooperative di immigrati, le organizzazioni che svolgono attività di microcredito e quelle impegnate nell'attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto disposto rispettivamente dagli articoli 28, 29, 30 e 31.

5. Possono, altresì, presentare all'ACS progetti di cooperazione le organizzazioni dei Paesi *partner* che abbiano requisiti definiti con apposito regolamento adottato dall'ACS.

6. La capacità di intervento dei soggetti di cui al presente articolo è valutata dall'ACS in relazione alle specifiche caratteristiche dei progetti presentati.

7. Le operazioni effettuate nei confronti delle amministrazioni dello Stato, delle associazioni e delle società cooperative di cui al

presente articolo, che provvedono, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, all'acquisto, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero, nonché all'utilizzo di servizi in attuazione di finalità umanitarie, ivi comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Analogo beneficio compete per l'esportazione di beni destinati alle medesime finalità, nonché all'acquisto di biglietti aerei per missioni all'estero nel quadro di progetti di cooperazione.

8. Le attività di cooperazione allo sviluppo o che comunque rispettino le finalità degli articoli 1 e 2, svolte dai soggetti di cui al presente articolo, rientranti nel quadro di collaborazione tra l'Italia e le Nazioni Unite o l'Unione europea, sono da considerare, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale. Le relative disposizioni sono adottate dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 25.

(Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. È istituita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominata «Consulta».

2. Della Consulta fanno parte le autonomie locali, le associazioni senza fini di lucro e le società cooperative di cui all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, le quali ne facciano richiesta e che presentino i requisiti previsti dal medesimo articolo.

3. Possono altresì chiedere di fare parte della Consulta tutte le organizzazioni, le associazioni e le reti impegnate sui temi della giustizia ambientale, sociale ed economica globale che ne facciano richiesta. In questo caso il comitato direttivo della Consulta, di cui al comma 4, si pronuncia entro tre

mesi, con decisione motivata, in merito alla richiesta di partecipazione.

4. La Consulta è convocata, per il suo insediamento dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti della Consulta eleggono il comitato direttivo, composto da undici membri, che rimangono in carica per un anno. I membri del comitato direttivo sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

5. Il comitato direttivo propone un regolamento di funzionamento della Consulta, che deve essere successivamente approvato, con eventuali modifiche, dalla Consulta stessa, entro tre mesi dalla sua prima convocazione. Il regolamento è quindi trasmesso al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale per l'approvazione definitiva.

6. Allo scopo di recepire e discutere le indicazioni espresse dalla Consulta, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale si riunisce con il comitato direttivo della Consulta almeno due volte l'anno.

7. Al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca, una volta l'anno, una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

9. La Consulta ha diritto a propri spazi autogestiti negli strumenti d'informazione e di pubblicità previsti dalla presente legge.

10. Il comitato direttivo della Consulta ed ogni suo membro, anche a titolo individuale, possono presentare all'ACS e al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale osservazioni e pareri su ogni aspetto dell'attività dell'ACS, compresi i singoli interventi.

11. La Consulta può inoltrare all'ACS proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.

12. L'ACS è tenuta ad esaminare le relazioni, le osservazioni e i pareri di cui ai commi 10 e 11, ed a pronunciarsi in merito entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Art. 26.

*(*Status *dei cooperanti)*

1. Sono considerati cooperanti i cittadini italiani e non che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie, nonché della idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e ispirati dai valori della solidarietà e della cooperazione internazionale, stipulano un contratto avente ad oggetto la prestazione di attività di lavoro nell'ambito delle iniziative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle finanziate nell'ambito dell'Unione europea, delle Nazioni Unite o di altre organizzazioni internazionali.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ACS, il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale adotta la «Carta dei diritti e dei doveri del cooperante» che definisce la natura e le caratteristiche particolari della qualifica di cooperante.

CAPO V

COOPERAZIONE DECENTRATA E ALTRI ATTORI DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E DELLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 27.

(Cooperazione decentrata)

1. Le regioni, le città metropolitane, le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti pubblici possono attuare in piena

autonomia interventi di cooperazione allo sviluppo, nell'ambito delle strategie annuali stabilite dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e approvate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3. L'ACS favorisce la cooperazione decentrata tra realtà locali italiane e dei Paesi *partner*, contribuendo finanziariamente, in tutto o in parte, ai progetti presentati, anche attraverso loro consorzi, dai soggetti di cui al presente comma, nonché fornendo assistenza e servizi, direttamente o mediante organismi esecutori esterni.

2. È istituita una Commissione paritetica per la cooperazione decentrata composta da dieci membri, di cui cinque nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, tre dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno dall'Unione delle province d'Italia ed uno dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. La Commissione è presieduta dal Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale o da un suo delegato, e alle sue riunioni partecipa il direttore generale dell'ACS o un suo delegato.

3. Nel caso di richiesta di contributo finanziario da parte dei soggetti di cui al comma 1, la Commissione di cui al comma 2 discute e presenta proposte in ordine alle attività di cooperazione allo sviluppo promosse, organizzate ed attuate ai sensi dell'articolo 3, comma 7, che assicurino il coordinamento tra le attività nel pieno rispetto della loro autonomia, stabilendo, altresì, la quota del Fondo unico da destinare annualmente a tali attività.

4. Nel rispetto della piena autonomia prevista al comma 1, la Commissione paritetica per la cooperazione decentrata deve favorire l'ottimizzazione delle politiche di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale dell'Italia, con l'obiettivo di evitare la moltiplicazione di iniziative analoghe e le conseguenti dispersioni di risorse, che pos-

sano comportare una diminuzione della efficienza ed efficacia delle politiche di cooperazione.

5. La Commissione paritetica per la cooperazione decentrata può inoltrare all'ACS le proprie indicazioni e suggerimenti per la redazione dei piani-Paese e dei piani regionali, di cui all'articolo 4.

6. Le associazioni senza fini di lucro, le società cooperative e gli altri soggetti indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 4 e 5, possono presentare richiesta di contributo alle regioni e agli altri enti territoriali per progetti di cooperazione allo sviluppo.

Art. 28.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma di cooperazione volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi *partner*, che tendono a valorizzare le produzioni, tradizioni e culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che praticano gli scambi di cui al comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di commercio equo e soli-

dale, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di commercio equo e solidale negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 29.

(Partecipazione dei migranti alla cooperazione e alla solidarietà iriternazionale)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione allo sviluppo all'ACS, alle regioni e agli enti locali territoriali, in conformità all'articolo 24 ed alle normative regionali di settore.

Art. 30.

(Attività di microcredito)

1. La Repubblica riconosce le attività di microcredito quale strumento economico innovativo che contribuisce in maniera determinante alla lotta contro la povertà e allo sviluppo autoctono dei popoli, con l'effetto di implementare meccanismi virtuosi di sviluppo e di emancipazione economica delle

popolazioni più povere, escluse dai canali economici e finanziari tradizionali. Nell'ambito delle attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, sono favorite le attività di microcredito aventi come scopo la creazione e lo sviluppo di attività imprenditoriali socialmente e ambientalmente sostenibili, volte in primo luogo al soddisfacimento dei bisogni essenziali delle popolazioni locali.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di microcredito secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di microcredito, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di microcredito negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori;

g) si ispirano nelle loro operazioni ai princìpi della finanza eticamente orientata.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi

partner, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

Art. 31.

(Sostegno e adozione a distanza)

1. Ai fini della presente legge, per sostegno e adozione a distanza si intende ogni atto di aiuto economicamente apprezzabile di minori residenti in Paesi in ritardo di sviluppo, rivolto al mantenimento, all'istruzione e all'educazione nei Paesi d'origine. Tali atti devono favorire un vincolo di conoscenza e di relazione affettiva tra i soggetti interessati.

2. I soggetti di cui all'articolo 24, che svolgono attività di sostegno e adozione a distanza secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono iscritti, su propria richiesta, in appositi albi o registri tenuti a livello nazionale e regionale, e beneficiano di agevolazioni fiscali ed esenzioni dai tassi di importazione, stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

3. Negli albi di cui al comma 2 possono essere iscritte le associazioni e le società cooperative che:

a) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile;

b) hanno come fine statutario lo svolgimento dell'attività di sostegno o adozione a distanza, nonché obiettivi di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo;

c) non risultano in alcun modo collegate con soggetti aventi fini di lucro, italiani o stranieri;

d) possono dimostrare di avere svolto attività di sostegno o adozione a distanza negli ultimi due anni;

e) non hanno al loro interno la presenza di soci sovventori;

f) documentano che la presenza dei lavoratori non soci è inferiore a quella dei soci lavoratori.

4. Ai fini di cui al presente articolo sono valutate con particolare attenzione le iniziative che, oltre ad incrementare la partecipazione del movimento cooperativo dei Paesi *partner*, salvaguardano, altresì, i diritti dei lavoratori che prestano la loro opera in tali attività.

CAPO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

(Personale dell'ACS)

1. Nei ruoli dell'ACS sono inquadrati in via prioritaria, a loro richiesta, sulla base di procedure di reclutamento appositamente decise dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, coloro che hanno prestato per almeno quattro anni, o che prestano alla data di entrata in vigore della presente legge, la loro opera alle dipendenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

Art. 33.

(Indirizzi programmatici)

1. Gli indirizzi programmatici per la cooperazione allo sviluppo sono stabiliti, in sede di prima applicazione della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. L'ACS procede alla redazione della relazione previsionale e programmatica entro tre mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui al comma 1.

Art. 34.

(Finanziamento del Fondo unico)

1. Tutti gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo, ivi compreso il fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, con i relativi rientri, confluiscono nel Fondo unico, all'atto della sua istituzione.

Art. 35.

(Gestione delle attività pregresse e direttive alle ambasciate)

1. Presso il Ministero degli affari esteri è soppressa la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo istituita dall'articolo 10 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

2. Alle dirette dipendenze del Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale è istituito l'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo, con i seguenti compiti:

a) assicurare il completamento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sino al termine delle attività operative e degli eventuali contenziosi. Per sopperire alle eventuali necessità di personale tecnico è previsto il ricorso al personale comandato da altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici;

b) impartire, su richiesta ed in accordo con l'ACS, alle rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi *partner*, le direttive per la definizione o la revisione degli accordi quadro in merito alle procedure e alle modalità delle attività di cooperazione allo sviluppo.

3. L'Ufficio di coordinamento con le politiche di cooperazione allo sviluppo presenta annualmente al Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale una relazione in merito allo svolgimento delle attività di cui al comma 2, fino al completo adempimento dei compiti di cui alla lettera *a)* del medesimo comma 2. Il Ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale trasmette la relazione alle Commissioni parlamentari competenti.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1537

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2007

Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

---

INDICE

Relazione . . . . . *Pag.* 193

Relazione tecnica . . . . . » 199

Disegno di legge . . . . . » 201

ONOREVOLI SENATORI. –

1. *Il Quadro internazionale*

La necessità di ridurre lo squilibrio tra Paesi ricchi e Paesi poveri è ormai opinione condivisa da tutte le forze politiche e della quale non è disagevole percepire l'urgenza. Lo stesso contrasto al terrorismo internazionale potrebbe essere rafforzato dal miglioramento delle condizioni di miseria e di umiliazione che, in alcuni casi, motivano atteggiamenti di odio, fanatismo e violenza.

Nel corso del vertice delle Nazioni Unite svoltosi nel settembre 2000, 189 Capi di Stato e di Governo – con l'approvazione unanime della Dichiarazione del Millennio adottata con risoluzione 55/2 dell'8 settembre 2000 – hanno assunto l'impegno di intensificare gli sforzi per approntare ed eseguire massicci interventi finalizzati alla lotta alla povertà.

La Banca mondiale definisce la povertà come la manifestazione di squilibri e di contraddizioni strutturali dei meccanismi di sviluppo, identificabili nella difficoltà di accesso al consumo privato, a beni di base quali la casa, l'acqua, il trasporto, l'energia e infine, come conseguenza, nella difficoltà ad avere un'esistenza dignitosa o autonoma.

La Dichiarazione del Millennio – oltre al più ampio traguardo di dimezzare entro il 2015 la percentuale della popolazione mondiale in condizioni di povertà assoluta, intesa come condizione in cui versano le persone che dispongono di un reddito giornaliero inferiore ad un dollaro – ha individuato anche altri obiettivi fondamentali e necessari per sconfiggere la povertà.

Tra questi quello di consentire l'accesso all'acqua a tutta la popolazione mondiale, di diminuire la mortalità infantile, assicurare l'istruzione elementare universale e combattere l'Hiv-Aids, la malaria, la tubercolosi e altre malattie.

Successivamente, nel corso della Conferenza internazionale sul finanziamento per lo sviluppo, svoltasi a Monterrey nel marzo 2002 (cosiddetto *Consensus* di Monterrey), gli Stati del Nord del Mondo hanno ribadito il proprio impegno ed hanno rilanciato un progetto comune che prevede l'accrescimento delle risorse finanziarie e delle risorse tecniche per la cooperazione internazionale, sì che possano essere perseguiti concretamente gli obiettivi enunciati nella *Millenium declaration* e possano essere adottate iniziative per la cancellazione totale del debito estero dei paesi maggiormente indebitati. Tra i criteri destinati ad orientare le relative attività è peraltro indicato quello dello slegamento dell'aiuto pubblico bilaterale verso i Paesi meno avanzati.

Il *Consensus* di Monterrey costituisce altresì un valido strumento per incoraggiare i Paesi in via di sviluppo a garantire che gli aiuti ricevuti siano utilizzati efficacemente tramite azioni ed interventi – da parte degli stessi Paesi beneficiari – tesi soprattutto a favorire i processi di democratizzazione, il rispetto dei diritti umani e la elaborazione di specifici piani di sviluppo.

Pertanto la politica di cooperazione allo sviluppo, che già da tempo aveva assunto un ruolo fondamentale nelle relazioni internazionali, è andata sempre più caratterizzandosi come componente sostanziale nei rapporti internazionali fino a ricoprire una posi-

zione centrale e strategica della politica estera di ogni Stato.

Anche l'Unione europea ha avviato un processo di trasformazione nella politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di corrispondere alle nuove prospettive e alle nuove esigenze emerse prima con la Dichiarazione del Millennio e, successivamente, con il *Consensus* di Monterrey.

L'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), tramite il Comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC), ha elaborato pertanto nuove strategie e individuato gli strumenti per l'attuazione delle politiche di cooperazione finalizzate, principalmente, al raggiungimento degli obiettivi fissati, tra i quali la eliminazione della povertà entro il 2015.

Inoltre, sempre per dare seguito alle nuove esigenze, si è reso necessario avviare lo studio di specifiche strategie di intervento per garantire la massima incidenza delle politiche di cooperazione sui processi di democratizzazione nei Paesi in via di sviluppo (PVS) e per favorire l'assunzione, da parte dei PVS medesimi, di una maggiore responsabilità nella fase della individuazione, della realizzazione degli interventi finanziati dai donatori e della gestione delle stesse risorse.

Tuttavia, nonostante gli sforzi prodotti per garantire la disponibilità di maggiori risorse finanziarie, si è andato sempre più consolidando, in ambito europeo e internazionale, il convincimento che le risorse pubbliche messe a disposizione dai Governi donatori non possano di per sé garantire il raggiungimento degli obiettivi che il *Millennium goals* ha individuato in tema di aiuto pubblico allo sviluppo.

Si è posto quindi il problema della ricerca di strumenti adeguati al reperimento di fonti finanziarie aggiuntive per il finanziamento dello sviluppo; sono stati elaborati studi che hanno fornito gli strumenti anche operativi per individuare nel coinvolgimento del settore privato il volano utile per la mobilitazione di ulteriori significative risorse finanziarie.

Ed è proprio sulla base di detta strategia che è stata istituita la Fondazione per il fondo globale di lotta all'*Acquired immune deficiency syndrome* (AIDS) e alle malattie endemiche, tra i cui obiettivi quello di attrarre risorse finanziarie pubbliche e private per contribuire in maniera significativa alla riduzione delle malattie e per mitigare l'impatto prodotto dall'AIDS, dalla tubercolosi e dalla malaria nei Paesi in cui queste pandemie sono presenti.

Per quanto attiene ai princìpi, le politiche di cooperazione adottate in sede OCSE convergono sull'adozione di azioni finalizzate al raggiungimento di obiettivi complessivi e di largo respiro, aderendo al principio del rispetto della *ownership* che vede i paesi beneficiari assumere una sempre maggiore responsabilità nella fase di elaborazione dei propri piani di sviluppo e in quella della individuazione e realizzazione degli interventi finanziati dai donatori. Le politiche in questione, pertanto, tendono a consolidare la metodologia del *sector wide approach* o approccio settoriale, attribuendo ai PVS la responsabilità di identificare il settore prioritario cui destinare – tramite l'istituzione di un fondo comune – i finanziamenti dei donatori.

I Paesi membri del DAC hanno altresì concordato nel definire lo slegamento dell'aiuto pubblico bilaterale un mezzo per favorire una *partnership* coordinata, effettiva ed efficace con i Paesi in via di sviluppo, per rafforzare la partecipazione responsabile dei Paesi *partner* nei processi di sviluppo, per rispondere positivamente alle richieste in tal senso avanzate dai PVS al fine di promuovere l'efficacia dell'aiuto e contribuire con essi ad un più deciso impegno nel promuovere la loro integrazione nell'economia globale.

La Commissione europea ha inoltre individuato nella «deconcentrazione» la strategia più adeguata per attivare la verifica degli obiettivi fissati ed il loro concreto persegui-

mento. Pertanto, nei prossimi anni, la Commissione porterà a completamento la significativa operazione di decentramento delle proprie strutture; a Bruxelles rimarrà il ruolo di indirizzo, coordinamento e vigilanza.

La partecipazione attiva alla elaborazione degli indirizzi e delle strategie, adottate dai paesi dell'Unione europea in materia di cooperazione allo sviluppo, non esclude peraltro che ogni Stato attenda all'elaborazione ed attuazione di specifiche politiche di cooperazione identificando le priorità geografiche e i settori d'intervento.

2. *La politica di cooperazione dell'Italia*

In considerazione delle esposte esigenze in tema di aiuto allo sviluppo e degli orientamenti assunti dall'Unione europea, appare necessaria una ripresa dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia che, oltre a confermare il ruolo del nostro Paese nel quadro internazionale, costituisca un efficace strumento per il raggiungimento di quegli obiettivi condivisi e perseguiti dai Paesi del Nord del Mondo.

Sul piano politico, inoltre, l'ingresso di nuovi paesi nell'Unione europea, e dunque l'allargamento dell'Europa, non può non fondarsi su una armonizzazione delle strategie dei singoli Stati membri e su una omogenizzazione dei sistemi di cooperazione dei paesi membri del DAC; si impone pertanto un adeguamento ordinamentale interno che risponda maggiormente ai princìpi, agli indirizzi e alle strategie enunciati e condivisi.

D'altra parte, con la Dichiarazione di Roma sull'armonizzazione, nel febbraio 2003, i rappresentanti delle istituzioni preposte all'aiuto bilaterale e multilaterale, quelli del Fondo monetario internazionale e delle altre istituzioni finanziarie multilaterali, hanno riaffermato il proprio impegno per la lotta alla povertà anche tramite il sostegno alla crescita economica e la promozione di uno sviluppo sostenibile dei Paesi all'interno di un complessivo ed equo sistema economico globale; le decisioni assunte in quella sede hanno costituito la manifestazione concreta di un importante sforzo internazionale destinato a suggerire un'armonizzazione delle politiche operative, delle procedure e delle pratiche delle istituzioni preposte al settore.

La modifica degli attuali assetti normativi in materia di cooperazione allo sviluppo non è, perciò, più procrastinabile e le mutate esigenze sopra delineate non possono trovare rispondenza e accoglimento nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, nata dalla esigenza di ricomprendere, in un quadro normativo rinnovato, le esperienze e le attività realizzate dal Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri istituito con legge 9 febbraio 1979, n. 38, e dal Fondo aiuti italiani operante in forza della legge 8 marzo 1985, n. 73 (entrambe le leggi sono state abrogate dalla citata legge n. 49 del 1987).

È necessario, al riguardo, non obliterare i princìpi costituzionali cui la disciplina della cooperazione allo sviluppo soggiace.

Questione di non secondaria importanza è, al riguardo, quella relativa alla distribuzione tra i diversi organi di Governo caratteristici di un ordinamento multilivello, quale il nostro, delle competenze e delle potestà esercitabili nel settore che si esamina.

Giova preliminarmente osservare, al riguardo, che la complessità degli obiettivi di una ambiziosa politica di cooperazione induce a ritenere necessario il coinvolgimento nella stessa, quali attivi protagonisti, di soggetti istituzionali diversi ed ulteriori rispetto allo Stato centrale, primi tra tutti le regioni.

Siffatta partecipazione impone peraltro il riconoscimento di un'istanza di coordinamento, necessaria ad assicurare che le singole iniziative di cooperazione costituiscano strumento di realizzazione di una unitaria politica di cooperazione.

Si tratta del resto di conclusioni cui è di recente pervenuta la Corte costituzionale nel-

l'interpretare sistematicamente le previsioni del nuovo titolo quinto della Carta fondamentale, come riscritto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in specie quelle di cui all'articolo 117, che si occupano di politica estera e della condotta internazionale delle regioni.

Nel dettaglio, con sentenza 1º giugno 2006, n. 211, il Giudice delle leggi, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge della provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4, nella parte in cui disciplinavano le attività di cooperazione internazionale, riconoscendo alla stessa provincia il potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza, nonché dei destinatari dei benefici, ha ritenuto che siffatto potere é di esclusiva pertinenza dello Stato, in quanto caratteristici della politica estera di cui la cooperazione allo sviluppo è parte integrante.

La cooperazione allo sviluppo non può che ritenersi, pertanto, parte integrante della politica estera italiana, sicché la responsabilità politica e le funzioni di indirizzo e coordinamento sono da riconoscere in capo al Ministro degli affari esteri, tenuto peraltro a garantire il raccordo con le politiche di cooperazione allo sviluppo adottate in sede di Unione europea ed in particolare in sede OCSE/DAC.

L'unitarietà della politica di cooperazione, tanto quella centrale quanto quella decentrata, costituisce pertanto un principio fondamentale di cui si è inteso tener conto.

3. *Illustrazione dell'articolato*

Ciò posto, con il presente disegno di legge delega si intende quindi perseguire l'obiettivo di garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali e di vita delle popolazioni dei PVS, alla lotta alla povertà e alla discriminazione di genere, alla promozione dei diritti umani, dei processi di conferimento di poteri e di responsabilità alle donne, della solidarietà internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell'ambiente e del patrimonio culturale e sia ispirata ai princìpi e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia.

L'intervento normativo, necessario anche per adeguare il sistema di cooperazione dell'Italia ai modelli già operanti nella maggior parte dei Paesi europei, delinea un nuovo sistema di organizzazione delle strutture preposte alla gestione e alla esecuzione degli interventi, attraverso l'istituzione della Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia» (articolo 2, comma 1, lettera *i*)), organismo di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, che attua gli indirizzi e le finalità della politica di cooperazione stabiliti dal Ministro degli affari esteri o dal vice-Ministro delegato, cui è attribuito il potere di controllo e vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione.

In particolare, l'articolo 2 prevede che nell'attuazione della delega il Governo dovrà attenersi a princìpi e criteri direttivi finalizzati:

– ad assicurare l'unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale parte integrante della politica estera, anche prevedendo e disciplinando forme di coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione;

– a prevedere che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari;

– a prevedere che i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo siano utilizzati in coerenza con i princìpi condivisi in sede OCSE-DAC;

– a prevedere – con l'obiettivo di favorire la cooperazione Sud-Sud – che nelle attività

di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa vigente, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi in cui si realizzano gli interventi;

– ad attribuire la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri, che ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera, definendo la priorità degli interventi e le disponibilità finanziarie generali nonché per i singoli Paesi o aree di intervento attivando forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché forme di consultazione degli altri soggetti pubblici e privati del sistema nazionale di cooperazione;

– a riconoscere il ruolo e la funzione della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali per il perseguimento delle finalità della legge, prevedendo modalità di coordinamento con la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo delle iniziative delle regioni, delle province autonome, delle province e dei comuni;

– ad attribuire il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri o al Viceministro delegato;

– a prevedere che le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente informato sullo stato di attuazione;

– a istituire l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, ente di diritto pubblico con piena capacità di diritto privato, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro degli affari esteri;

– a disciplinare gli interventi umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la tutela della integrità della vita delle popolazioni, anche mediante il riordino e il coordinamento della disciplina vigente, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile;

– a prevedere che nell'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le Organizzazioni non governative, che contribuiscono al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, disciplinandone il quadro giuridico relativamente all'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

– a mantenere le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze concernenti le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria a detti organismi, prevedendo peraltro, in omaggio al richiamato principio di unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo, che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi elaborati dallo stesso Ministro degli affari esteri; riservare al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo.

I decreti legislativi adottati dal Governo dovranno altresì disciplinare l'organizzazione e le attività dell'Agenzia, prevedendo che alla nuova struttura sia affidato il compito di attuare la politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale e, in sede di pianificazione delle strategie operative e degli interventi, quello di assicurare la coerenza con gli indirizzi e le finalità previsti, di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte e finanziate dalle regioni e dagli enti locali.

L'Agenzia, tra l'altro, promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione nonché di iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione e di solidarietà

internazionale destinati a fronteggiare le emergenze umanitarie, con particolare riguardo a quelli volti alla lotta alle pandemie.

L'Agenzia eroga servizi, assistenza e supporto alle altre Amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione e acquisisce, altresì, incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri paesi aventi analoghe finalità.

L'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento; dispone di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze del Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi derivanti dai servizi e dalle attività erogati, nonché i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, di liberalità e legati.

Il Direttore dell'Agenzia è nominato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Lo Statuto dell'Agenzia – emanato con provvedimenti normativi adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 – dovrà stabilire i compiti del Direttore, l'istituzione di un Comitato direttivo presieduto dal Direttore dell'Agenzia, del collegio dei revisori nonché di un apposito organismo preposto al controllo sulla gestione; dovrà altresì prevedere la facoltà attribuita al Direttore di deliberare regolamenti interni di contabilità anche in deroga alle vigenti disposizioni sulla contabilità pubblica.

Inoltre, il medesimo articolo 2 prevede che i predetti decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, nonché il regime giuridico ed economico del personale che opererà nella struttura.

Con i medesimi atti normativi, inoltre, si provvederà al riordino e al coordinamento della normativa concernente l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, nel caso in cui, per effetto delle nuove disposizioni concernenti l'attività di cooperazione allo sviluppo, ciò fosse ritenuto necessario.

Infine, l'articolo 3 prevede che sui testi dei decreti legislativi siano acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno essere resi entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, il Governo ha facoltà di procedere in assenza dei predetti pareri.

Considerata altresì la materia da disciplinare, sui testi dei decreti legislativi dovrà pronunciarsi – entro venti giorni dalla ricezione degli schemi – anche la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza stato-città. Anche in questo caso, decorso il termine indicato, il Governo può procedere all'emanazione anche in assenza dei prescritti pareri.

Infine, al Governo è attribuita la facoltà di adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, – nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione – uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

In chiusura, dalla applicazione della riforma non possono scaturire nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA

Dal disegno di legge e dalla adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega non scaturiscono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, per quanto concerne gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, si segnala quanto segue.

Nel fondo di cui al comma 2, lettera *e)*, confluiranno le risorse finanziarie derivanti dagli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato per il finanziamento dell' aiuto pubblico allo sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, il cui ammontare è determinato annualmente dalla legge finanziaria.

Nel medesimo fondo affluiranno altresì i proventi derivanti da servizi e attività di assistenza che l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale – tramite la stipula di apposite convenzioni – eroga alle altre Amministrazioni per lo svolgimento delle attività internazionali connesse alle iniziative di cooperazione, nonché i compensi derivanti dagli incarichi attribuiti all'Agenzia per l'esecuzione di programmi e progetti da parte della Commissione europea e da altri organismi internazionali.

Più in particolare, il funzionamento dell'Agenzia è assicurato dalle risorse finanziarie già stanziate a carico del bilancio dello Stato e nei limiti previsti dalla legge finanziaria per le spese di funzionamento dell'attuale Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'unità previsionale di base 9.1.1.0, capitoli di bilancio 2160-2161-2162-2164-2165-2166-2168-2169 e 2170.

Inoltre, come indicato all'articolo 2, comma 1, lettera *i)*, i decreti legislativi di attuazione della delega devono prevedere la riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture i cui compiti ed attività sono trasferiti all'Agenzia, con modalità tali da assicurare l'invarianza complessiva della spesa.

Le spese per il personale operante nell'Agenzia trovano copertura nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate per la copertura di analoga voce di spesa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di cui ai capitoli di bilancio 2150-2152-2153, nonché ai capitoli 2001, 2017, 2018 e 2021 destinati tra l'altro al pagamento:

– delle retribuzioni ed altri assegni fissi del personale assunto a contratto/in posizione di comando/fuori ruolo inclusi i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute erariali;

– del compenso per lavoro straordinario al personale;

– delle indennità e del rimborso spese di trasporto per missioni;

– degli stipendi ed altri assegni fissi al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri (MAE);

– degli oneri sociali a carico dell' amministrazione sulle retribuzioni corrisposte;

– dell'imposta regionale sulle retribuzioni ai dipendenti di ruolo dei buoni pasto per il personale.

Inoltre, come indicato nelle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, i decreti legislativi di attuazione della delega disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché la successiva corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni e degli enti di provenienza del personale inquadrato nell'organico dell'Agenzia.

Pertanto, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 6, relativi alle spese di funzionamento dell'Agenzia – spese del personale e della struttura – non costituiscono onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica in quanto trovano copertura nei limiti degli stanziamenti già previsti e stabiliti, per detta componente, dalla legge finanziaria nel prevedere lo stanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e oggetto della delega)

1. Con l'obiettivo di garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo anche con iniziative di formazione, nonché allo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei diritti del lavoro e dei processi di rinnovamento delle politiche di governo dei territori, alla cancellazione del debito, alla lotta alla povertà, alle pandemie, alla discriminazione di genere, alla tutela dell'infanzia, alla promozione dei diritti umani, della salute, del ruolo delle donne, della solidarietà internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell'ambiente e del patrimonio culturale, e sia ispirata ai princìpi e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia, il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per gli aspetti organizzativi e per quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, della organizzazione delle relative strutture e degli interventi e delle attività di cooperazione.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, in coerenza con la normativa comunitaria in materia e con gli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nonché in confor-

mità ai princìpi e ai criteri direttivi di cui all'articolo 2, assicurano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

3. Dalla applicazione della presente legge e dalla adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Princìpi generali e criteri direttivi)

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare l'unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale parte integrante della politica estera, anche prevedendo e disciplinando forme di coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionale;

b) prevedere che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari;

c) prevedere che i finanziamenti dell'aiuto pubblico allo sviluppo siano utilizzati in coerenza con i princìpi condivisi in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico-Comitato per l'assistenza allo sviluppo (OCSE-DAC);

d) prevedere che nelle attività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi;

e) attribuire la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera, definendo le priorità e le disponibilità finanziarie generali, nonché per i singoli Paesi o aree di intervento, attivando forme di concertazione con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché forme di consultazione degli altri soggetti pubblici e privati del sistema nazionale di cooperazione;

f) riconoscere il ruolo e la funzione della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali per il perseguimento delle finalità della presente legge, prevedendo modalità di coordinamento con la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo delle iniziative delle regioni, delle province autonome, delle province e dei comuni;

g) attribuire il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri;

h) prevedere che le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente informato sullo stato di attuazione;

i) istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro degli affari esteri; prevedere la corrispondente riduzione anche mediante la soppressione delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia;

l) disciplinare gli interventi umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la tutela della integrità della vita delle popolazioni, anche mediante il coordinamento della disciplina vigente, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

m) prevedere che nella attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui

le organizzazioni non governative, che contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone il quadro giuridico relativamente all'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

n) mantenere le competenze attribuite al Ministro dell'economia e delle finanze concernenti le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria a detti organismi, regolamentandola nel rispetto del principio di semplificazione; prevedere che le stesse competenze siano esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui alla lettera *e)*;

o) riservare al Ministro degli affari esteri la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, nel disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia prevedono che:

a) l'Agenzia attua la politica di cooperazione e di solidarietà internazionale avvalendosi anche dei soggetti di cui alla lettera *m)* del comma 1, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

b) l'Agenzia, in sede di pianificazione delle strategie operative e degli interventi, assicura la coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera *e)* del comma 1 di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte e finanziate dalle regioni e dagli enti locali;

c) l'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera *e)* del comma 1;

d) l'Agenzia promuove altresì iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, ivi comprese le emergenze umanitarie, in specie volte alla lotta alle pandemie;

e) l'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere *n)* ed *o)*, i proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui alle lettere *a), c)* e *d)* del presente comma, i fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia, nonché liberalità e legati;

f) le operazioni effettuate nei confronti dell'Agenzia, delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti di cui alla lettera *m)* del comma 1, che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

g) l'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

3. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è emanato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera *i)*, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità dell'attuazione della politica di cooperazione e di solidarietà internazionale e del raggiungimento dei relativi risultati;

c) previsione di un comitato direttivo, presieduto dal direttore dell'Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno tre nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni;

d) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

e) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

f) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

g) deliberazione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4. I decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadra-

mento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento.

5. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 4, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazione e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 2, lettera *e)*, e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

6. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Agenzia ed è altresì determinata la quota massima dello stanziamento, a valere sul fondo di cui al comma 2, lettera *e)*, da destinare alle spese di funzionamento.

7. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

8. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede, altresì, al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

Art. 3.

(Disposizioni attuative)

1. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini del-

l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle due Conferenze di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l'adozione dei decreti di cui al comma 3.

Art. 4.

(Norme transitorie)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le parti di sua competenza, il Governo emana, ove necessario, entro i novanta giorni successivi alla data di scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, con un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, comma 1.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1599

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TONINI, BENVENUTO, FILIPPI, MANZELLA, PEGORER, PERRIN, PETERLINI, PISA, RUBINATO e POLLASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2007

Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale

ONOREVOLI SENATORI. – Da tempo è avvertita, nel nostro Paese, l'esigenza di una riforma della legislazione in materia di cooperazione allo sviluppo, come dimostrano i tentativi intrapresi in Parlamento, peraltro senza successo, sia nella XIII che nella XIV legislatura. La mancata innovazione legislativa si è affiancata in questi anni alla progressiva erosione delle risorse pubbliche destinate alla cooperazione internazionale, o quanto meno alla crescita del divario tra gli impegni assunti dall'Italia in ambito multilaterale e quelli effettivamente onorati. Si è così prodotta una spirale regressiva tra riduzione delle risorse ed obsolescenza della strumentazione istituzionale, ove l'una ha sostenuto ed accelerato l'altra. In particolare, il ritardo nella riforma legislativa ha rappresentato un alibi al rinvio dell'impegno finanziario, con risultati complessivamente negativi anche in termini di credibilità internazionale dell'Italia.

La riforma è dunque necessaria ed urgente. Ma non basta una nuova legge sulla cooperazione internazionale, serve una «legge nuova», ovvero una normativa in grado di fare i conti con il radicale mutamento del contesto nel quale la cooperazione internazionale si trova ad operare. Il passaggio di secolo, dal Novecento al Duemila, ha aperto infatti uno scenario inedito, segnato dal venir meno dei due bipolarismi che avevano contraddistinto il XX secolo. Da una parte, quello Est-Ovest, travolto dal crollo del muro di Berlino e sostituito da una breve stagione di unipolarismo, di supremazia incontrastata della superpotenza americana, che sta oggi cedendo il passo, sotto i colpi delle guerre asimmetriche e del fallimento dell'unilateralismo, ad un nuovo e per ora disordinato multipolarismo. Dall'altra, quello Nord-Sud, sconvolto dall'emergere, dal vecchio, indistinto Terzo Mondo, di nuovi protagonisti dell'economia e della politica globale, come la Cina, l'India, il Brasile, e di vaste aree di instabilità e di inquietudine, a cominciare dal mondo arabo-islamico e dall'Africa sub-sahariana. Dietro la crisi dei bipolarismi del Novecento, si è dunque fatta strada, col cambio di secolo, una realtà nuova, segnata dalla globalizzazione e dall'interdipendenza, nella loro duplice faccia, da un lato di straordinaria opportunità di crescita e di sviluppo e dall'altro di insostenibilità, innanzi tutto ambientale, dello sviluppo stesso, almeno nella sua attuale configurazione, con la conseguente necessità di ricercare nuovi modelli e di sviluppare nuove forme di *governance* globale.

Le politiche di cooperazione internazionale non possono non fare i conti con questo radicale mutamento di scenario. La crisi di identità, di ruolo, di credibilità della cooperazione internazionale dimostra anzi la necessità di un pensiero nuovo, di un vero e proprio «salto di paradigma». La cooperazione internazionale non può più essere pensata né come forma di risarcimento delle colpe del passato coloniale delle potenze europee, né come forma di mantenimento, più o meno surrettizio, di aree di influenza da parte delle stesse potenze; e neppure come modalità esogena di sostegno del riscatto dei continenti segnati dall'indebita espropriazione di risorse e saperi. Tre modalità diverse di declinare il medesimo paradigma, quello dell'«aiuto allo sviluppo», inteso prevalentemente, se non esclusivamente, come trasferimento di risorse, materiali o immateriali, da contesti sviluppati a contesti cosiddetti «in via di sviluppo». Tre modalità diverse, a loro volta variamente interpretate,

secondo innumerevoli varianti combinatorie, da tre diverse tipologie di attori: le grandi agenzie umanitarie, che si sono venute formando in questi anni, specializzate nel seguire le emergenze internazionali; lo strutturarsi della cooperazione governativa come manifestazione di interesse verso aree sulle quali esercitare influenza politica ed economica; il grande, variegato e multiforme mondo delle organizzazioni non governative, talora prevalentemente umanitario-caritative, talaltra politicizzate, talvolta di impronta tecnica e quasi tecnocratica. Una giungla rigogliosa, ricca di umanità e professionalità, ma anche intricata e talvolta impenetrabile, sempre meno definibile nelle sue intenzionalità e trasparente nei suoi obiettivi e soprattutto nei suoi risultati.

Da tempo è avviato, all'interno delle più avvertite esperienze di cooperazione internazionale, un lavoro di profondo ripensamento del significato della cooperazione stessa, con l'elaborazione di un nuovo paradigma che superi le angustie intrinseche al concetto stesso di «aiuto allo sviluppo», incapace di interrogarsi in modo adeguato sul rapporto con le culture e i saperi locali, sulla sostenibilità e la riproducibilità dei modelli che si vanno a proporre, sull'economicismo usato per descrivere i Paesi impoveriti, a partire dai parametri tradizionali con i quali misuriamo le nostre società, e che finisce per ridurre i territori e i popoli beneficiari della cooperazione in una posizione prevalentemente passiva. Un profondo ripensamento che prende le mosse dalla constatazione che la povertà è presente e manifesta in ogni Paese del mondo, così come, viceversa, «ogni paese è ricco di suo», di culture e saperi oltre che di risorse materiali. Un ripensamento che comincia a diventare consapevolezza che la frontiera di una nuova cooperazione consiste nel sostegno ai tentativi di riappropriazione, da parte delle comunità locali, delle proprie risorse, riattivando le capacità sia di riconoscerle che di metterle a disposizione di processi di autogoverno, soprattutto locale.

La nuova legge, per essere davvero una «legge nuova» deve essere orientata nella direzione di questo necessario «salto di paradigma», volto ad affermare la centralità del principio di *ownership* (centrato sull'assunzione di responsabilità da parte dei destinatari degli interventi di solidarietà internazionale), ad attivare politiche strutturali nei Paesi cooperanti e ad individuare i settori prioritari in cui impegnare il proprio sforzo e i contributi per l'autosviluppo. E volto quindi a spostare l'attenzione verso le relazioni, il partenariato, l'azione dei territori, il riconoscimento dei nuovi soggetti (università, associazioni, imprese, nuove cittadinanze), come presupposto per una migliore destinazione delle risorse italiane per la cooperazione internazionale.

Il nuovo paradigma deve investire la cooperazione italiana in tutte le sue diverse dimensioni: da quelle più spiccatamente di politica estera, sia bilaterale che multilaterale (attraverso il sostegno ai programmi europei e del sistema delle Nazioni Unite), sia gli interventi in situazioni di emergenza, la cooperazione non governativa, l'attivazione della cooperazione decentrata, le *partnership* territoriali, la cooperazione di comunità, cogliendo le straordinarie potenzialità di territori che si mettono in gioco in uno spazio aperto.

Tutto questo comporta un aggiornamento ed un riorientamento dell'attività di cooperazione, da una parte, attraverso modalità di coinvolgimento delle comunità e dei territori coi quali stabiliamo relazioni di partenariato, affinché essi diventino attori protagonisti e responsabili di uno sviluppo autocentrato, in grado di valorizzare l'unicità dei loro prodotti e di riprodurre e autosostenere produzioni e servizi che vengono avviati attraverso programmi regionali di cooperazione; e dall'altra parte, affinché le nostre comunità e i nostri territori sviluppino, a loro volta, una nuova sensibilità nel ricercare coerenza ri-

spetto alla sostenibilità dei nostri consumi e delle nostre stesse produzioni.

Una particolare attenzione va dedicata al tema della costruzione della pace e della riconciliazione. Non è possibile, pena l'inefficacia, separare cooperazione ed elaborazione del conflitto. Anche laddove non siano in atto guerre, l'individuazione del punto di rottura degli equilibri precedenti diviene decisiva se si vuole mettere mano in maniera strutturale e profonda alle ragioni che hanno portato all'impoverimento, alla desertificazione, alla perdita di identità e di capacità, alla limitazione delle libertà e dei diritti della persona. In altre parole la cooperazione, intesa come ricostruzione materiale ma anche sociale ed economica di un determinato territorio, o si accompagna ad un lavoro di ricostruzione di coesione sociale oppure è destinata al fallimento e alla recrudescenza di conflitti solo momentaneamente sopiti. Per questo la cooperazione non può non prestare una specifica attenzione verso le dinamiche che presiedono ai conflitti locali; agire sul piano delle relazioni per favorire processi di dialogo fra le diverse comunità presenti su un territorio; sostenere i soggetti locali che agiscono per favorire l'integrazione e la valorizzazione delle diverse culture e il dialogo interreligioso; supportare i processi di partecipazione e di autogoverno, contro ogni forma di discriminazione, con particolare attenzione alla condizione della donna; impegnarsi per garantire un'informazione corretta e diffusa.

Cruciale diventa, in un quadro come questo, la collaborazione tra la dimensione nazionale e statuale della cooperazione, quella più strettamente connessa con la politica estera del Paese, che non può non vedere il governo in funzione preminente, e la dimensione regionale e locale, ricompresa dal nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione nella fattispecie dei rapporti internazionali, l'unica che può dare effettiva sostanza al metodo del partenariato territoriale.

Il disegno di legge qui presentato cerca di valorizzare e di recepire il grande lavoro in atto di ripensamento delle categorie fondamentali della cooperazione internazionale. Cerca di farlo anche proponendo una revisione dei riferimenti concettuali, dalla quale far poi discendere gli strumenti operativi, il quadro delle responsabilità e del coordinamento delle azioni, l'armonizzazione dei diversi attori in gioco. In questo senso, il disegno di legge abbandona la categoria dell'«Aiuto pubblico allo sviluppo» (APS), in favore di quella del Contributo italiano alla solidarietà internazionale (CISI). Allo stesso modo, propone di affiancare agli indicatori OCSE/DAC nuovi parametri di valutazione delle condizioni economiche e sociali di paesi ed aree all'interno di un determinato paese, a partire da quelli utilizzati dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), in grado di rilevare la qualità e le aspettative di vita di una comunità (Indice di sviluppo umano – ISU, Benessere economico netto – BEN, eccetera).

Il disegno di legge si compone di 20 articoli. Gli articoli 1 e 2 descrivono le finalità e le modalità con cui si articola l'attività di cooperazione e solidarietà internazionale dell'Italia. In particolare, con l'articolo 1 viene affermato che la politica di solidarietà internazionale dell'Italia si fonda sui princìpi di interdipendenza, cooperazione e partenariato. Con l'articolo 2 si articola l'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale nei diversi livelli del multilaterale, del bilaterale, della cooperazione decentrata e del partenariato territoriale e dell'emergenza umanitaria. Si afferma altresì che i Paesi cooperanti sono individuati sia in base agli indicatori tradizionali OCSE/DAC sia in base ai parametri UNDP.

Gli articoli da 3 a 6 esaminano e definiscono le quattro differenti forme di cooperazione e solidarietà internazionale italiana, che insieme definiscono il Contributo italiano per la solidarietà internazionale (CISI). In particolare, l'articolo 5 definisce

gli ambiti di competenza e di collaborazione tra lo Stato, le regioni e province autonome e gli enti locali.

L'articolo 7 istituisce la figura del «vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale», al quale è affidato il coordinamento delle funzioni relative alla politica di solidarietà internazionale, e riconosce l'importanza delle iniziative di formazione in tale ambito, favorendo le realtà espressione della pluralità dei soggetti della solidarietà internazionale stessa.

L'articolo 8 stabilisce le modalità di programmazione e controllo della cooperazione bilaterale e multilaterale, prevedendo un documento triennale elaborato dal Ministro degli affari esteri e istituendo un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo.

Gli articoli 9 e 10 istituiscono e disciplinano l'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, quale organo con personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, responsabile per l'attuazione e la gestione del CISI. Tra i vari compiti dell'Agenzia, che sostituirà, razionalizzandone le funzioni e snellendone l'amministrazione, l'attuale direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, vi è quello del coordinamento e della pubblicizzazione della attività di cooperazione e solidarietà internazionale, al fine di creare una rete italiana ed europea per la cooperazione e la solidarietà internazionale.

L'articolo 11 definisce i soggetti del CISI e stabilisce, per motivi di trasparenza e correttezza, che tutti gli interventi di cooperazione siano soggetti a procedure concorsuali sul modello dell'Ufficio europeo per la cooperazione *EuropeAid;* inoltre introduce l'obbligatorietà di codici di comportamento etico per le imprese che operano in tale campo.

Gli articoli 12 e 13 affrontano la dimensione finanziaria, prevedendo la creazione di un Fondo unico per il CISI e la gestione del Fondo attraverso l'Istituto di credito per la solidarietà internazionale (ICSI), al quale sono trasferite le competenze relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero.

L'articolo 14 impegna le risorse da destinare alla solidarietà internazionale nella misura dello 0,70 del PIL entro il 2015, come previsto dagli Obiettivi del Millennio dell'ONU.

L'articolo 15 prevede e riconosce le opportune agevolazioni fiscali per le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale realizzate dai soggetti riconosciuti idonei a tale scopo.

Gli articoli da 16 a 18 sono espressione della centralità dell'azione della cosiddetta «società civile», regolamentando le figure e le forme dei volontari e dei cooperanti internazionali (articolo 16), riconoscendo l'importanza e la funzione del commercio equo e solidale e dei suoi attori (articolo 17), conferendo lo *status* di attori della solidarietà internazionale alle associazioni di immigrati (articolo 18).

Gli articoli 19 e 20 disciplinano, rispettivamente, l'abrogazione delle norme in contrasto con le disposizioni della legge e l'entrata in vigore di quest'ultima.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I
PRINCÌPI FONDAMENTALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La Repubblica promuove la pace e la giustizia tra le nazioni attraverso una politica di cooperazione e solidarietà internazionale fondata sui princìpi dell'interdipendenza, della riconciliazione e del partenariato, da realizzare stabilendo relazioni paritarie e valorizzando le risorse presenti nelle aree di intervento.

2. La politica di cooperazione e solidarietà internazionale dell'Italia è coerente con gli orientamenti e le priorità fissati dall'Unione europea e dalla Dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite.

3. La politica di cooperazione e solidarietà internazionale non è subordinata alla promozione del commercio o degli investimenti italiani all'estero ed è svincolata dalla fornitura di beni e di servizi italiani.

4. Dalla politica di cooperazione e solidarietà internazionale sono esclusi gli interventi che hanno carattere militare o di polizia.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale si articola in:

a) contributi di solidarietà dell'Italia in ambito multilaterale;

b) interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali;

c) cooperazione decentrata e partenariati territoriali;

d) interventi di emergenza umanitaria.

2. L'azione dell'Italia in ambito di cooperazione e solidarietà internazionale è parte qualificante della politica estera e ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale dei Paesi cooperanti, individuati in base agli indicatori stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) ed ai parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

3. L'insieme delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale, di seguito denominato «Contributo italiano alla solidarietà internazionale (CISI)», è finalizzato, anche attraverso la promozione, da parte dei Paesi destinatari degli interventi, di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile.

Art. 3.

(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito del CISI la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 8.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro degli affari

esteri, predispone e trasmette al Parlamento una relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, nonché dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani.

Art. 4.

(Interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. Il CISI si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento di indirizzo di cui all'articolo 8.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 9, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate, tramite procedure concorsuali, ai soggetti di cui all'articolo 11.

3. La concessione di crediti a condizioni agevolate, per finalità che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o banche estere, a governi, banche centrali o enti pubblici dei Paesi destinatari, è effettuata dall'Istituto di credito per la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 13.

4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, nonché in casi di calamità,

emergenza o situazione economica di particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 7.

Art. 5.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono e attuano interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, utilizzando anche proprie risorse umane e finanziarie, per quanto possibile in collaborazione con gli enti locali ed i soggetti pubblici e privati del proprio territorio, con altri soggetti omologhi esteri pubblici e privati, con le istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie competenti in materia.

2. Gli interventi di cooperazione internazionale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a),* della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare gli interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti del-

l'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

4. Ai sensi del nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, le regioni stipulano accordi con Stati e intese con enti territoriali di altro Stato, diretti a favorire il reciproco sviluppo economico, sociale e culturale, in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Nell'esercizio delle attribuzioni loro conferite dal medesimo articolo 6 della legge n. 131 del 2003, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri competenti, relativamente all'attività internazionale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di cooperazione decentrata, si attengono alle disposizioni della presente legge.

5. L'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 9, promuove, valorizza e sostiene le iniziative di solidarietà internazionale svolte dai soggetti pubblici e privati operanti nei territori, quali espressione di partenariati fondati su una reciproca conoscenza e cooperazione, anche laddove questi non coinvolgono direttamente le istituzioni territoriali.

6. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 9 le attività di cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, ai fini dell'inclusione delle stesse nella banca dati di cui all'articolo 9, comma 8, anche per favorire la creazione di una rete di informazione e coordinamento nazionale ed europea in materia di cooperazione e solidarietà internazionale per lo scambio di buone pratiche.

Art. 6.

(Interventi di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi di emergenza umanitaria sono parte della solidarietà internazionale e sono finalizzati al soccorso delle popolazioni

e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo. La percentuale massima del Fondo unico di cui all'articolo 12, destinabile agli aiuti di emergenza, è fissata nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 8.

2. In caso di emergenze dovute a gravi calamità naturali, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce in piena autonomia, secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento programma gli interventi di emergenza, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 9.

3. Nel caso di interventi di emergenza sono altresì invitate a prestare la loro opera, in modo coordinato e con procedure selettive semplificate, le organizzazioni non governative con specifiche esperienze nel settore e riconosciute ai sensi dell'articolo 11.

Art. 7.

(Vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale)

1. Il Ministro degli affari esteri è responsabile della politica di cooperazione e solidarietà internazionale.

2. Le competenze relative al CISI sono attribuite ad un vice ministro degli affari esteri, di seguito denominato «vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale», allo scopo designato ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale sovrintende alla coerenza delle iniziative di cooperazione internazionale coordinate dall'Agenzia di cui all'articolo 9 e svolte dagli enti territoriali e dai soggetti di cui all'articolo 11.

4. Il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale convoca due volte l'anno la Consulta italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, composta dai rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 11 secondo modalità definite dall'Agenzia di cui all'articolo 9.

5. La coerenza delle politiche di solidarietà internazionale attuate dalle amministrazioni statali, regionali e territoriali è assicurata dal Consiglio dei ministri. A tale fine, alle riunioni del Consiglio dei ministri in materia di cooperazione internazionale partecipano anche il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il presidente della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

CAPO II

COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE

Sezione I

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Art. 8.

(Documento di indirizzo politico e competenze in materia di controllo sulla cooperazione bilaterale e multilaterale)

1. Il Ministro degli affari esteri predispone, con cadenza triennale, il documento di indirizzo politico che indica le priorità di azione e di intervento e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 12 per le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale, nonché la percentuale del Fondo da destinare agli interventi di emergenza internazionale.

2. Il documento è approvato dal Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti

Commissioni parlamentari, ed è aggiornato annualmente.

3. Le attività di cooperazione bilaterale e multilaterale sono soggette al controllo e alla verifica di un Comitato interministeriale di coordinamento e controllo permanente, di seguito denominato «Comitato», costituito da nove membri, con la seguente composizione:

a) il vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

d) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

e) un rappresentante del Ministero per le politiche europee;

f) un rappresentante del Ministero del commercio internazionale;

g) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;

i) il presidente della Conferenza unificata, o un suo delegato.

4. Il Comitato esprime parere vincolante sulle variazioni annuali del documento di indirizzo politico di cui al comma 1 e predispone annualmente una relazione sull'utilizzo delle risorse e sullo stato di avanzamento delle iniziative bilaterali e dei programmi multilaterali. La relazione è trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari, al Ministro degli affari esteri e al Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Il Comitato, al fine di verificare la sostenibilità e l'impatto delle attività di cooperazione e solidarietà internazionale, può ordinare all'Agenzia di cui all'articolo 9 di procedere ad azioni di monitoraggio *ex post* esaminando i progetti per campioni di intervento.

6. Con l'obiettivo di garantire un impatto e una sostenibilità adeguata alle attività in

cui si articola il CISI, è dato sostegno alle iniziative di formazione ed educazione finalizzate al predetto obiettivo, privilegiando quelle che aggregano la pluralità dei soggetti di cui all'articolo 11.

Art. 9.

(Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale)

1. È istituita l'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», quale organo responsabile dell'attuazione e della gestione del CISI.

2. L'Agenzia è sottoposta alle funzioni di indirizzo e di vigilanza del Ministro degli affari esteri il quale, in particolare:

a) nomina con proprio decreto gli organi dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'articolo 10 e ne stabilisce, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i relativi compensi;

b) definisce gli indirizzi e le priorità dell'Agenzia, mediante apposite direttive generali contenenti l'indicazione degli obiettivi da raggiungere e le eventuali attività specifiche da intraprendere;

c) acquisisce il programma annuale di attività e di interventi dell'Agenzia.

3. L'Agenzia può operare in Italia e nei principali paesi destinatari del CISI attraverso unità locali di cooperazione (ULC). Le ULC favoriscono la partecipazione e il coinvolgimento di eventuali soggetti locali che svolgono attività di cooperazione internazionale, al fine del monitoraggio del rispetto dei princìpi di cui all'articolo 1 da parte dei governi dei Paesi destinatari del CISI.

4. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale, secondo i criteri, le responsabilità, le procedure operative, di ge-

stione, di controllo interno e di revisione contabile definite da appositi regolamenti predisposti dal direttore generale e approvati dal comitato direttivo, di cui all'articolo 10.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri. In particolare, l'Agenzia, nel rispetto del documento di indirizzo politico di cui all'articolo 8:

a) provvede all'attuazione al programma annuale, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 11;

b) eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione;

c) promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità indicati dal documento di indirizzo politico di cui all'articolo 8;

d) promuove iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione, ivi comprese le emergenze umanitarie;

e) favorisce la creazione di una rete nazionale ed europea di soggetti pubblici e privati che operano nel campo della cooperazione e della solidarietà internazionale.

6. Nell'ambito delle proprie attribuzioni e finalità, l'Agenzia può essere controparte delle istituzioni comunitarie e internazionali nonché stipulare accordi con finanziatori pubblici e privati in ambito nazionale e internazionale.

7. L'Agenzia presenta al Ministro degli affari esteri, al vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale e al Comitato un rapporto annuale sulle attività svolte e risponde a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente da tali soggetti.

8. Al fine del coordinamento di tutte le iniziative nazionali di cooperazione e solidarietà internazionale, è istituita presso l'Agen-

zia una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti. L'accesso alla banca dati è pubblico.

9. Nella valutazione delle proposte di progetti e programmi bilaterali che richiedono un cofinanziamento secondo le procedure concorsuali di cui all'articolo 11, l'Agenzia valorizza le esperienze che prevedono il monitoraggio e la conoscenza dei territori ove è rivolta l'azione dei soggetti richiedenti.

Art. 10.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro degli affari esteri, sentite le Commissioni parlamentari competenti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) il comitato direttivo, presieduto dal direttore generale e composto da quattro membri, nominati con decreto del Ministro degli affari esteri e scelti tra esperti di riconosciuta competenza ed esperienza sui problemi della cooperazione internazionale, di cui tre designati dal Ministro degli affari esteri e uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) il collegio dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, e due dal Ministro degli affari esteri.

2. Il direttore generale è responsabile della gestione e della attuazione del programma annuale di attività dell'Agenzia, anche per quanto attiene al raggiungimento dei relativi risultati. Può essere chiamato in ogni momento a rispondere del proprio operato di

fronte al Parlamento, che può altresì chiederne la revoca al Consiglio dei ministri.

3. Il direttore generale e i membri del comitato direttivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

4. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che disciplina le competenze degli organi, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia.

5. L'Agenzia è autorizzata a provvedere alle spese per la propria organizzazione e gestione utilizzando le risorse del Fondo unico nei limiti previsti dall'articolo 12.

6. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, all'Agenzia si applicano le disposizioni contenute negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 11.

(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)

1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti italiani, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione approvati dall'Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al comma 5:

a) gli enti pubblici, comprese le regioni, le province autonome, gli enti locali, le università e i centri di ricerca;

b) le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni italiane di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;

d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti;

e) le imprese, gli istituti bancari e le fondazioni;

3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d),* è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, previa loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 5, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.

4. Nel caso di progetti proposti da imprese l'Agenzia, con il duplice obiettivo di armonizzare l'internazionalizzazione dell'impresa e favorire la solidarietà internazionale, richiede alle imprese proponenti di stipulare, con i destinatari dell'intervento, comuni codici di comportamento etico e di responsabilità sociale.

5. Tutti gli interventi di cooperazione internazionale regolati dalla presente legge, inclusi quelli affidati ad enti pubblici, sono soggetti a procedure concorsuali definite, sulla base di quelle adottate in sede di Unione europea dall'Ufficio di cooperazione *EuropeAid,* con regolamento dell'Agenzia ai

sensi dell'articolo 9, comma 4. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli interventi di emergenza di cui all'articolo 6, che possono anche discostarsi dalle priorità fissate a livello nazionale.

Sezione II

RISORSE DEL CISI

Art. 12.

(Autonomia finanziaria e Fondo unico per la cooperazione e la solidarietà internazionale)

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

2. La legge finanziaria indica gli stanziamenti destinati al CISI, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, distintamente per:

a) le iniziative di cooperazione bilaterali e multilaterali volontarie finanziate con doni e con crediti di aiuto, inclusi i finanziamenti destinati al bilancio dello Stato del Paese cooperante e le risorse relative ai contributi obbligatori dovuti alle istituzioni finanziarie internazionali;

b) le spese di funzionamento dell'Agenzia, in misura non superiore all'8 per cento dello stanziamento di cui alla lettera *a*).

3. È istituito presso l'Agenzia un Fondo unico per il contributo italiano alla solidarietà internazionale, di seguito denominato «Fondo unico», nel quale confluiscono tutte le risorse destinate al CISI, inclusi doni, crediti, contributi al Fondo europeo di sviluppo e alle istituzioni finanziarie internazionali, contributi volontari dello Stato alle agenzie e istituzioni internazionali.

4. Sulla base del documento di indirizzo governativo di cui all'articolo 8 e del pro-

gramma annuale di cui all'articolo 9, l'Agenzia decide gli interventi del CISI italiano e ripartisce le risorse tra i Ministeri coinvolti, gli enti territoriali interessati e gli altri soggetti di cui all'articolo 11.

Art. 13.

(Istituto di credito per la solidarietà internazionale)

1. È costituito l'Istituto di credito per la solidarietà internazionale (ICSI), con il compito di assumere e agevolare la gestione finanziaria e contabile del Fondo unico.

2. Il direttore generale dell'ICSI è nominato dal vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. La nomina deve essere approvata dal Comitato.

3. Il consiglio di amministrazione dell'ICSI è composto da sei componenti nominati, rispettivamente:

a) uno dal vice ministro per la cooperazione e la solidarietà internazionale;

b) uno dal Ministro dell'economia e delle finanze;

c) due dal Comitato;

d) uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

e) uno in rappresentanza degli organismi italiani di microcredito o di finanza etica eletto dalla Consulta italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 7, comma 4.

4. Presso l'ICSI è istituito un collegio dei revisori dei conti, presieduto da un magistrato della Corte dei conti e composto da cinque membri, di cui tre nominati dal Comitato, uno nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno nominato dal consiglio di amministrazione dell'ICSI, su proposta del direttore generale.

5. L'ICSI è altresì soggetto al controllo della Banca d'Italia, che lo esercita tenendo conto della necessità del rispetto delle finalità della presente legge.

6. Le competenze previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, relative all'erogazione di crediti di spettanza del Mediocredito centrale e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, sono trasferite all'ICSI.

Art. 14.

(Risorse destinate alla politica di solidarietà internazionale)

1. Al fine di dare attuazione agli obblighi internazionali vigenti per l'Italia e di conseguire l'obiettivo di un ammontare di risorse destinate alla solidarietà internazionale pari allo 0,7 per cento del prodotto nazionale lordo entro l'anno 2015, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è assicurata l'erogazione di tali risorse secondo tempi e modalità stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15.

(Agevolazioni fiscali)

1. I fondi destinati ad iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale realizzate dai soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, non sono asoggettati a tassazione e le relative specifiche attività sono esenti da obblighi fiscali.

2. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore dei soggetti riconosciuti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, sono integralmente deducibili dal reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di-

sciplinata dal titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'imposta sul reddito delle società disciplinata dal titolo II del medesimo testo unico.

3. Le esenzioni fiscali di cui al comma 1 si applicano altresì a donazioni, lasciti, legati e liberalità erogati a favore del Fondo unico.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15 milioni di euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 10 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Sezione III

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 16.

(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali)

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; i soggetti di cui all'articolo 11 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 11, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il servizio da prestare *in loco* abbia una durata continuativa comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque;

b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b), c)* ed *e),* della legge 6 marzo 2001, n. 64;

d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 11 o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 5 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di

progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al volontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue *in loco,* da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività profes-

sionali prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 17.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempi-

mento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al comma 2.

Art. 18.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 11 o alle normative regionali di settore.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19.

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177;

c) l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;

d) l'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

e) la legge 16 luglio 1993, n. 255;

f) l'articolo 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

g) il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121;

h) il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373;

i) il comma 3 dell'articolo 1 e gli articoli 4, 9 e 11 del decreto-legge 1° luglio

1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426.

Art. 20.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1641

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2007

Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. – Il problema del divario Nord-Sud, così come i problemi della povertà e del debito dei Paesi in via di sviluppo (PVS), non sono questioni che si possono affrontare in termini di solidarietà umana e cristiana. Sono problemi di giustizia sociale e di stabilità economica.

La globalizzazione dell'economia, perché sia una opportunità per tutti, perché sia uno strumento di inclusione e di emancipazione per tutti i popoli e non uno strumento di esclusione e povertà, richiede delle regole. Non per imbrigliare i mercati o frenare l'economia, ma al solo scopo di stabilizzarla e di costruire un futuro socialmente sostenibile.

Oggi sappiamo che non è così. L'Africa, un continente di 750 milioni di persone, è stata di fatto esclusa dai benefici della globalizzazione e questo non è né giusto, né opportuno.

L'America Latina, nel 1998, ha sopportato un onere, per il solo servizio del debito, di 140 miliardi di dollari (280/300.000 miliardi di lire): una cifra colossale.

Camdessus, ex direttore del Fondo monetario internazionale (FMI) considera la povertà il più grande problema del mondo, «moralmente offensivo, dispendioso economicamente e socialmente esplosivo, nonché un fattore di rischio per i mercati finanziari internazionali».

E' un interesse dei Paesi più ricchi quindi non stare fermi, ma convincersi che aiutando i Paesi più poveri si diventa tutti più ricchi.

A questo proposito, servono:

1) come stanno facendo i banchieri centrali, un coordinamento delle politiche di cooperazione internazionale;

2) maggiori risorse che ciascun governo dei Paesi più ricchi deve riservare a questo capitolo;

3) un coinvolgimento maggiore della società civile (banche, privati, volontariato).

La strada è lunga ma non abbiamo davanti il deserto. Noi rappresentiamo una delle realtà parlamentari più avanzate al mondo: in una recente sua relazione annuale, il Governatore della Banca d'Italia ha dedicato tre pagine alla questione; ed era la prima volta che ciò accadeva.

Nostro compito è, quindi, quello di continuare sul sentiero tracciato e di impegnarci a sensibilizzare i Parlamenti degli altri Paesi.

Origine e ragione del debito dei PVS

Il debito dei Paesi poveri nasce a metà degli anni '70, quando la crisi del petrolio riempie di denaro i Paesi produttori che lo riversano sul mercato finanziario internazionale facendo crollare i tassi di interesse.

In questa situazione per molti PVS indebitarsi diventa, quindi, «conveniente».

Alla fine degli anni '70 l'aumento dell'indebitamento estero degli Stati Uniti ed una politica monetaria restrittiva per contenere l'inflazione provoca nei Paesi del Nord il rialzo dei tassi di interesse. La conseguenza è che risulta molto più difficile da parte delle Nazioni indebitate il pagamento degli interessi e delle rate di restituzione del capitale.

Negli anni '80 il dollaro raddoppia il suo valore rispetto a sterlina e marco; lo quadruplica rispetto alla lira (da 600 a 2.200) e lo moltiplica rispetto alle valute dei PVS.

Il Messico dichiara la propria insolvenza e, a ruota, scoppia la crisi del debito internazionale.

I Paesi creditori reagiscono riunendosi nel cosiddetto «Club di Parigi» per negoziare i riscadenziamenti.

È a questo punto che l'iniziativa del mondo cattolico, con Papa Giovanni Paolo II in prima linea, si fa globale e più incalzante.

Gli interrogativi sulla opportunità dell'intera restituzione del debito, e degli interessi sullo stesso, si moltiplicano e coinvolgono la sfera morale, quella politica e anche quella economica-finanziaria.

I Paesi più sviluppati cercano di intervenire, da un lato rifinanziando i Paesi poveri e dall'altro obbligandoli a impostazioni di politica finanziaria più rigorosa.

Ma questi interventi non sono sufficienti, tanto che la situazione rimane ancora oggi molto problematica.

Nel 1996, a seguito della riunione del Gruppo dei sette Paesi maggiormente industrializzati (G7) di Lione, l'Iniziativa HIPC *(High Indebted Poor Countries),* promossa dal FMI e dalla Banca Mondiale, prevedeva la cancellazione del debito per 41 Paesi. Ma già nel 1999 ci fu bisogno della sua riforma, perché l'iniziativa non aveva provocato gli effetti sperati.

A Colonia, il vertice del G7/G8 adotta «l'Iniziativa HIPC rafforzata», che aumenta il numero dei Paesi ammessi all'Iniziativa stessa ed eleva l'ammontare del debito passibile di cancellazione dall'80 per cento al 90 per cento ed oltre ove necessario.

Alcuni dati dello squilibrio Nord-Sud e del debito estero

1) Il debito estero accumulato dai PVS ha raggiunto la misura di circa 2.300 miliardi di dollari, corrispondenti ad oltre 4,5 milioni di miliardi di lire: si tratta di circa un decimo della ricchezza prodotta annualmente nel mondo.

Se nel 1955 l'importo relativo era dell'ordine di 8 miliardi di dollari, intervenuto il raddoppio nel 1960, si giunse a 66 miliardi nel 1970 e, dieci anni più tardi, nel 1980, a quasi 600 miliardi di dollari. Nel 1992, l'ammontare del debito risultava quasi triplicato, giungendo a circa 1.500 miliardi di dollari, per raggiungere i circa 2.200 miliardi nel 1997, fino ad arrivare a 2.300 miliardi di dollari. Le fonti, e in particolare la Banca Mondiale e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), non offrono dati coincidenti, per cui non è semplice stabilire con esattezza l'entità complessiva del debito, ma l'ordine di grandezza è quello testé richiamato.

Da parte sua, l'Italia, alla fine del 1997 – considerando lo Stato, le banche e i privati – vantava un credito nei confronti dei PVS pari a circa 61.000 miliardi di lire, di cui 23.000 nei confronti di soggetti pubblici e 38.000 verso privati. A questo credito si deve aggiungere quello vantato nei confronti dei Paesi dell'Est, che alla stessa data era all'incirca di 17.000 miliardi, di cui 7.000 nei confronti di soggetti pubblici e 10.000 verso privati.

Il Governo italiano, già fra i promotori della «Iniziativa HIPC rafforzata» del 1999, ha deciso unilateralmente, il 3 aprile 2001, di andare oltre questa Iniziativa al fine di completare il processo di cancellazione del debito dei Paesi HIPC, aumentando allo stesso tempo le risorse finanziare liberate dalle cancellazioni debitorie da poter destinare alla lotta alla povertà nelle sue diverse componenti, ad iniziare dai settori sanitario ed educativo.

Questa posizione italiana, di assoluta avanguardia internazionale, ha trovato condivisione anche presso altri Governi all'interno del G8.

2) Nel frattempo il reddito medio annuo per abitante dei Paesi più poveri è passato da 240 dollari nel 1990 a 232 dollari nel 1996, mentre il medesimo reddito dei Paesi più ricchi è passato da 20.900 dollari nel 1990 a 27.000 dollari nel 1996.

Mentre quindi il divario è aumentato a favore dei Paesi più ricchi, l'assistenza ufficiale allo sviluppo dei Paesi del G7/G8 è

stata ridotta negli ultimi dieci anni di circa il 30 per cento.

3) L'aumento dei tassi di interesse del dollaro applicato ai Paesi emergenti, dovuto anche alla globalizzazione dei mercati dei capitali e all'enorme crescita dei movimenti speculativi di essi, ha provocato una ingente emorragia di risorse da questi Paesi che si erano indebitati nel passato a tassi molto bassi. Per trovare le risorse necessarie per pagare gli interessi sul debito, gli stessi Paesi hanno dovuto tagliare drasticamente le spese per l'istruzione e per la sanità, precludendo un futuro di sviluppo alle loro popolazioni.

L'Africa

Una particolare attenzione in questo contesto merita l'Africa, che è andata accumulando un debito estero pesantissimo.

L'Africa è stata esclusa dai grandi flussi degli investimenti e del commercio mondiale, rimanendo in gran parte estranea al fenomeno della globalizzazione.

Centinaia di milioni sono gli africani che sopravvivono con redditi irrisori.

È quindi giustificato l'interrogativo se è ancora possibile recuperare questo continente allo sviluppo oppure se dobbiamo continuare a considerarlo una zattera alla deriva carica di sofferenze e di pericoli.

Il problema del salvataggio africano costituisce un compito immane per l'intero Occidente. Un compito che richiede, oltre a lucidità economica e coraggio politico, anche coerenza nei comportamenti.

Non possiamo limitarci a reclamare il rispetto dei diritti umani, la fine delle guerre e dei genocidi che in qualche caso hanno trasformato alcuni Paesi in un gigantesco mattatoio, ma occorre in pari tempo sostenere una serie di interventi che, per il loro carattere virtuoso, riescano a risollevare l'economia di questa parte di mondo e a rompere il dualismo tra Paesi emergenti e Paesi poveri.

Se poi non si vuole far proprio il valore dello sviluppo, della crescita economica, se non si condivide l'opzione valoriale della solidarietà, ai Paesi industrializzati dovrebbe servire il coraggio, che nasce dall'interesse e dalla consapevolezza che aiutando i Paesi poveri si diventa tutti un po' più ricchi.

L'America Latina

La crisi del debito è scoppiata nel 1980 quando l'impatto della seconda crisi petrolifera ha fatto sì che i Paesi industrializzati riducessero le importazioni ed elevassero i tassi di interesse a livelli senza precedenti dal 1930.

L'America Latina, grazie ai petrodollari, aveva resistito al primo aumento del greggio accumulando *deficit*: da quel momento la crescita dipendeva dalle risorse finanziarie esterne e dal volume delle esportazioni.

Con la seconda crisi – alla fine degli anni '70 – questo modello risulta inadeguato.

L'aumento dei tassi provoca un'esplosione del servizio del debito che passa dai 6,9 miliardi di dollari nel 1977, ai 39 miliardi nel 1982, per attestarsi attorno ai 220 miliardi per gran parte degli anni '80.

L'esposizione totale dell'America Latina a fine 1997 ammontava a 650 miliardi di dollari circa e il servizio del debito assorbiva 110 miliardi.

Nel 1998 tali valori si sono attestati a poco meno di 700 miliardi (pari a oltre due anni di valore dell'*export* dell'intera regione) con il servizio del debito a 140 miliardi di cui più della metà a carico di Messico, Brasile e Argentina.

Secondo alcuni osservatori questi dati dimostrano che l'America Latina resta il caso più preoccupante del panorama finanziario internazionale (molto di più di quanto lo sia l'Estremo Oriente), rappresentando il 55 per cento del mercato mondiale dei crediti erogati.

Nel 1985 si interviene con il «Piano Baker», che prevede politiche di risanamento e prestiti bancari per 29 miliardi di dollari erogati in tre anni.

Ma i risultati rimangono deludenti.

Nel 1989 il «Piano Brady» sostituisce il Piano Baker, ed è basato sul sostegno del FMI e della Banca Mondiale per 28,5 miliardi di dollari a condizione che vengano intraprese riforme di struttura.

A partire dagli anni '90 si registra una espansione del tasso di crescita (5 per cento in Argentina, Messico, Cile, 9 per cento in Venezuela) con un aumento delle esportazioni.

Oggi il problema del debito è sempre pesante anche se – grazie ai programmi multilaterali, all'abbassamento dei tassi di interesse ed alla previsione della ripresa economica – sembra divenuto meno dirompente.

Occorre intervenire per rimuovere le distorsioni

La spirale del debito in qualche caso si sviluppa al di fuori e, in qualche altro caso, contro il diritto; essa attenta alla stessa sovranità degli Stati, portando lo Stato debitore alla disgregazione in quanto messo nella impossibilità di assicurare i servizi sociali fondamentali, attenta ai diritti fondamentali dell'uomo, al diritto alla vita, ai diritti economici, sociali e culturali, attenta alla solidarietà umana.

L'interpretazione del diritto internazionale, nell'attuale applicazione, non risulta adeguata a regolamentare il problema, poiché non disciplina il rapporto tra Paese creditore e Paese debitore. Infatti, in un contesto giuridico liberale e di mercato il Legislatore è chiamato a garantire il rispetto della sostanza degli impegni presi nel caso in cui i termini del contratto mutino radicalmente di fatto, cambiando sostanzialmente – nei fatti – il complesso dei diritti e dei doveri che le Parti avevano sottoscritto.

Appare quindi necessario definire gli strumenti giuridici atti a garantire l'equità nel rapporto di obbligazione tra Stati e fra Parti contraenti.

Secondo le statistiche ONU il debito nei PVS è potuto crescere dai 567 miliardi di dollari nel 1980 ai 1.500 al 1992. Nello stesso periodo, le quote di restituzione dei prestiti versati dagli stessi Paesi sono state pari a 1.600 miliardi di dollari.

Questo vuol dire che, malgrado i Paesi debitori avessero già versato alle banche quasi tre volte l'ammontare del prestito originario, gli stessi Paesi nel 1990 erano schiacciati ancora da un debito pari al 250 per cento di quello del 1980. E questo dato pone dei seri interrogativi di giustizia e di equità.

Effetti del debito

Le conseguenze dell'alto indebitamento estero accumulato dai Paesi poveri ed in via di sviluppo possono essere così sintetizzate:

1) drastico ridimensionamento delle spese destinate all'istruzione, alla sanità e più in generale alla promozione dello sviluppo;

2) danni ambientali pesantissimi;

3) proliferazione dell'economia illegale (droga, contrabbando, prostituzione, malavita organizzata);

4) flussi migratori incontrollati;

5) allontanamento dello sviluppo economico;

6) restrizione dell'autonomia decisionale nella politica economica e sociale nei confronti del gruppo di Paesi creditori (il debito è un laccio al collo che favorisce il controllo politico da parte dei Paesi più ricchi).

Perché, per i Paesi ricchi, è vantaggioso intervenire

C'è un interesse dei Paesi avanzati a ridurre/cancellare il debito che va al di là del valore della solidarietà.

Colmare il divario Nord-Sud significa infatti favorire:

1) la stabilizzazione dell'economia mondiale;

2) la crescita di un mercato equilibrato;

3) un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità.

C'è pure un interesse economico ed una convenienza diretta a sostenere i Paesi più poveri. Infatti:

1) se il debito diventasse senza ritorno si avrebbero serie ripercussioni sui Paesi creditori;

2) far uscire questi Paesi dalla povertà potrà determinare migliori rapporti economici e commerciali, con vantaggi per i Paesi occidentali che vedrebbero aumentata la propria possibilità di *export*.

Vale, a questo proposito, la tesi che aiutando i più deboli diveniamo tutti più forti.

La necessità di azioni integrate e raccordate internazionalmente

Gli osservatori ritengono che due siano state le ragioni o i fattori che hanno fatto crescere e trasformare il mercato globale:

a) la liberalizzazione finanziaria, che ha consentito la libera circolazione del capitale e la costituzione di gruppi e settori finanziari concorrenziali;

b) le innovazioni tecnologiche e finanziarie.

Se si vuole rimuovere i fattori critici o di debolezza del sistema, bisogna partire da qui.

Per prima cosa, se vogliamo che la globalizzazione sia portatrice di benefici per tutti i Paesi e per tutti i popoli, occorre che le istituzioni governative e quelle parlamentari, l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e tutte le strutture economiche e finanziarie internazionali siano organizzate nell'obiettivo di promuovere il benessere dell'umanità e di tutelarne le diversità culturali.

Secondo, se la crisi è globale la risposta non può che essere globale.

Ciò implica un'azione integrata e raccordata internazionalmente che vada verso:

a) l'apertura dei mercati in via di sviluppo;

b) la riduzione del debito;

c) un più deciso e consistente sostegno allo sviluppo;

d) un più largo accesso alle tecnologie;

e) un nuovo modello di cooperazione internazionale dove l'azione importante dei governi sappia coinvolgere in maniera significativa e diretta i privati, le banche e il volontariato, di cui le Organizzazioni non governative (ONG) sono la realtà più organizzata.

L'OMC deve diventare una locomotiva di crescita per tutti

L'OMC deve diventare una locomotiva di crescita per tutti, in particolare armonizzando le politiche «regionali» e sostenendo quelle azioni che riducono la dipendenza dei PVS.

Il cosiddetto «popolo di Seattle» ha posto una serie di interrogativi che meritano di essere considerati. Come evitare che la globalizzazione limiti la sovranità dei Paesi deboli? Come conciliare il principio della democrazia con quello della libertà del commercio? Come contrastare gli effetti negativi della globalizzazione? Come tutelare gli interessi «locali» evitando che si imponga una cultura unica per tutto il pianeta?

Le soluzioni a questi interrogativi richiedono:

a) che l'azione dei governi sia maggiormente coordinata;

b) un maggior coinvolgimento dei Parlamenti che non solo devono essere responsabilizzati nel momento delle «ratifiche» ma che debbono «orientare» l'azione di Governo;

c) una informazione organica e dettagliata in modo che l'azione dei popoli avvenga all'insegna della consapevolezza;

d) l'individuazione di nuove sedi internazionali o la responsabilizzazione di sedi già esistenti in modo da legittimarle a fare sintesi e proposte;

e) come sostenuto nella già citata relazione annuale dal Governatore della Banca d'Italia, che nell'ambito dell'OMC vadano ripresi i negoziati dando attuazione alle ragioni dei PVS, salvaguardando l'ambiente e le culture locali, liberalizzando gli scambi, in primo luogo dei prodotti alimentari e tessili.

La sollecitazione di Kofi Annan, Segretario generale dell'ONU

Nel suo intervento tenuto nell'Aula del Senato della Repubblica, l'allora segretario generale dell'ONU Kofi Annan fra l'altro precisava: «nonostante sia cresciuto il numero degli esseri umani che godono di migliori condizioni di vita, molti continuano però a vivere nella povertà più profonda. Sono tuttora un miliardo e duecento milioni le persone che lottano per sopravvivere con meno di un dollaro al giorno.

Tra le popolazioni africane che vivono a Sud del Sahara il livello di povertà è rimasto praticamente invariato rispetto a vent'anni fa.

Questo stato di privazione e di povertà è accompagnato da dolore, senso di impotenza, disperazione e mancanza delle libertà fondamentali, tutti fattori che a loro volta non fanno che perpetuare lo stato di povertà.

Dobbiamo interrompere questa spirale di disperazione. L'estrema povertà è un affronto al nostro comune senso di umanità.

Non ho alcun dubbio che riusciremo nell'impresa e che l'obiettivo di dimezzare il numero delle persone che vivono in estrema povertà entro il 2015, obiettivo per il quale chiedo il sostegno dei *leader* mondiali, sia realistico.

Buona parte del rimedio è nelle mani dei Paesi in via di sviluppo e dei relativi Governi. Vi sono già stati alcuni casi estremamente positivi in Asia e segnali promettenti si intravedono in America Latina; persino in Africa vi sono alcuni spiragli incoraggianti.

Gli ingredienti del successo si stanno delineando sempre più chiaramente. Essi consistono in politiche che stimolino gli investimenti, che consentano alle donne di entrare nel mondo del lavoro, che garantiscano l'uguaglianza di tutti davanti alla legge e la trasparenza e l'affidabilità della pubblica amministrazione.

Per raggiungere una crescita solida e per sconfiggere la povertà ciascun Paese deve garantire a tutte le componenti della popolazione l'opportunità di migliorare la propria vita: c'è bisogno di garantire l'istruzione di base per tutti, senza distinzione di sesso – in particolare, penso alle donne – e uguali possibilità di accesso a tutti i livelli di istruzione».

Investire sulla cooperazione internazionale

Si riporta, più sotto, una tabella (fonte OCSE) che elenca, per il periodo 1990-98, l'evoluzione dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) complessivo dei Paesi del G7, espresso in percentuale del Prodotto nazionale lordo (PNL).

Non si tratta di stanziamenti, ma di erogazioni, cioè di trasferimenti compiuti negli anni di riferimento a titolo di APS secondo i criteri stabiliti dal *Development Aid Committee* (DAC): oltre ai trasferimenti per doni, crediti di aiuto, aiuti alimentari, rientrano nella statistica APS anche i versamenti

a favore di banche e fondi internazionali per lo sviluppo (nel nostro caso anche i versamenti all'Unione europea per i programmi comunitari) ed il rifinanziamento o la cancellazione dei debiti.

Questo documento ha posto in rilievo la necessità di aumentare le risorse per la cooperazione, in modo da raggiungere nei successivi tre anni almeno la media APS/PNL dei Paesi OCSE, attualmente dello 0,24 per cento.

Il rapporto APS/PNL dell'Italia è stato dello 0,11 per cento nel 1997 e dello 0,20 nel 1998, mentre nel 1999 è stato dello 0,15 per cento, anche se importanti versamenti ad alcune grandi istituzioni internazionali sono stati compiuti dopo il 1º gennaio 2000 e quindi non risultano nelle statistiche del 1999.

PERCENTUALI DELL'AIUTO PUBBLICO ALLO SVILUPPO SUL PNL PER I PAESI DEL G7 (1990-1998)

Paesi	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Canada	0,44	0,44	0,46	0,45	0,43	0,42	0,32	0,34	0,29
Francia	0,55	0,62	0,63	0,63	0,64	0,55	0,48	0,45	0,41
Germania	0,42	0,40	0,39	0,36	0,34	0,31	0,33	0,28	0,26
Giappone	0,31	0,32	0,30	0,27	0,29	0,28	0,20	0,22	0,28
Italia	**0,31**	**0,30**	**0,34**	**0,31**	**0,27**	**0,14**	**0,20**	**0,11**	**0,20**
Gran Bretagna	0,27	0,32	0,31	0,31	0,31	0,29	0,27	0,26	0,27
Stati Uniti	0,21	0,20	0,20	0,16	0,14	0,10	0,12	0,09	0,10

Fonte: OCSE

Con la sua posizione geografica e il suo ruolo internazionale quale membro del G8, dell'Unione europea e di tutte le maggiori istituzioni multilaterali, l'Italia è un importante protagonista nel sistema della cooperazione e dello sviluppo internazionale.

Tuttavia, per adempiere le principali raccomandazioni l'Italia dovrebbe:

1) rafforzare le strutture direttive e le capacità del programma agli aiuti;

2) aumentare il livello di aiuti allo sviluppo rispetto al PNL per raggiungere la media DAC, attualmente dello 0,24 per cento, nei prossimi tre anni;

3) aumentare il numero delle persone qualificate allo sviluppo e alla cooperazione;

4) allargare il numero di Paesi coinvolti nei programmi strategici;

5) ridefinire ulteriormente gli obiettivi e i criteri del programma di assistenza e sviluppo per guidare la selezione dei Paesi *partner*; elaborare programmi e progetti in coerenza con le strategie e le pianificazioni dei Paesi *partner;*

6) prestare maggiore attenzione all'efficacia dei progetti e delle forniture;

7) rafforzare le funzioni valutative e promuovere il dialogo con i *partner;*

8) rafforzare i programmi di formazione pubblica, in particolare includendovi la stretta relazione tra sviluppo, educazione ed immigrazione.

La legge sul debito del Parlamento italiano

Il Parlamento italiano ha approvato nella XIII legislatura la legge 25 luglio 2000, n. 209, che prevede:

1) la cancellazione totale o parziale, nell'arco di tre anni, dei crediti vantati dall'Italia per un valore massimo di 6 miliardi di dollari;

2) che beneficiari saranno i 62 Paesi particolarmente indebitati che godono di finanziamenti agevolati da parte dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (IDA);

3) che potranno pure essere cancellati parzialmente o totalmente debiti dei Paesi che saranno colpiti da catastrofi naturali o da gravi crisi umanitarie;

4) che questi interventi siano possibili a condizione che i Paesi beneficiari si impegnino:

a) a rispettare i diritti umani e le libertà fondamentali;

b) a rinunziare alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie;

c) a perseguire il benessere e il pieno sviluppo sociale ed umano favorendo la riduzione della povertà;

5) che il Governo italiano (articolo 7) si impegni ad avviare le procedure presso la Corte Internazionale di Giustizia, al fine di ottenere il parere «sulla coerenza tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei PVS e il quadro dei principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli».

Una nuova proposta non solo per cancellare il debito ma per cancellare la povertà

Si ritiene che questo intervento, pur importante, pur significativo, non sia sufficiente. Cancellare il debito infatti non significa aver cancellato la povertà.

Per questo è stata elaborata una nuova proposta, nelle sue linee essenziali già approvata all'unanimità della Commissione Affari esteri del Senato nel corso della XIII legislatura (vedi atto Senato n. 4707-A) e che si può dire «complementare» alla legge esistente, perché individua un modello e un percorso organico e virtuoso in grado di dare un concreto contributo per far uscire i PVS dalla povertà.

Il presente disegno di legge non si limita ad un atto di generosità *una tantum*, che si qualificherebbe come riduttivo e decisamente insufficiente.

Si propongono una serie combinata di interventi (in materia di OMC, di cooperazione internazionale, di sostegno allo sviluppo), che vanno oltre l'azione solidaristica, e che hanno l'obiettivo di promuovere un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e sviluppo economico.

Per questo ambizioso obiettivo non ci si limita a prevedere interventi solamente del nostro Governo centrale ma si prevedono misure fra loro raccordate a livello internazionale ed in grado, negli interventi specifici, di coinvolgere anche altri organismi come le banche, i privati, le istituzioni religiose e le ONG in genere.

Considerato che i Paesi interessati godranno o del beneficio della cancellazione e del contestuale annullamento del pagamento degli interessi, o della riduzione del servizio del debito, si chiede anche una loro partecipazione diretta alle sopra richiamate azioni di crescita e di sviluppo.

A questo fine si prevede la costituzione di un apposito Fondo alla cui gestione partecipino anche soggetti non governativi.

Più in particolare il presente disegno di legge contempla i seguenti interventi:

1) cancellazione del debito nei confronti dei Paesi più poveri rientranti nella Iniziativa internazionale HIPC (si tratta di una vera misura di emergenza verso i Paesi chiaramente impossibilitati a restituire il debito);

2) gli interventi miranti al sostegno della crescita economica dei PVS dovranno essere coerenti e coordinati con l'attività di cooperazione allo sviluppo al fine di promuovere la pace e la solidarietà tra i popoli, nonché la difesa dei diritti umani. Il livello di aiuti dovrà essere aumentato per raggiungere la media dello 0,25 per cento del PNL nei prossimi anni;

3) l'OMC deve diventare una nuova locomotiva dandosi carico dei Paesi più arretrati e salvaguardando l'ambiente e le culture «locali»;

4) riduzione del debito nei confronti delle Nazioni a basso e medio reddito non rientranti fra quelli indicati al numero 3). Tale riduzione potrà avvenire o tramite intervento diretto del Governo italiano oppure anche attraverso il meccanismo già adottato in Inghilterra e Canada e che prevede: acquisto dei titoli di credito da parte dei Paesi più sviluppati o da parte di organizzazioni religiose o di altro genere; successiva eliminazione – effettuata dai Paesi e dalle istituzioni acquirenti – di tali titoli a condizione che il Paese

«beneficiato» partecipi alla costituzione del Fondo allo sviluppo. Questa seconda modalità potrà essere sostenuta dallo Stato italiano anche attraverso adeguati incentivi fiscali;

5) riduzione degli interessi sul debito a favore dei grandi Paesi emergenti, nei confronti dei quali non si può applicare la cancellazione del debito, data l'entità e considerate le conseguenze. C'è il concreto rischio che la cancellazione possa portare questi Paesi all'esclusione dai circuiti finanziari, in quanto verrebbe meno la fiducia da parte degli operatori internazionali per le future transazioni finanziarie con essi. Per questi si considera più utile un aiuto combinato: riduzione del servizio del debito e contemporaneo circuito economico virtuoso;

6) si propone la costituzione di un Fondo apposito in moneta locale finanziato in parte dai Paesi beneficiati, in parte da ONG dello stesso Paese, in parte da ONG italiane o internazionali, e in parte da privati cittadini o società di persone e capitali, purché questi soggetti partecipino con cofinanziamenti propri, costituiti da risorse finanziarie o tecniche o anche umane, al progetto di sviluppo;

7) tale Fondo dovrà servire prioritariamente per:

a) incentivare micro-progetti di cooperazione;

b) promuovere il micro-credito;

c) lottare contro la povertà e l'esclusione sociale;

d) sostenere l'istruzione e la formazione;

e) promuovere la salute;

f) sostenere progetti di sviluppo agroalimentare;

g) favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile;

8) tali progetti, al fine di rendere tempestivo l'utilizzo delle somme fatte confluire nel Fondo di cui sopra, dovranno essere preventivamente definiti;

9) per evitare fenomeni di corruzione o di distrazione di fondi, alla gestione del Fondo provvederanno appositi comitati misti, formati da esponenti del Governo beneficiario, esponenti delle Agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite ed esponenti del mondo della società civile e del volontariato sia locale che italiano;

10) sarà data priorità, negli interventi di cui ai punti precedenti, alle popolazioni in particolare situazioni di disagio sociale ed ai Paesi dell'area del Mediterraneo;

11) il Governo si farà promotore nelle sedi internazionali perché eventuali rinegoziazioni avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita e vengano contestualmente individuate sedi idonee a dirimere eventuali controversie in ordine alla congruità e alla equità del rimborso del debito.

Requisiti richiesti

Ai Paesi beneficiati da questi interventi si richiede di rispettare le condizioni previste dalla legge 25 luglio 2000, n. 209.

Qualora si riscontrassero:

1) l'utilizzo delle risorse messe a disposizione in spese militari;

2) una non corretta e trasparente gestione delle risorse;

3) uno scarso impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento;

i finanziamenti potranno essere interrotti.

Osservatorio

Data la difficoltà di poter disporre di dati ed informazioni corrette ed aggiornate su questa problematica si propone l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo. Il medesimo Osservatorio cura l'acquisizione di

dati e l'informazione sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

È opportuno coinvolgere anche i privati e la società civile

Si propone di coinvolgere privati, associazioni ed imprese commerciali nel contribuire al finanziamento del costituendo Fondo per lo sviluppo con il riconoscimento a spesa fiscalmente deducibile dei contributi erogati a tal fine.

Tale deducibilità ha un carattere molto innovativo, in quanto vuole essere un segno evidente dell'apprezzamento dello Stato italiano per tali azioni di solidarietà a cui si riconosce un alto valore in quanto contribuiscono al riequilibrio complessivo della unica famiglia umana.

È opportuno coinvolgere anche il mondo della finanza speculativa

In 30 anni il *turn-over* dei prodotti finanziari è più che centuplicato.

Meno del 5 per cento del movimento di capitali serve per finanziare operazioni commerciali in beni reali o servizi non finanziari. Il restante 95 per cento è basato esclusivamente su transazioni finanziarie.

Il movimento complessivo giornaliero dei mercati finanziari è stimato in 2.000 miliardi di dollari al giorno (200 giorni lavorativi, circa 400.000 miliardi di dollari all'anno).

Il PIL mondiale è stimato in 38/40.000 miliardi di dollari.

Il rapporto fra PIL mondiale ed economia finanziaria risulta essere quindi di uno a dieci.

È evidente che l'instabilità finanziaria compromette la stabilità dell'intero sistema economico.

In questo quadro, l'instabilità finanziaria ha ricadute pesantissime – per lo più in termini di rialzo dei tassi – soprattutto sui PVS.

Nel passato c'erano buone ragioni per non tassare le transazioni monetarie: la moneta era l'unico mezzo finanziario che consentiva la transazione di beni. Oggi questa ragione non esiste più perché il 95 per cento non serve per transare beni (solo il 5 per cento) ma solo per semplici scambi speculativi.

Il denaro una volta era strumento che consentiva al commercio e alle merci di muoversi, oggi è esso stesso merce; basti pensare alla speculazione sui cosiddetti prodotti «derivati».

È opportuno che le attività finanziarie speculative siano coinvolte nella presente iniziativa e si facciano carico dei maggiori costi che provocano a terzi.

Se la speculazione «inquina» determinando un rialzo dei tassi, è ragionevole prevedere una qualche compensazione.

Si propone pure che il Governo italiano, tramite gli opportuni accordi internazionali iniziando dall'Unione europea, solleciti una imposta in misura molto ridotta, pari allo 0,05 per cento dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo – escludendo da essa le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali – da utilizzare tramite organismi internazionali quale l'ONU:

a) per un terzo per costituire un fondo assicurativo contro le insolvenze delle istituzioni finanziarie, a salvaguardia della affidabilità del mercato internazionale dei capitali;

b) per due terzi a sostegno del Fondo per lo sviluppo sopra richiamato.

Applicata come abbiamo suggerito sopra (una parte indirizzata a costituire un fondo assicurativo a favore del libero e sicuro movimento dei capitali e una parte per promuovere iniziative di sviluppo, le uniche in grado di rendere più sicuro il rientro del debito) senza sconvolgere le regole del libero mercato, tale imposta può contribuire allo sviluppo dei Paesi poveri, rendendoli anche solvibili, aumentando quindi anche la possibilità di recupero dei crediti.

Può sembrare una provocazione – e in qualche misura volutamente vogliamo che lo sia – ma di fronte ad un fenomeno così dirompente qual è la globalizzazione dei mercati è doveroso porsi l'interrogativo se dobbiamo lasciare tutto al libero dispiegarsi delle forze di un mercato che a livello internazionale è senza regole (mentre a livello nazionale, o di area vasta come ad esempio l'Europa, è ovunque regolamentato), o se, in linea con la migliore tradizione dei cattolici liberali e delle liberaldemocrazie, dobbiamo collocarci dentro una logica del mercato regolamentato che consenta il perseguimento di obiettivi alti come quello della democrazia e della libertà di tutti, anche dei poveri.

Noi ci collochiamo in quest'alveo, e come riteniamo non sconvolgente che un imprenditore alberghiero paghi gli oneri di urbanizzazione, non riteniamo sconvolgente che il movimento speculativo partecipi a questa iniziativa contribuendo a scrivere le nuove regole di cui il mercato globale è privo.

Obiettivi finali

1) Cancellare non solo i debiti ma la povertà: quindi, remissione dei debiti al fine di lottare contro la povertà.

2) Creare un circuito virtuoso che dia luogo ad occasioni di sviluppo in modo da far uscire i Paesi poveri dalla spirale perversa debito-povertà.

3) Non lasciare sulle sole spalle dei Governi la responsabilità e l'onere di intraprendere iniziative virtuose, ma coinvolgere anche Parlamenti, enti, associazioni e privati.

4) Tramite opportuni raccordi internazionali, adottare politiche che vadano nella direzione della regolamentazione della realtà della globalizzazione dei mercati.

* * *

L'articolo 1 individua l'obiettivo programmatico del disegno di legge: superare il divario tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo per ottenere la stabilizzazione dell'economia mondiale e la crescita di un mercato equilibrato.

Per raggiungere uno sviluppo socialmente sostenibile per l'umanità è necessario ridurre la povertà attraverso la crescita e lo sviluppo economico dei PVS, tramite il coinvolgimento di Governi, enti, associazioni e privati nonché attraverso le misure di regolamentazione del mercato globale.

L'articolo 2 prevede che gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere armonizzati con l'attività di cooperazione allo sviluppo, le cui disponibilità dovranno essere aumentate, al fine di promuovere la convivenza pacifica tra i popoli, di promuovere i diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni nonché di tutelare i diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e l'emancipazione delle donne.

L'articolo 3 impegna il Governo a rilanciare l'azione dell'OMC, a favorire la liberazione degli scambi, ad armonizzare le politiche «regionali» tutelando gli interessi locali, a valorizzare l'azione dei Parlamenti ed a sollecitare un nuovo ciclo di negoziati multilaterali.

L'articolo 4 specifica che le azioni previste dagli articoli precedenti debbano essere attivate di concerto con i Paesi più industrializzati, il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 25 luglio 2000, n. 209. Il comma 2 prevede opportuni incentivi fiscali per favorire l'acquisto dei crediti da parte di organizzazioni ed enti privati italiani.

L'articolo 5 prevede che gli interventi previsti dagli articoli precedenti vengano realizzati solo in seguito alla costituzione di un Fondo in moneta locale, precisandone le modalità.

Le ONG del Paese beneficiario, segnalate dal proprio Governo, dai coordinamenti delle ONG italiane o da Agenzie per lo sviluppo delle Nazioni Unite, partecipano ai progetti

di sviluppo, finanziati dal Fondo, con almeno il 10 per cento del costo del progetto. Le ONG italiane ed internazionali contribuiranno ai progetti con cofinanziamenti di almeno il 20 per cento in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, oppure con cofinanziamenti pari ad almeno il 25 per cento se parteciperanno in modo autonomo.

I commi da 3 a 5 prevedono rispettivamente le finalità dei progetti, i tempi di erogazione del finanziamento nonché la gestione del Fondo, che sarà affidata a comitati misti.

L'articolo 6 prevede che se i progetti fossero utilizzati per spese militari oppure non vi fosse un gestione corretta e trasparente delle risorse nonché scarso impegno a conseguire lo sviluppo e il risanamento delle finanze pubbliche e dell'economia, i finanziamenti siano immediatamente interrotti.

L'articolo 7 prevede che le priorità nella scelta dei Paesi beneficiari siano definite dal Governo italiano, sentite le ONG italiane, privilegiando le popolazioni in particolare disagio e dell'Area Mediterranea.

L'articolo 8 prevede che il Governo sia delegato ad adottare provvedimenti che prevedono sgravi fiscali sugli importi versati da cittadini e società di persone o di capitali italiani come finanziamento privato o tramite ONG ai progetti cofinanziati dai più volte citati Fondi di sviluppo.

I commi 2 e 3, al fine di mantenere negli anni successivi il finanziamento dei Fondi previsti all'articolo 5, stabiliscono che il Governo italiano tramite accordi internazionali promuova l'adozione comune di una imposizione fiscale sui movimenti di capitale speculativo di breve periodo.

Le transazioni finanziarie legate al commercio ed agli investimenti internazionali dovranno essere escluse da tale imposizione.

I commi 4 e 5 prevedono che le risorse così ricavate confluiscano per due terzi nel Fondo, mentre il terzo rimanente è destinato alla creazione presso il FMI od altro ente internazionale di un Fondo assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionale.

L'articolo 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio, che ha il duplice scopo di rilevare e di monitorare la situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia oltre che di acquisire le informazioni sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

L'articolo 10, infine, prevede che il Governo si attivi sulla scena internazionale perché eventuali rinegoziazioni avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita e soprattutto che vengano stabilite norme e individuate le sedi idonee per dirimere eventuali controversie in ordine alla congruità e alla equità del rimborso del debito.

L'articolo 11 prevede la copertura finanziaria del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di favorire il superamento del divario tra i Paesi più industrializzati e quelli in via di sviluppo, nonché per contribuire alla costruzione di un futuro socialmente sostenibile per l'intera umanità, il Governo intraprende azioni volte a:

a) ridurre la povertà nei Paesi in via di sviluppo;

b) creare un circuito virtuoso di lotta alla povertà mediante azioni di crescita e di sviluppo economico;

c) coinvolgere in tale processo governi e Parlamenti di altri Paesi, nonché associazioni e privati;

d) promuovere misure di regolamentazione del mercato globale, anche mediante l'organizzazione di una apposita conferenza internazionale.

Art. 2.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 dovranno essere coerenti e coordinati con l'attività di cooperazione allo sviluppo e, in particolare, dovranno mirare:

a) alla promozione della pace, della solidarietà e della giustizia tra i popoli;

b) alla promozione dei diritti umani, civili, politici e sociali delle popolazioni;

c) alla difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché all'emancipazione delle donne;

d) ai processi di stabilizzazione e ricostruzione nelle situazioni di crisi;

e) agli aiuti di emergenza alla ricostruzione nei Paesi colpiti da calamità naturali;

f) al governo responsabile dei flussi migratori.

2. Le risorse complessivamente destinate dall'Italia alla cooperazione allo sviluppo ed alla riduzione del debito, nell'ambito della legge finanziaria e degli stanziamenti di bilancio, non possono essere inferiori all'ammontare degli impegni assunti in ambito multilaterale e negli accordi bilaterali.

Art. 3.

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti, promuove le iniziative opportune affinchè la globalizzazione dell'economia costituisca un effettivo strumento di sviluppo per tutti i popoli, e in particolare per:

a) adeguare i compiti e l'azione dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) al nuovo contesto economico e commerciale;

b) favorire la liberalizzazione degli scambi, in primo luogo dei prodotti tessili ed alimentari;

c) armonizzare le politiche «regionali» tutelando anche l'ambiente e le culture locali;

d) valorizzare l'azione dei Parlamenti sia nel ruolo di orientamento dell'azione dei Governi sia nel ruolo di rappresentanze dei cittadini;

e) favorire il dialogo fra le diverse parti al fine dell'avvio di un nuovo ciclo di negoziati multilaterali commerciali in occasione della prossime conferenze ministeriali dell'OMC.

Art. 4.

1. Le iniziative di cui agli articoli da 1 a 3 sono perseguite anche attraverso le disposizioni della legge 25 luglio 2000, n. 209, e sono attivate di concerto con i Paesi più industrializzati, con l'Unione europea, la Banca

mondiale e le Agenzie delle Nazioni Unite che operano nel settore dell'aiuto allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato alla eliminazione dei crediti vantati da soggetti privati italiani nei confronti di Governi di Paesi a basso e medio reddito, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, delle spese per l'acquisto dei predetti crediti da parte di organizzazioni ed enti privati;

b) determinazione dell'importo massimo degli oneri deducibili nonché dell'ammontare della relativa deduzione;

c) esclusione dalla deducibilità degli oneri per acquisto di crediti relativi a forniture militari.

Art. 5.

1. Gli interventi che prevedono la riduzione del servizio del debito e la riduzione o cancellazione del debito dei Paesi in via di sviluppo saranno subordinati, previo Accordo bilaterale, alla costituzione da parte del Paese beneficiario di un Fondo in moneta locale, finanziato:

a) in caso di riduzione del servizio del debito, per un valore corrispondente alla riduzione ottenuta;

b) in caso di cancellazione o riduzione del debito, per un valore corrispondente a quello degli interessi maturati in tre anni consecutivi, con versamenti distribuiti in dieci anni, per i Paesi rientranti nella iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), e nei tre anni successivi alla cancellazione o riduzione, per gli altri Paesi.

2. Il Fondo potrà essere utilizzato:

a) per finanziare progetti di sviluppo presentati da organizzazioni non governative (ONG) del Paese beneficiario che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 10 per cento del costo del progetto, che potranno essere costituiti anche da apporto di risorse umane. Tali ONG potranno essere segnalate dal Governo del Paese beneficiario, dai coordinamenti delle ONG italiane o da Agenzie delle Nazioni Unite che operano nel campo dello sviluppo e della solidarietà internazionale;

b) per finanziare progetti di sviluppo presentati da ONG italiane ed internazionali parimenti qualificate, che partecipino con cofinanziamenti pari ad almeno il 20 per cento, in risorse finanziarie o tecniche, se in collaborazione con organizzazioni locali, o con cofinanziamenti pari almeno al 25 per cento, se in modo autonomo, al costo del progetto di sviluppo del Paese.

3. I progetti di sviluppo finanziabili dal Fondo devono essere finalizzati prioritariamente a:

a) incentivare micro-progetti di cooperazione;

b) promuovere il micro-credito;

c) contrastare la povertà e l'esclusione sociale;

d) sostenere l'istruzione e la formazione;

e) promuovere la tutela della salute;

f) sostenere progetti di sviluppo agroalimentare;

g) favorire la realizzazione di piccole reti idriche per acqua potabile.

4. Al fine di rendere tempestivo l'utilizzo del Fondo, il finanziamento del progetto avverrà al momento della definitiva approvazione dello stesso.

5. Alla gestione del Fondo provvederanno appositi Comitati misti, formati da:

a) esponenti del Governo beneficiario;

b) Agenzie delle Nazioni Unite;

c) esponenti della società civile e del volontariato sia locale che italiano.

Art. 6.

1. Gli interventi di cui agli articoli da 1 a 5 sono attuati solo se nel Paese beneficiario risultino rispettate le condizioni previste dalla legge 25 luglio 2000, n. 209, riguardanti i diritti umani e le regole democratiche.

2. I finanziamenti sono interrotti qualora i Governi beneficiari non rispettino le seguenti condizioni:

a) utilizzo delle risorse messe a disposizione in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, con contestuale divieto dell'utilizzo in spese militari;

b) gestione corretta e trasparente delle risorse, di concerto con ONG riconosciute dal Governo italiano e internazionalmente;

c) impegno ad una politica economica di sviluppo e di risanamento delle finanze pubbliche.

Art. 7.

1. Le priorità nella scelta dei Paesi beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono definite dal Governo italiano, sentiti anche i coordinamenti delle ONG italiane, privilegiando le popolazioni in particolare situazione di disagio sociale e di Paesi dell'area del Mediterraneo.

Art. 8.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo finalizzato a incrementare la partecipazione dei cittadini e di società di persone o di capitali italiani, anche tramite ONG, al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 5, comma 2,

lettera *b)*, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della deducibilità, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, dei contributi per i progetti cofinanziati dai Fondi di cui all'articolo 5 versati da società di persone o di capitale e da privati;

b) definizione delle modalità dei versamenti cui si applica la deduzione fiscale, con previsione che il versamento possa avvenire anche tramite ONG.

2. Al fine di mantenere negli anni successivi il finanziamento dei Fondi previsti dall'articolo 5, il Governo italiano, tramite gli opportuni accordi internazionali, prioritariamente nell'ambito dell'Unione europea, promuove l'adozione comune di una imposizione fiscale dei movimenti di capitale speculativo di breve periodo.

3. L'imposizione di cui al comma 2 non dovrà incidere sul commercio in beni reali, in servizi non finanziari e sugli investimenti internazionali e dovrà essere contenuta in un livello minimo.

4. Le risorse ricavate confluiranno per due terzi nei Fondi di cui all'articolo 5 e saranno utilizzate prioritariamente ai sensi della lettera *a)* del comma 1 dello stesso articolo 5, al fine di consentire la trasformazione degli interessi sui debiti pregressi in fondi interni destinati allo sviluppo sociale.

5. Il rimanente terzo delle risorse raccolte è destinato alla creazione, presso il Fondo monetario internazionale (FMI) o altro ente internazionale, di un Fondo assicurativo a protezione degli operatori dalle crisi di insolvenza internazionali.

Art. 9.

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Osservatorio per la rilevazione e il monitoraggio della situazione creditoria pubblica e privata dell'Italia

nei confronti dei Paesi poveri e in via di sviluppo.

2. L'Osservatorio cura l'acquisizione di dati e l'informazione sugli interventi effettuati dagli organismi internazionali operanti nel settore.

Art. 10.

1. Il Governo, anche in applicazione dell'articolo 7 della legge 25 luglio 2000, n. 209, si attiverà nelle appropriate sedi internazionali affinché:

a) eventuali rinegoziazioni del rientro del debito da parte dei Paesi in via di sviluppo, adottate sia a livello bilaterale che multilaterale, avvengano in un contesto che renda compatibile la crescita;

b) vengano stabilite norme e individuate sedi idonee a dirimere eventuali controversie in ordine alla congruità ed alla equità del rimborso del debito.

Art. 11.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2007, si provvede secondo le procedure previste dall'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PETIZIONE N. 508

PETIZIONE N. 508

Petizione ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'articolo 50 della Costituzione in materia di cooperazione internazionale

Il sottoscritto Dr. Marino SAVINA, Presidente Nazionale del Comitato Democratico Lavoratori e Lavoratrici (CO.DE.LI) presso il Ministero dell'Interno, inoltra la presente:

PREMESSO

che l'attività svolta dal Fondo monetario internazionale, diretto a sostenere i paesi in difficoltà economiche, per lo più utilizzato per far fronte ad incentivi dei paesi industrializzati indirizzati verso un piano di investimento, atto a ridurre la disoccupazione, non trova piena applicazione delle direttive emanate dall'ONU, creando altresì un dispendio di energie in tema di strumenti finanziari soggetti a continue speculazioni e dall'altro non reagendo all'utilizzo delle risorse umane dislocate nei territori interessati;

CONSTATATO

che in tema di cooperazione internazionale, il ruolo dei paesi occidentali, è sì quello di far confluire una quota parte delle risorse finanziarie e strumentali calcolato in base al PIL sulle esigenze delle popolazioni interessate, ma al tempo stesso, è altresì vero che il controllo sulla destinazione delle risorse debba essere effettuato da ogni singolo paese concorrente, al fine di intervenire laddove l'Agenzia competente, non produca sufficienti elementi *ad probationem* per sviluppare un piano d'intervento *ad hoc*;

che il ruolo dei paesi, nella cooperazione, non è solo finalizzato all'elargizione di finanziamenti, ma è parte integrante di un sistema di collaborazione per la lotta ai traffici illeciti nella loro interezza, per effettuare un vincolo alla medesima destinazione delle risorse finanziarie, sarebbe auspicabile, oltre che necessario, prevedere l'obbligo, per i paesi destinatari di questi fondi, di attenersi peculiarmente ad attivarsi per la risoluzione di forme di emigrazione clandestina, fermo restando il blocco dei fondi medesimi, qualora i governi interessati non adempiano od attuino norme intente a contrastare detti fenomeni;

CONSIDERATO

che le risorse di cui trattasi sono destinate a colmare il *deficit* d'impresa e conseguentemente a ridurre la disoccupazione incidendo di seguito sui flussi migratori in gran parte di origine clandestina;

che dette risorse finanziarie sono destinate per finalità diverse, quali la lotta ai traffici illeciti e per combattere problematiche di natura preventivo-sanitaria;

che il FMI opera in forza della destinazione *pro quota* dei paesi maggiormente industrializzati;

che non esiste all'uopo alcuna riserva o condanna per i fruitori delle risorse suddette;

che non esiste alcun controllo sul loro uso da parte di governi cooperanti;

che non esiste nessuna sanzione a carico dei governi fruitori;

che esiste altresì un controllo unicamente sull'Agenzia competente e sulle finalità, ma non sugli effetti all'atto della loro destinazione;

CHIEDE

la previsione di una sanzione per i paesi destinatari delle quote del FMI in caso di inadempimento nell'attività di cooperazione alla prevenzione dei traffici illeciti e nel caso di inosservanza delle direttive degli organismi internazionali preposti, significando da ultimo che la sanzione dovrà essere quantificata nel blocco totale dei fondi destinati, con clausola contrattuale di previsione di un loro sblocco nel caso d'individuazione di una applicazione delle direttive emanate ed emanande dall'organismo internazionale competente;

al Parlamento europeo di verificare con ispezioni lo stato dei fondi e la loro utilizzazione;

al Parlamento europeo di verificare con ispezioni, lo *status* di contrasto ai traffici illeciti dei paesi fruitori del FMI;

al Parlamento europeo di non erogare più fondi in caso di violazione degli accordi di cooperazione con i paesi fruitori;

nel caso di condanna penale dello straniero, anche titolare di *status* di rifugiato o per il quale sia previsto il riconoscimento di una tutela da parte del paese ospitante, la immediata sospensione del *bonus* erogato dal Comune ove lo stesso risiede, per violazione delle norme in materia e conseguentemente per essere altresì destinatario illegittimamente della quota erogata dalla Unione europea e finalizzata alla sua integrazione sociale;

che detti provvedimenti, siano emanati dall'autorità amministrativa su segnalazione dell'autorità giudiziaria competente e che le somme erogate rimangano a disposizione del capitolo di spesa del Ministero dell'Interno competente, fino a nuova erogazione per altro cittadino beneficiario;

che la norma *de qua* sia pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea e resa pubblica tramite *mass media*;

che le somme rimaste inutilizzate facciano parte integrante di un Fondo monetario europeo privo di interessi attivi maturandi e destinato ad interventi della medesima specie.

Roma, 17 maggio 2007

Dr. Marino SAVINA

Testo unificato proposto dal relatore per i disegni di legge nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537, 1599 e 1641

Riforma della disciplina sulla Cooperazione allo sviluppo

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E FINALITÀ

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La cooperazione allo sviluppo contribuisce, come parte integrante della politica estera dell'Italia, alla promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i popoli, attraverso la costruzione di relazioni fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, ispirandosi ai principi universali in materia di diritti umani fondamentali, ai trattati, alle convenzioni e agli indirizzi delle Nazioni Unite e alla normativa dell'Unione europea persegue la lotta alla povertà e il miglioramento delle condizioni economiche, sociali, di lavoro, di salute e di vita delle popolazioni dei Paesi partner, attraverso politiche di: riconciliazione e risoluzione politica dei conflitti; cancellazione del debito e accesso equo ai mercati internazionali; rafforzamento della capacità di generare risorse proprie per lo sviluppo; promozione e protezione dei diritti umani e del lavoro, del ruolo delle donne e della partecipazione civile e democratica; tutela dell'ambiente, dei beni comuni e della diversità culturale.

3. Al fine di favorire la crescita dei sistemi produttivi locali, nelle attività di cooperazione allo sviluppo è privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l'impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi.

4. La cooperazione allo sviluppo anche mediante il coinvolgimento attivo della società civile promuove politiche per la prevenzione dei conflitti e per la pacificazione e la stabilizzazione dei Paesi destinatari. Gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari.

Art. 2.

(Destinatari e criteri dell'azione dell'Italia in ambito di cooperazione e solidarietà internazionale)

1. L'azione dell'Italia in ambito di cooperazione allo sviluppo ha come destinatari le popolazioni, i territori, le istituzioni, le amministrazioni locali, le organizzazioni di solidarietà internazionale e le associazioni dei Paesi individuati in coerenza con i principi condivisi in sede di Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC) nonché tenuto conto dei parametri definiti nel Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP).

CAPO II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO
E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Art. 3.

(Competenze del Ministro degli affari esteri e Documento triennale di programmazione e di indirizzo)

1. La responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, al fine di assicurare l'unitarietà e il coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionali, spetta al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera.

2. Su proposta del Ministro degli affari esteri il Consiglio dei Ministri approva entro il 31 marzo di ogni anno, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 4, comma 1, il documento triennale di programmazione e indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo che indica le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie generali e la ripartizione delle risorse del Fondo unico di cui all'articolo 6 nonché delle restanti risorse destinate dal bilancio dello Stato all'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS) per le attività di cooperazione bilaterale, multibilaterale, multilaterale e di emergenza umanitaria all'estero. Sullo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo di cui al precedente periodo il Ministro degli affari esteri attiva preliminarmente forme di concertazione con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e acquisisce il parere della Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *e).*

3. Al Ministro degli affari esteri è attribuito il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nonché la rap-

presentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di aiuto pubblico allo sviluppo.

4. Al Ministro degli affari esteri è altresì attribuita la definizione e l'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitare d'intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Ferme restando le competenze attribuite dalla legislazione vigente al Ministro dell'economia e delle finanze in materia di relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e di partecipazione finanziaria a detti organismi, le stesse competenze sono esercitate d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. Il Ministro degli affari esteri esercita le competenze di cui al presente articolo avvalendosi delle strutture del Ministero degli affari esteri e della rete diplomatica e consolare.

Art. 4.

(Rapporti con il Parlamento)

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, lo schema del documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, accompagnato da una nota illustrativa del documento medesimo. Le Commissioni parlamentari si pronunciano nei termini previsti dai rispettivi regolamenti; decorsi tali termini il documento triennale di programmazione e indirizzo è approvato anche in assenza del parere.

2. La nota illustrativa di cui al comma 1 include un'esposizione esplicativa del documento triennale di programmazione e indirizzo politico di cui all'articolo 3, comma 2, relativa al triennio di riferimento riguardante le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento nonché gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno è trasmessa alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione, predisposta dal Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente. La relazione consuntiva di cui al presente comma dà anche conto della partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali, delle politiche e delle strategie adottate in tali sedi, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali evi-

denziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani indicando, con riferimento ai singoli organismi, il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani e una valutazione delle modalità con le quali le operazioni di tali istituzioni hanno contribuito al perseguimento degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

4. Sono abrogati l'articolo 2, comma 2, secondo e terzo periodo, il comma 6, lettera c), ultimo periodo, dell'articolo 3 e l'articolo 4, comma 2-*bis*, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

Art. 5.

(Istituzione del Vice Ministro)

1. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, approvata dal Consiglio dei Ministri, è nominato un sottosegretario per gli affari esteri responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 definisce le deleghe attribuite al Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale ai sensi della presente legge e della normativa vigente, nonché i casi in cui lo stesso Vice Ministro partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

(Istituzione del Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale)

1. È istituito il Fondo unico per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

2. Al Fondo unico di cui al comma 1 confluiscono tutte le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l'aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all'esercizio delle competenze di cui al all'articolo 3, commi 4 e 5, oltre ai proventi derivanti dai servizi e dalle attività di cui alle lettere *a), c)* e *d)* dell'articolo 14, comma 3, ai fondi apportati dalle regioni e dagli enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, nonché a liberalità e legati.

3. Le somme non utilizzate relative a ciascun esercizio finanziario del fondo di cui al comma 1 possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il rego-

lamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 6-*bis*.

(Istituzione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Al fine di assicurare la programmazione, il coordinamento e la coerenza di tutte le iniziative di cooperazione nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, è istituito il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS).

2. Il CICS è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri, che ne è Vice Presidente, nonché dai Ministri o dai Sottosegretari all'uopo delegati con competenze sulle seguenti materie: sviluppo economico; economia e finanze; ambiente e tutela del territorio e del mare; politiche agricole, alimentari e forestali; pubblica istruzione; università e ricerca; solidarietà sociale; protezione civile; università e ricerca; lavoro e previdenza sociale; politiche europee; commercio internazionale.

3. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Vice Ministro della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale di cui all'articolo 4, cui può essere delegata la Presidenza del CICS.

4. In relazione alle questioni da trattare possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CICS Ministri o Sottosegretari di altri Dicasteri, il Direttore dell'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, o esperti titolati.

5. Sulla base delle finalità e degli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo indicati nel documento triennale di programmazione di cui all'articolo 3 comma 2, il CICS verifica lo stato della coerenza e del coordinamento delle iniziative di cooperazione nazionale ed autorizza i relativi interventi su proposta del Ministro degli affari esteri d'intesa con i Ministri eventualmente competenti, sentita la Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *e)*.

6. Le deliberazioni del CICS sono pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

7. Il Ministero degli affari esteri fornisce supporto tecnico, operativo e logistico alle attività del CICS.

Art. 7.

(Delegificazione di norme di organizzazione)

1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto di competenza, il Governo emana, con un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le norme attuative del

presente capo, salvo quanto attiene ai rapporti con le regioni, nel rispetto del principio di semplificazione, definendo i compiti al riguardo attribuiti alle competenti strutture del Ministero degli affari esteri.

CAPO III

AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 8.

(Ambito di applicazione)

1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo, rivolto ai soggetti destinatari di cui all'articolo 2, comma 1, denominato «Aiuto pubblico allo sviluppo (APS)», è finalizzato, anche attraverso la promozione di politiche di autosviluppo, alla realizzazione di uno sviluppo umano sostenibile, e si articola in:

a) contributi di solidarietà dell'Italia in ambito multilaterale;
b) iniziative nell'ambito di relazioni bilaterali;
c) iniziative a carattere multibilaterale;
d) iniziative di cooperazione decentrata e partenariati territoriali;
e) interventi internazionali di emergenza umanitaria.

Art. 9.

(Contributi di solidarietà in ambito multilaterale)

1. Rientra nell'ambito dell'APS la partecipazione, anche finanziaria, dell'Italia all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi di sviluppo multilaterali, nonché ai programmi ed all'azione dell'Unione europea finalizzati a tale scopo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1e 2.

Art. 10.

(Interventi di cooperazione nell'ambito di relazioni bilaterali)

1. L'APS si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti, programmi e iniziative a dono finanziati interamente o parzialmente dall'amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti lo-

cali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei Paesi destinatari, secondo le priorità individuate dal documento triennale di programmazione e indirizzo di cui all'articolo 3, commi 1 e 2.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere attuate direttamente dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di cui all'articolo 14, comma 1, ovvero realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità, ovvero affidate ai soggetti di cui all'articolo 15.

Art. 11.

(Interventi di cooperazione a carattere multibilaterale)

1. L'APS si svolge in via multibilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione promosse e realizzate da organismi internazionali. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale promotore dell'iniziativa, che determinino le rispettive responsabilità e permettano il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.

Art. 12.

(Cooperazione decentrata e partenariato territoriale)

1. I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano correlati a profili inerenti ad interventi di cooperazione allo sviluppo si svolgono nel rispetto dei princìpi fondamentali contenuti nella legge dello Stato o da essa desumibili, nonché nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a)*, della Costituzione. Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nelle materie appartenenti alla loro potestà legislativa concorrente, le disposizioni del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, commi 1, 2 e 3, costituiscono princìpi fondamentali.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali promuovono e attuano iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3. Le regioni, le province e i comuni comunicano all'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, le attività di cooperazione decentrata e del partenariato territoriale, ai fini del rispetto dell'articolo 3, comma 3, e dell'inclusione delle stesse nella banca dati di cui all'articolo 14, comma 3, lettera *h)*.

3. Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Art. 13.

(Interventi internazionali di emergenza umanitaria)

1. Gli interventi internazionali di emergenza umanitaria sono finalizzati al soccorso delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo e sono attuati dall'agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, anche avvalendosi dei soggetti di cui all'articolo 15 che abbiano specifica e comprovata esperienza in materia.

2. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, può affidare gli interventi di primo soccorso nell'ambito degli interventi internazionali di emergenza umanitaria di cui al comma 1 al Dipartimento della protezione civile che, a tale fine, agisce secondo le proprie procedure operative e di spesa. Il Dipartimento organizza gli interventi di primo soccorso affidati, definendone la tipologia e la durata d'intesa con l'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1.

Capo IV

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE E LA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE

Art. 14.

(Delega per l'istituzione dell'Agenzia italiana per la cooperazione e la solidarietà internazionale e il relativo riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri)

1. Il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, di seguito denominata «Agenzia», ente di diritto pubblico, che opera per dare esecuzione alle attività conseguenti ai programmi, agli indirizzi e alle finalità di cui all'articolo

3, commi 1 e 2 e al comma 3 lettera *a)* del presente articolo, oltre a fornire supporto alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, prevedendo la corrispondente riduzione, anche mediante la soppressione, delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia.

2. Dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, non devono scaturire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. I decreti legislativi di cui al presente articolo, nel disciplinare l'organizzazione e l'attività dell'Agenzia prevedono che:

a) il Ministro degli affari esteri, in attuazione degli indirizzi e delle finalità di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, e delle deliberazioni del CICS di cui all'articolo 6-*bis,* impartisce all'Agenzia direttive vincolanti, generali e specifiche, anche per definire le priorità di azione e di intervento e le disponibilità finanziarie per i singoli Paesi e aree di intervento;

b) l'Agenzia si avvale anche dei soggetti di cui all'articolo 15, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre amministrazioni per lo svolgimento delle attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di banche, fondi e organismi internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri Paesi aventi analoghe finalità;

c) l'Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 2;

d) l'Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, delle risorse del fondo unico di cui all'articolo 6;

e) le operazioni effettuate mediante l'Agenzia, le amministrazioni dello Stato e i soggetti di cui al capo V, che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

f) l'Agenzia è dotata di autonomia di bilancio, e definisce le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, che sono approvate con decreto del Ministro degli affari esteri;

g) al fine del coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione e solidarietà internazionale, è istituita presso l'Agenzia una banca dati contenente informazioni sugli interventi realizzati, da predisporre anche valorizzando banche dati già esistenti; l'accesso alla banca dati è pubblico.

4. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro degli affari esteri, è

emanato lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 1, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione delle attribuzioni del direttore dell'Agenzia, nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri;

b) attribuzione al direttore dell'Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché del raggiungimento dei relativi risultati;

c) definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

d) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

e) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

f) deliberazione da parte del Direttore dell'Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall'attività dell'Agenzia, a princìpi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse.

5. I decreti legislativi di cui al comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell'organico dell'Agenzia, anche prevedendo l'inquadramento nell'Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. I medesimi decreti disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale dell'Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell'inquadramento.

6. Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 5, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 3, lettera *d)*, e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

7. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 sono individuate le risorse del bilancio dello Stato di cui all'articolo 6, comma 2, che affluiscono al fondo di cui al comma 3, lettera *d)* del presente articolo, anche mediante soppressione e modificazione di norme di legge vigenti, nonché sono disciplinate le modalità di funzionamento dell'Agenzia ed è altresì determinato il limite massimo di spesa, a valere sul fondo di cui al comma 3, lettera *d)*, da destinare alle spese di funzionamento.

8. Le disposizioni sulle modalità di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 7 disciplinano altresì il rapporto tra l'Agenzia e la struttura diplomatica e consolare del Ministero degli affari esteri escludendo in ogni caso la costituzione di strutture permanenti dell'Agenzia nel territorio dei Paesi partner beneficiari.

9. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede, altresì, al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'organizzazione del Ministero degli affari esteri e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonché al coordinamento con altre disposizioni di legge vigenti, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

10. Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

11. Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

12. Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle due Conferenze di cui al primo periodo sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

13. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

14. Le disposizioni previste dai commi 11 e 12 si applicano anche per l'adozione dei decreti di cui al comma 13.

CAPO V

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETÀ CIVILE

Art. 15.

(Soggetti della cooperazione e solidarietà internazionale italiana)

1. La solidarietà internazionale riconosce e valorizza il ruolo dei soggetti, pubblici e privati, nella realizzazione di programmi e di progetti, sulla base del principio di sussidiarietà.

2. Sono soggetti della cooperazione internazionale, tra gli altri, e possono partecipare alla gestione e all'attuazione dei progetti di cooperazione

approvati dall'Agenzia e oggetto delle procedure concorsuali di cui al comma 5:

a) gli enti pubblici, comprese le regioni, le province autonome, gli enti locali, le università e i centri di ricerca;

b) le organizzazioni non governative e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);

c) le associazioni senza scopo di lucro, le associazioni di solidarietà internazionale, le organizzazioni di commercio equo e solidale, della finanza etica e del microcredito che nel proprio statuto prevedano come finalità prioritaria la cooperazione;

d) le comunità di cittadini immigrati che dimostrino di mantenere rapporti di solidarietà internazionale con soggetti provvisti dei requisiti di cui al presente articolo, residenti nei Paesi coinvolti.

3. L'idoneità dei soggetti di cui al comma 2, lettere *b), c)* e *d),* è verificata periodicamente in base ai parametri e ai criteri fissati dall'Agenzia; i medesimi soggetti sono iscritti, previa loro richiesta, in apposito albo pubblicato e aggiornato periodicamente dall'Agenzia. Tali soggetti, oltre a partecipare alle procedure concorsuali di cui al comma 5, possono altresì proporre, di loro iniziativa, progetti di cooperazione internazionale per i quali possono richiedere finanziamenti e contributi dello Stato e dell'Unione europea. Tali progetti, se approvati dall'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, possono essere direttamente affidati al soggetto proponente.

4. L'Agenzia di cui all'articolo 14, comma 1, adotta un codice etico cui devono attenersi i soggetti di cui al comma 2 per la realizzazione dei programmi e dei progetti di cui al comma 1.

Art. 16.

(Volontari e cooperanti internazionali. Delega al Governo in materia di servizio civile dei volontari internazionali e istituzione della Consulta per la cooperazione allo sviluppo)

1. Sono volontari internazionali le persone maggiorenni che hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 3 l'impegno a prestare la propria opera in un Paese cooperante nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale gestiti dal soggetto contraente.

2. I volontari internazionali prestano servizio civile all'estero, ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 64; i soggetti di cui all'articolo 15 della presente legge, iscritti all'albo di cui al medesimo articolo 15, comma 3, sono, a loro richiesta, inseriti tra gli enti di cui all'articolo 7, comma 2, della citata legge n. 64 del 2001.

3. Il Governo è delegato ad adottare senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare il servizio civile prestato all'estero dai volontari internazionali, anche

in riferimento al relativo trattamento economico e alla copertura dei connessi oneri sociali, assistenziali e assicurativi, nonché ad istituire una Consulta per la cooperazione allo sviluppo, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il servizio da prestare in loco abbia una durata continuativa comunque non inferiore ad un anno e non superiore a cinque;

b) prevedere un periodo aggiuntivo di formazione specifica preventiva, comunque non superiore a tre mesi;

c) prevedere che il servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia prestato nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b), c)* ed *e),* della legge 6 marzo 2001, n. 64;

d) prevedere che la disciplina del servizio civile dei volontari internazionali all'estero sia adottata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 3, della medesima legge n. 64 del 2001;

e) prevedere l'istituzione di una Consulta per la cooperazione allo sviluppo di cui facciano parte rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 2, che eserciti le funzioni consultive di cui all'articolo 3, comma 2, e che possa inoltrare al Ministro degli affari esteri osservazioni e pareri su ogni aspetto della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;

f) prevedere, al fine di una valutazione generale sulle attività e sugli indirizzi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, la convocazione, una volta l'anno, di una Conferenza generale sulla cooperazione allo sviluppo, a carattere consultivo, cui partecipano le associazioni, le società cooperative, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti che svolgono attività di cooperazione allo sviluppo.

4. Sono cooperanti internazionali le persone maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche necessarie e di una adeguata esperienza professionale nel settore in cui sono chiamati ad operare, hanno contratto con uno dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 15, comma 3 o con un soggetto della cooperazione decentrata di cui all'articolo 12 l'impegno di svolgere attività di lavoro autonomo di elevata rilevanza tecnica, formativa, organizzativa o gestionale nell'ambito di progetti di cooperazione e solidarietà internazionale gestiti dal soggetto contraente.

5. I volontari e i cooperanti internazionali con contratto registrato presso l'Agenzia hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione di carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza. Il solo diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge o il convivente in servizio di cooperazione. Alle amministrazioni di appartenenza è data la possibilità di sostituire il dipendente assente per più di tre mesi tramite contratto di lavoro a tempo determinato. In aggiunta ad eventuali condizioni di maggior favore previste nei contratti collettivi di lavoro, alle imprese private che concedono al vo-

lontario o al cooperante internazionale, ovvero al coniuge o al convivente che lo segue in loco, da esse dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni, è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato, oltre gli eventuali contingenti in vigore.

6. I soggetti della cooperazione contraenti possono risolvere anticipatamente il contratto con un volontario o con un cooperante, facendosi carico dell'onere dell'eventuale rimpatrio, in caso di grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero di mutamenti delle condizioni del Paese tali da impedire la prosecuzione delle attività del soggetto interessato, dandone comunicazione all'Agenzia.

7. Al termine del periodo di servizio, l'Agenzia rilascia un apposito attestato da cui risultano la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato dal volontario o dal cooperante internazionale. Salve più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in attuazione della presente legge sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 17.

(Commercio equo e solidale)

1. La Repubblica, attraverso la politica di cooperazione e solidarietà internazionale, riconosce il valore del commercio equo e solidale in quanto forma complementare volta a realizzare scambi commerciali con i produttori dei Paesi cooperanti, che tendono a valorizzare le produzioni, le tradizioni e le culture autoctone, con particolare riguardo alle coltivazioni biologiche e alle altre attività produttive che si indirizzano all'obiettivo dello sviluppo sostenibile.

2. Sono, a loro richiesta, iscritte in un apposito albo istituito presso l'Agenzia, che verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti, le organizzazioni e le associazioni che:

a) praticano gli scambi di cui al comma 1 e possono documentare almeno un triennio di esperienza operativa diretta in attività di Paesi cooperanti;

b) sono costituite con atto pubblico ai sensi del codice civile e hanno come fine statutario quello di svolgere attività di commercio equo e solidale.

3. I soggetti iscritti all'albo di cui al comma 2 beneficiano di agevolazioni fiscali e di esenzioni dai tassi di importazione stabilite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

4. I soggetti di cui al comma 3 devono presentare annualmente all'Agenzia copia del bilancio certificato e una relazione sulle attività svolte. In caso di mancato adempimento l'Agenzia può escluderli dall'albo di cui al comma 2.

Art. 18.

(Partecipazione degli immigrati in forma associata alle attività di cooperazione)

1. Le associazioni e le società cooperative di immigrati possono presentare, a parità di condizioni con i soggetti italiani, progetti di cooperazione internazionale all'Agenzia, alle regioni e agli altri enti territoriali, in conformità all'articolo 15 o alle normative regionali di settore.

Capo VI

COPERTURA FINANZIARIA E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

(Clausola finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. PARERI RESI DALLE COMMISSIONI IN SEDE CONSULTIVA

PARERE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: NARDINI)

Roma, 16 gennaio 2008

Sui disegni di legge:

(83) ***MALABARBA. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo***

(517) ***MANTICA ed altri. – Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia***

(1260) ***PIANETTA ed altri. – Riforma della cooperazione allo sviluppo***

(1398) ***MARTONE ed altri. – Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale***

(1537) ***Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo***

(1599) ***TONINI ed altri. – Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale***

(1641) ***BACCINI. – Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo***

La 9ª Commissione permanente, esaminati i disegni di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla necessità di introdurre delle disposizioni che valorizzino maggiormente il ruolo dell'agricoltura italiana nell'attuzione dei programmi volti a garantire il diritto all'alimentazione delle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo e nella realizzazione dei piani di sviluppo dei singoli sistemi agricoli dei Paesi interessati dai programmi di cooperazione;

sottolinea altresì la necessità di prevedere che l'Agenzia per lo svolgimento delle attività di cooperazione possa avvalersi per la realizzazione dei programmi di sviluppo anche dell'AGEA a cui sono già attribuiti dei compiti in materia di aiuti alimentari, nell'ambito di accordi e protocolli internazionali per la realizzazione di programmi multilaterali o bilaterali di cooperazione alimentare;

richiama, infine, l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di prevedere delle forme di controllo e verifica sulle modalità di realizzazione dei programmi di cooperazione in campo agricolo ed alimentare.

4. INDICE DELLA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA DAL SERVIZIO STUDI

AVVERTENZA

I dossier *del Servizio studi del Senato sono strumenti di documentazione interna che vengono realizzati a supporto delle attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.*

In particolare, i dossier *del Servizio Studi nn. 178, 219 e 239 della XV legislatura furono predisposti ad ausilio della 3ª Commissione permanente del Senato in occasione dell'esame in sede referente dei disegni di legge sulla cooperazione allo sviluppo nn. 83, 517, 1260, 1398, 1537 1599, 1641. Qui di seguito sono riprodotti gli indici di tali* dossier*; i testi completi sono disponibili su Internet, al seguente percorso: www.senato.it → Leggi e documenti → Raccolte normative e approfondimenti → Approfondimenti.*

Il primo contributo del Servizio studi (n. 178 del luglio 2007), oltre a richiamare l'evoluzione storica della disciplina della cooperazione ed i tentativi riformatori delle passate legislature, analizzava, sintetizzava e poneva a fronte i testi dei richiamati disegni di legge.

Un ulteriore dossier *(n. 219 del novembre 2007), dedicato alle politiche e ai meccanismi istituzionali di cooperazione allo sviluppo adottati dal Regno Unito, dalla Germania e dalla Francia, inteso a contribuire con spunti comparatistici alla riflessione del Comitato ristretto sulla cooperazione allo sviluppo sulla riforma del sistema italiano.*

Infine, un ultimo dossier *(n. 239 del gennaio 2008) è stato predisposto, nell'ambito dell'esame in sede referente dei succitati disegni di legge sulla cooperazione allo sviluppo, in occasione dell'adozione come testo base del testo unificato proposto dal Relatore. La comparazione sinottica tra l'articolato della legge 26 febbraio 1987, n. 49 – recante "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" – nel testo originario, l'articolato della stessa legge nel testo vigente e l'articolato del testo unificato proposto dal Relatore, ha inteso offrire uno spunto alla riflessione sulle novità delle soluzioni offerte (in particolare l'Agenzia per la cooperazione) ovvero sulla reintroduzione di alcuni meccanismi e istituti inizialmente previsti, poi soppressi e nuovamente riproposti, quali ad esempio il Fondo speciale (ora Fondo unico) o il Comitato interministeriale.*

dossier

XV legislatura

Cooperazione allo sviluppo: i disegni di legge presso il Senato (AA.SS. nn. 1537, 83, 517, 1260, 1398, 1599, 1641)

luglio 2007
n. 178

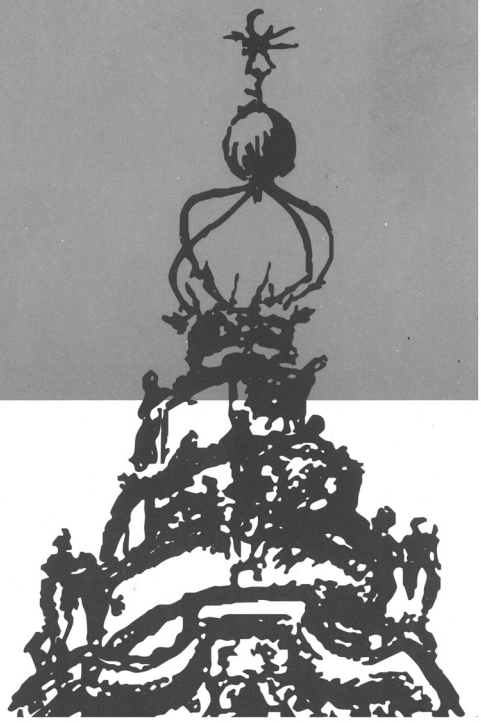

servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e della difesa

XV legislatura

Cooperazione allo sviluppo: i disegni di legge presso il Senato (AA.SS. nn. 1537, 83, 517, 1260, 1398, 1599, 1641)

luglio 2007
n. 178

a cura di: A. Mattiello
hanno collaborato: S. Bonanni e L. Formosa

Classificazione Teseo: Cooperazione economica.
Assistenza allo sviluppo. Paesi in via di sviluppo.

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA ..... Pag. 1

SINTESI DEI DISEGNI DI LEGGE PRESSO IL SENATO ..... " 9

Disegno di legge A.S. n. 1537 "Delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo" (d'iniziativa del Ministro degli affari esteri D'Alema) ..... " 11

Disegno di legge A.S. n. 83 "Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo" (Malabarba) ..... " 15

Disegno di legge A.S. n. 517 "Riforma della disciplina dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia" (Mantica e al.) ..... " 21

Disegno di legge A.S. n. 1260 "Riforma della cooperazione allo sviluppo" (Pianetta e altri) ..... " 27

Disegno di legge A.S. n. 1398 "Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo e delle politiche di solidarietà internazionale" (Martone e altri) ..... " 33

Disegno di legge A.S. n. 1599 "Nuove disposizioni in materia di cooperazione e solidarietà internazionale" (Tonini e al.) ..... " 39

Disegno di legge A.S. n. 1641 "Misure in favore della regolamentazione del mercato globale e di sostegno alla crescita economica dei Paesi in via di sviluppo" (Baccini) ..... " 45

TESTO A FRONTE ..... " 47

dossier

XV legislatura

Sistemi di cooperazione allo sviluppo di Regno Unito, Francia e Germania

novembre 2007
n. 219

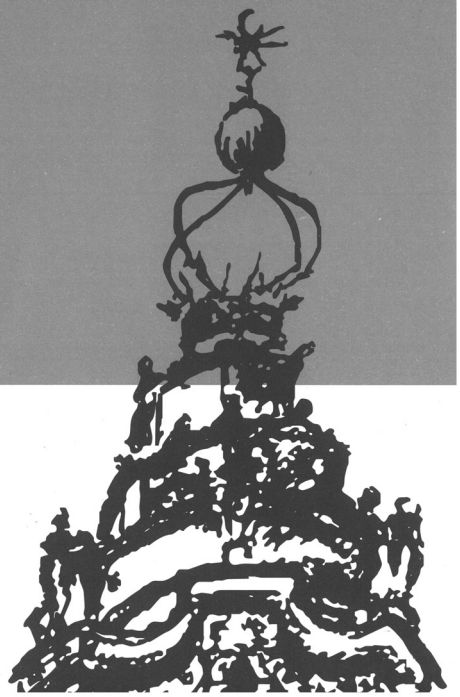

servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e della difesa

XV legislatura

Sistemi di cooperazione allo sviluppo di Regno Unito, Francia e Germania

novembre 2007
n. 219

a cura di: A. Mattiello
hanno collaborato: C. Micelli e Susanna Pietra,
nell'ambito di uno *stage* di studio presso il Servizio Studi
del Senato

Classificazione Teseo: Assistenza allo sviluppo. Stati esteri.

INDICE

AVVERTENZA ..... Pag. 1
NOTA INTRODUTTIVA ..... " 3

Il modello britannico ..... " 5
- Priorità e obiettivi della cooperazione britannica ..... " 6
- Funzioni e Organizzazione del *Department for International Development* (DfID) ..... " 9
- Altri attori ..... " 13

Il modello francese ..... " 17
- 1) Introduzione: la riforma del 1998 ..... " 17
- 2) I principali attori istituzionali ..... " 19
  - *2.1* L'Agenzia Francese per lo sviluppo *(Agence Française de développement)* ..... " 19
  - *2.2* La Direzione Generale per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo (*Direction Génerale de la Coopération Internationale et du développement*) ..... " 22
  - *2.3* Il Comitato Interministeriale per la Cooperazione Internazionale lo Sviluppo (*Comité Interministériel pour la Coopération internationale et le développement)* ..... " 23
  - *2.4* L'Alto Consiglio per la Cooperazione Internazionale (*Haut Conseil pour la Coopération internationale)* ..... " 24
- 3) Altri Attori ..... " 25

Il modello tedesco ..... " 27
- Struttura e organizzazione ..... " 27
- Attori ..... " 31

DOCUMENTAZIONE

REGNO UNITO

The transfer of functions (International Development) Order 1997. " 41
International Development Act 2002 ..... " 47
International Development (Reporting and Transparency) Act 2006 ..... " 65
DfID Simplified Organisation Chart ..... " 73

FRANCIA

Décret n. 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement ..... Pag. 77

Décret n. 98-294 du 17 avril 1998 relatif à l'Agence française de développement ..... " 87

Haut Conseil de la coopération internationale: le règlement intérieur ..... " 89

Agence Française de Développement: organigramme ..... " 93

Ministère des Affaires étrangères: organigramme ..... " 95

Ministère de la Coopération: organigramme ..... " 97

GERMANIA

Law concerning KfW ..... " 101

Federal Ministry for Economic Cooperation: organisational chart " 111

Rapporto BMZ – Agenzie: organigramma..... " 113

testo a fronte

XV legislatura

Cooperazione allo sviluppo La legge n. 49 del 1987 e il testo unificato del relatore

gennaio 2008
n. 239

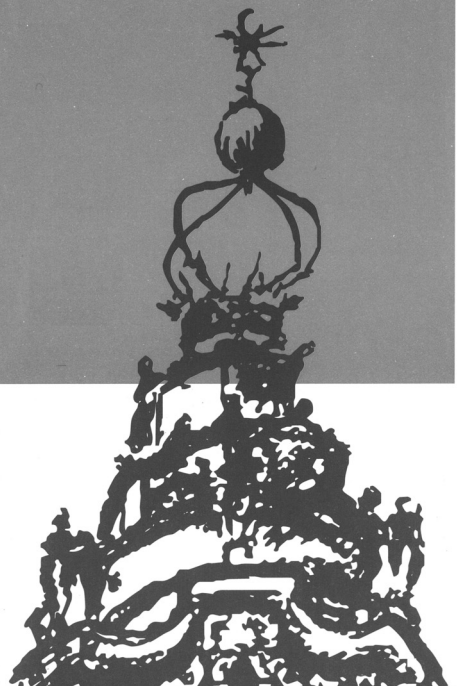

servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore
della politica estera e della difesa

XV legislatura

Cooperazione allo sviluppo La legge n. 49 del 1987 e il testo unificato del relatore

gennaio 2008
n. 239

a cura di: A. Mattiello
ha collaborato: S. Bonanni

Classificazione Teseo: Assistenza allo sviluppo.

INDICE

AVVERTENZA ..... Pag. 1

TESTO A FRONTE

Oggetto e finalità ..... " 5
Attività della cooperazione ..... " 9
Competenze dei Ministri ..... " 16
Rapporti con il Parlamento ..... " 22
Risorse finanziarie ..... " 28
Comitato interministeriale ..... " 42
Agenzia per la cooperazione ..... " 46
Soggetti della cooperazione ..... " 58
Volontari e cooperanti internazionali ..... " 66
Commercio equo e solidale ..... " 78

ALLEGATI

Legge 26 febbraio 1987, n. 49 (testo vigente) ..... " 83
Testo unificato proposto dal Relatore ..... " 105

Finito di stampare
nel mese di maggio 2008
nell'Azienda Grafica
Eredi dott. G. Bardi S.r.l.
Piazza delle Cinque Lune, 113 - 00186 Roma

Senato della Repubblica www.senato.it

Ultime indagini conoscitive pubblicate dal Senato

12. 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (finanze e tesoro)
    Sul settore dei giochi e delle scommesse, Roma 2003
13. 4ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (difesa)
    Sul reclutamento e sulla formazione dei volontari di truppa dell'Esercito, Roma 2004
14. 6ª e 10ª Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e VI e X Commissioni permanenti della Camera dei Deputati. Rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio, Roma 2005
15. 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (igiene e sanità)
    Fenomeni di denatalità, gravidanza, parto e puerperio in Italia, Roma 2005
16. 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (igiene e sanità) Iniziative di prevenzione del tabagismo
    e del tumore al seno in Italia, Roma 2005
17. 6ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (finanze e tesoro) Aspetti finanziari, monetari e creditizi connessi all'allargamento dell'Unione Europea, Roma 2005
18. 11ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (lavoro e previdenza sociale) Condizione dei lavoratori anziani in Italia, Roma 2005
19. 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica (igiene e sanità)
    Fenomeno dell'endometriosi come malattia sociale, Roma 2006
20. 14ª commissione permanente del Senato (politiche dell'Unione europea)
    L'attuazione degli obiettivi delineati dalla Strategia di Lisbona, Roma 2006
21. 7ª commissione permanente del Senato (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
    Nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, Roma 2006
22. 7ª commissione permanente del Senato (istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
    Norme sul coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, Roma 2006
23. 11ª commissione permanente del Senato (lavoro, previdenza sociale)
    Stato di attuazione della disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone disabili, Roma 2006
24. 2ª commissione permanente del Senato (giustizia) Indagine conoscitiva sul fenomeno delle intercettazioni telefoniche, Roma 2007
25. 12ª commissione permanente del Senato (igiene e sanità) Esercizio della libera professione intramuraria, Roma 2008

Opera in due volumi euro 30,00